

458.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 MAGGIO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE		PAG.
Congedi		23061
Disegni di legge:		
(<i>Approvazione in Commissione</i>)		23078
(<i>Autorizzazione di relazione orale</i>)		23062
(<i>Presentazione</i>)		23104
Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		
Norme sui licenziamenti individuali (2452);		
SULOTTO ed altri: Regolamentazione del licenziamento (302);		
SPAGNOLI ed altri: Modifica dell'articolo 2120 del codice civile (1855)		23062
PRESIDENTE		23062
ABENANTE		23098
ALESI 23090, 23092, 23093,		23101
ALINI		23105
ARMAROLI		23107
BIAGIONI 23093,		23096
BOSCO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>		23069, 23071, 23072, 23077, 23084, 23086, 23089, 23090, 23092, 23096, 23102, 23106
CACCIATORE, <i>Relatore di minoranza</i>		23070, 23082, 23086, 23087, 23091, 23093, 23096, 23097, 23102, 23106
CANNIZZO 23062, 23070, 23073, 23080, 23086, 23091, 23096, 23100, 23105, 23107		
COCCIA		23074, 23078
DE FLORIO		23081, 23086
DE PASCALIS		23067
DE ZAN		23067, 23101
FORTUNA, <i>Relatore per la maggioranza</i>		23068, 23077, 22083, 23086, 23090, 23092, 23090, 23105
GIOMO		23106, 23107
GOMBI		23073, 23078
GUERRINI GIORGIO		23087, 23091
GUIDI		23094, 23096
JACOMETTI		23111
LA MALFA		
MALAGODI		23112
MAZZONI 23100,		23102, 23109
MICELI		23105
NALDINI		23097
OGNIBENE		23108
PIGNI		23107
REGGIANI		
RUSSO SPENA, <i>Relatore per la maggioranza</i>		23072, 23095, 23102, 23106, 23080, 23086
SACCHI		23094, 23097, 23099, 23101, 23102, 23105, 23111
SANTAGATI		23070, 23082, 23086
SPAGNOLI		23071, 23079, 23083, 23085
SULOTTO		23072
TOGNONI		23113
ZACCAGNINI		
Proposte di legge:		
(<i>Annunzio</i>)		23062
(<i>Autorizzazione di relazione orale</i>)		23062
Interrogazioni e mozione (<i>Annunzio</i>):		
PRESIDENTE		23116
MAZZONI		23116
Votazioni segrete		23102, 23114
Ordine del giorno della seduta di domani		23116
<hr/>		
La seduta comincia alle 16.		
BIGNARDI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta di ieri.		
(<i>È approvato</i>).		
Congedi.		
PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Graziosi, Leone Giovanni, Merenda, Sabatini e Scelba.		
(<i>I congedi sono concessi</i>).		

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. È stata presentata la proposta di legge:

GAGLIARDI ed altri: « Modifica dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, recante norme sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato » (3154).

Sarà stampata, distribuita e, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. Nella seduta odierna la IX Commissione (Lavori pubblici) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente sul seguente disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, concernente la proroga dell'efficacia dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma e della sua spiaggia, nonché dell'applicabilità di alcune norme in materia di espropriazioni e di contributi di miglioria, contenute nel regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355 » (*Approvato dal Senato*) (3131);

e sulla concorrente proposta di legge:

COTTONE ed altri: « Norme transitorie per l'attuazione del nuovo piano regolatore di Roma » (3057).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Avverto che la discussione di questi provvedimenti sarà iscritta all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme sui licenziamenti individuali (2452); e delle concorrenti proposte di legge Sulotto ed altri (302) e Spagnoli ed altri (1855).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme sui licenziamenti individuali; e delle concorrenti proposte di legge Sulotto ed altri e Spagnoli ed altri.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri è stato approvato l'articolo 3.

Si dia lettura dell'articolo 4.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« È nullo a tutti gli effetti il licenziamento determinato in modo diretto o indiretto da motivi di credo politico o fede religiosa, dalla appartenenza ad un sindacato, dalla partecipazione ad attività sindacali.

Particolari forme di protezione del prestatore di lavoro per l'attività svolta nell'esercizio di funzioni inerenti a cariche sindacali saranno stabilite nella legge relativa alla tutela della libertà sindacale nell'azienda ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cannizzo, Giomo, Cantalupo, Zincone e Cottone hanno proposto di sostituire il primo comma con il seguente:

« Non si considerano giustificati i licenziamenti determinati da motivi di fede religiosa o credo politico e dall'appartenenza ad un sindacato ».

L'onorevole Cannizzo ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CANNIZZO. Questo emendamento è conforme alla formulazione del disegno di legge governativo, che recitava: « Non costituisce giustificato motivo di licenziamento l'espressione di opinioni politiche o religiose ». Nel corso della discussione però l'onorevole ministro ha dichiarato che, tenendo presente l'importanza delle osservazioni fatte durante la discussione sull'articolo 4 del disegno di legge, è ora « favorevole alla sanzione di nullità che dovrebbe essere ovviamente accertata dal giudice, al quale spetta altresì di determinare le conseguenze giuridiche del licenziamento dichiarato nullo ».

Quest'ultima dichiarazione del ministro è in contrasto stridente con tutta la linea di condotta che il Governo ha seguito sia nella Commissione giustizia, sia nella Commissione affari costituzionali, per difendere il suo testo originario, che è in perfetta antitesi con le dichiarazioni con le quali il ministro prospetta ed accetta un caso di nullità del licenziamento.

Non possiamo condividere assolutamente quanto ha detto l'onorevole ministro, né condividere che spetti al giudice di accertare le conseguenze giuridiche del licenziamento dichiarato nullo. Riteniamo invece che sia compito del legislatore essere chiaro, operare delle scelte, stabilire che cosa vuole. So benissimo che nessuna legge è sufficientemente chiara e che tutte si prestano a interpretazioni diverse; ma non mi era mai capitato di sentire che il legislatore volesse

ad arte cercare di essere nebuloso ed ermetico lasciando al giudice la responsabilità di stabilire quello che è compito del legislatore di stabilire.

Voglio anzitutto ricordare al Governo che l'atteggiamento del ministro e del Governo fu di ribadire che la nota sentenza della Corte costituzionale non poteva portare altra conseguenza che quella di cambiare il recesso da negozio astratto a negozio causale. Il ministro di allora, onorevole Della Fave, dichiarò anche in Commissione che era perfettamente costituzionale la formulazione del testo del Governo e di nutrire invece dei dubbi circa la legittimità costituzionale della dichiarazione di nullità di un licenziamento determinato da motivi politici.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Non ho affatto affermato che fosse incostituzionale la formulazione proposta dal Governo.

CANNIZZO. Sto dicendo che non è costituzionale la formulazione che viene proposta adesso. Ella, senatore Bosco, mi deve dare atto, come pure l'onorevole Russo Spina, che sono stato proprio io uno dei difensori della legittimità costituzionale di quel testo: appunto per questa ragione lo ripresentiamo sotto forma di emendamento.

L'illegittimità costituzionale del testo proposto dalla Commissione discende proprio dalla dichiarazione di nullità. In sede di discussione generale affermai che vi è un divieto di perpetuità dei contratti. L'onorevole Russo Spina mi chiese se credessi o meno alla perpetuità. La perpetuità in se stessa non esiste, risposi, perché ogni cosa umana non è mai perpetua, ha una fine. Però io domando: perché stabilire una nullità? I motivi sono altamente apprezzabili: il legislatore non può infatti sottrarsi al dovere di garantire la libertà di opinione, la libertà di pensiero, la libertà religiosa, la libertà politica di ogni individuo. Ma qui, onorevole ministro, noi avevamo un altro compito da adempiere: dovevamo dichiarare che il recesso *ex* articolo 2118 (e verrò in un secondo momento a dimostrare che l'emendamento Cacciatore che ha sostituito l'articolo 1 non cambia in nulla i termini della questione) da negozio astratto diventava causale. Quando invece voi stabilite la nullità, violate anzitutto, oltre al principio che il rapporto di lavoro non può essere perpetuo, anche l'articolo 41 della Costituzione.

L'onorevole ministro in Commissione si è riferito all'articolo 41 della Costituzione

illustrando la portata della sentenza della Corte costituzionale del 16 settembre 1958. E l'onorevole ministro disse che effettivamente quella sentenza chiariva la portata dei diritti dell'iniziativa privata, « la quale deve tendere a regolare l'azienda in maniera che venga impiegata manodopera che per numero, qualità, specializzazione e operosità l'imprenditore ritenga necessaria e idonea ».

Il fatto di stabilire indirettamente un rapporto di lavoro perpetuo è in contrasto non solo con questa sentenza del 16 settembre 1958, ma anche con l'ordinamento giuridico italiano. Nell'ordinamento giuridico italiano (e dico anche nell'ordinamento giuridico di tutte le nazioni del mercato comune epropeo e delle altre nazioni libere) non si sono mai sanciti casi di nullità di licenziamento. La possibilità della nullità del licenziamento non risulta né da principi specifici né da principi generali.

Vi è un altro argomento ancora contrario alla nullità del licenziamento: il carattere fiduciario del rapporto di lavoro, che risulta maggiormente leso quando si estende l'applicazione dell'articolo 4 e dell'articolo 10 a tutte le imprese.

Ora, che cosa è il recesso? Il recesso del datore di lavoro è il licenziamento. Il licenziamento cioè è la dichiarazione di volontà del datore di lavoro che vuole dichiarare estinto il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Questo rapporto a tempo indeterminato, in sostanza, che cosa significa? Che vi è un rapporto di lavoro che ha avuto un principio, ma che non ha una fine convenuta la quale può però essere fissata col recesso, che è un fenomeno estintivo, in un rapporto che può essere detto *ad relationem*, ma non è né una condizione sospensiva, né una clausola *cum voluero*.

Ma quando voi dite: noi non vogliamo oggi parlare di recesso ma di licenziamento per giustificato motivo perché l'emendamento all'articolo 1 introduce questa nuova figura giuridica, io non so quanto vi sia di vero in questo. Infatti, se è vero che nei contratti collettivi si usa l'espressione « licenziamento per giustificato motivo », d'altro lato il recesso del datore di lavoro si sostanzia nel licenziamento che diventa « per giustificato motivo » se il recesso cessa di essere un negozio astratto. Questo era lo spirito dell'articolo 1 del testo originario del disegno di legge.

Ora, se noi stabiliamo che un recesso non può essere valido, ma è nullo, che cosa rendiamo nullo? Rendiamo nullo il licen-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1966

ziamento? Si è fatta una lunga questione, in sede di articolo 2, sulla inefficacia e sulla nullità.

Dobbiamo, onorevole Fortuna, metterci d'accordo sul concetto di inefficacia, sul concetto di nullità e sul concetto di inesistenza dei negozi giuridici. Il recesso, negozio unilaterale, ha fra i suoi requisiti anche quello di essere un negozio ricettizio, cioè un negozio che si perfeziona quando viene a conoscenza dell'altra parte. Il recesso che non viene comunicato (e ora si aggiunge la questione della forma, perché il legislatore richiede l'atto scritto) è non inefficace, ma nullo; ma è nullo l'atto formale del recesso. La nullità dell'articolo 4 invece è un'altra cosa, è una nullità che scaturisce (perché anche fra giusta causa e causa del contratto si fa una confusione enorme) dal fatto che il licenziamento è per i motivi previsti contrario alle norme imperative introdotte da questa legge. Quale è la causa del recesso? Quella di porre fine ad un rapporto di lavoro. La mancanza della comunicazione e la mancanza della forma scritta sono motivi di nullità, ma questa nullità non impedisce di reiterare il recesso nelle forme di legge comunicando al prestatore di lavoro l'atto scritto.

FORTUNA, *Relatore per la maggioranza.*
È il concetto di inefficacia.

CANNIZZO. L'inefficacia è un'altra cosa. Si discute moltissimo in dottrina circa la differenza tra inefficacia e nullità. Inefficace è un negozio il quale non produce effetto. Si dice che nullità ed inefficacia siano la stessa cosa poiché *quod nullum est nullum producit effectum*, e, rovesciando i termini, *quod nullum producit effectum nullum est*. Ma non sono la stessa cosa: perché inefficace è il negozio giuridico il quale intrinsecamente ha tutti i suoi requisiti di validità ma che per un motivo estraneo alla volontà delle parti ed estraneo ai requisiti intrinseci del negozio non può avere efficacia. Per esempio: un atto valido che però non può avere efficacia perché manca un'autorizzazione.

Invece il recesso non notificato, e non notificato nella forma scritta, è nullo perché manca il fatto recettivo ed è nullo perché manca *ad substantiam* (perché la richiede ora il legislatore) la forma scritta.

Ma voi avete qui parlato, invece, di un negozio colpito di nullità in quanto sarebbe determinato da una causa illecita. E qual è la causa illecita? Quella che si traduce nel-

la impossibilità di estinguere per determinati motivi un rapporto di lavoro. Cioè, si dice, che tutti i contratti di lavoro a tempo indeterminato si potranno estinguere con la dichiarazione di recesso, ma ogni contratto di lavoro a tempo indeterminato dovrebbe continuare a sussistere nel caso che il recedente invochi i motivi politici.

Ma tutto questo lede il principio della validità del recesso o lede invece il principio della non perpetuità e della impossibilità di rendere cogente il rapporto di fare? In altri termini, se la causa illecita del negozio viene ad essere stabilita da una norma imperativa, questa causa illecita rende nullo il recesso, ma mantiene in vita e coattivamente il rapporto di lavoro. E qui entriamo nel vivo della questione. L'onorevole Russo Spina mi dovrebbe dire se è a conoscenza di una recentissima sentenza della Cassazione la quale esclude che il rapporto di lavoro sia cogente e afferma che non può essere ristabilito attraverso una procedura esecutiva.

L'onorevole ministro vuole eludere la questione e dice: lasciamo ai giudici di stabilire le conseguenze giuridiche della nullità. Il giudice dovrà applicare l'articolo 1223? Ma è bene che il legislatore lo dica! Perché dobbiamo noi lasciare al giudice di scegliere tra l'applicazione dell'articolo 1223 e la possibilità di ripristinare a forza il rapporto? Noi sanciamo una nullità del recesso ai sensi dell'articolo 4 e stabiliamo la penale alternativa nel caso del recesso per giustificato motivo ammessa dall'articolo 9. Il giudice dovrà scegliere tra le due vie, ma egli sa che il legislatore non è stato chiaro.

Anche fra motivo e causa si fa una gran confusione. Il motivo non è la causa, ma la causa del negozio non è nemmeno la giusta causa (di cui all'articolo 2119) che legittima ed è il movente della risoluzione del negozio. Si discute se in materia di rapporti di lavoro possa essere ammessa per la risoluzione l'inadempienza contrattuale o se la risoluzione sia possibile solo attraverso le norme dell'articolo 2119 sulla giusta causa, la quale è anche un negozio risolutivo del rapporto di lavoro.

Si potrebbe discutere se il datore di lavoro che si avvale del recesso *ex* articolo 2119 anche nel rapporto a tempo indeterminato, metta in vita un negozio estintivo o risolutivo, ma tutto questo non interessa. Cosa è ora la causa nel negozio giuridico? Indubbiamente è il fine economico che la legge intende sempre tutelare quando ha dato la definizione di determinati contratti. Un contratto inno-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1966

minato può essere illecito, un contratto nominato non è mai illecito perché inserito nell'ordine giuridico. La causa è immanente; è la funzione economica del negozio giuridico. Il motivo invece è lo scopo individuale che si vuole perseguire per mezzo del negozio. Da tutto ciò deriva che mentre il recesso ha una causa lecita perché il legislatore vuole che il contratto a tempo indeterminato debba avere una fine, il motivo del recesso può anche non essere giusto.

Ora però il legislatore vuole che il negozio giuridico del recesso sia sottoposto al controllo del fenomeno volitivo che lo ha determinato e, se questo controllo accerta che il licenziamento è determinato da futili motivi, si deve procedere alla riassunzione o si dà luogo al risarcimento dei danni previsti dalla legge. Ma, allorché si sancisce per legge la nullità del licenziamento prevedendo una causa illecita come quella dell'articolo 4, in tal caso si può ritenere che non vi sia altra alternativa al mantenimento del rapporto di lavoro, che dovrebbe diventare cogente. Almeno che la confusa dizione dell'articolo 4 non voglia significare che il giudice può applicare l'articolo 1223 del codice civile.

Ora, mi domando e domando alla Camera: può essere cogente il mantenimento del rapporto di lavoro? Questo è il punto essenziale da chiarire, specie se si tiene conto che già esso ha trovato soddisfacente soluzione in altri paesi che prima di noi già tale problema si sono posti.

FORTUNA, *Relatore per la maggioranza*. Ma ella dovrebbe specificare se il quesito posto riguarda la giusta causa o il giustificato motivo.

CANNIZZO. Ho già detto, onorevole Fortuna, che la giusta causa è un negozio risolutivo, il giustificato motivo è un negozio estintivo ed entrambi portano alla interruzione del rapporto di lavoro. Ma il punto sul quale si discute è di sapere se sia possibile una ripresa coattiva di detto rapporto oppure se la mancata riassunzione, io direi il mancato nuovo stabilimento del rapporto di lavoro, può portare anche nel caso dell'articolo 4 al risarcimento dei danni, come è del resto chiaramente e giustamente previsto dal testo governativo (articolo 9) per tutti i casi di mancata riassunzione in presenza di licenziamento non giustificato.

Ma, a prescindere da tutte queste considerazioni, rifacendoci, ad esempio, ad una precisa raccomandazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, possiamo constatare che

ogni forma di recesso viene considerata in modo da non comportare necessariamente la nullità del licenziamento. Inoltre occorre riflettere sul fatto che una norma legislativa qual è quella che sancisce la nullità del licenziamento comporterebbe abusi ed inconvenienti gravissimi, come è stato costantemente rilevato dalla dottrina e dalla stessa giurisprudenza anche della Corte di cassazione.

Per quanto riguarda la dottrina, per esempio, il Durand, professore di diritto del lavoro alla Sorbona, a conclusione di una relazione ufficiale in merito a certi risultati nei singoli Stati membri della C.E.C.A. in ordine alla disciplina dei licenziamenti, afferma appunto che non è possibile ristabilire coattivamente un rapporto di lavoro interrotto. Qui, onorevole Fortuna, noi potremo discutere (quando esamineremo il caso di cui all'articolo 12) se il rapporto di fiducia, quando il lavoro si è spersonalizzato, esiste o meno. Posso anche arrivare a questo. Ma indubbiamente quando avete esteso l'articolo 4 a tutti gli altri casi, anche a quelli in cui il rapporto di fiducia è maggiormente vivo, dovete rispettare il principio che un vincolo fiduciario non può essere ristabilito coattivamente.

Sempre nella relazione della C.E.C.A. si afferma: « La reintegrazione effettiva non può essere imposta in alcuno dei diritti che formano oggetto del nostro esame. Essa può risultare unicamente da sanzioni indirette, ad esempio dalla clausola esecutiva. In altri casi il rifiuto del datore di lavoro può dar luogo ad un risarcimento di danni supplementari ». Anche in Italia il collegio arbitrale ha sempre concesso ai salariati, indipendentemente dall'indennità di licenziamento, una penale. Ma tutto questo è applicazione dell'articolo 1223 del codice civile, è applicazione dell'onesta valutazione di un risarcimento conseguente al danno.

Nel diritto tedesco il sistema è ancora più complesso, poiché si attribuisce al giudice la facoltà di accertare se anche in mancanza di validi motivi la risoluzione deve essere pronunciata qualora « non sussistano (questo è molto interessante) le condizioni per sperare in una ulteriore collaborazione vantaggiosa agli scopi dell'azienda ». Ecco quindi che, indipendentemente da tutto, anche qui si riconosce che il rapporto di lavoro è un rapporto di collaborazione. In Germania però questa questione si verifica molto raramente, poiché se il datore di lavoro non lo desidera, il ripristino del rapporto o la condanna al

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1966

risarcimento dei danni è prevista dalla legge per un importo corrispondente a un massimo di 12 mesi di retribuzione.

Dopo questo breve esame io devo chiedere: a che cosa si vuole tendere con la nullità del licenziamento? Evidentemente attraverso la nullità del licenziamento (sorta come un fungo in Commissione) si vuole stabilire una procedura coattiva per ripristinare il rapporto di lavoro. Se infatti non vi è una simile procedura coattiva, allora non vi è alcun motivo per parlare di nullità del licenziamento.

La nullità del licenziamento comporta la inesistenza del recesso e inesistenza del recesso significa quindi che non si è verificato il fenomeno estintivo. Siccome però (altra cosa che non comprendo e per la quale chiedo una spiegazione all'onorevole ministro) è il giudice che deve dichiarare la nullità, allora mi si deve dire quale è durante le more del giudizio la certezza del diritto che si ha nei riguardi del datore di lavoro e del lavoratore. Il giudice infatti avrà due vie: quella di ristabilire il rapporto di lavoro e quella di valutare i danni dell'inadempienza contrattuale e condannare al risarcimento. Questo giudizio può avere una lunga durata, ed il prestatore di lavoro nelle more del giudizio e nell'incertezza del diritto, può trovarsi nella situazione curiosa, di essersi impiegato altrove e di essere vincolato con due datori di lavoro. (*Interruzione del Relatore per la maggioranza Fortuna*). Il contratto a tempo determinato, onorevole Fortuna, è cosa completamente diversa: quando scade, non si interpella la parte e finisce. Qui si tratta invece di un contratto a tempo indeterminato. La confusione tra negozio risolutivo e negozio estintivo ha creato tutti questi errori.

Mi domando ancora: a che cosa si vuole arrivare con la nullità di questo negozio giuridico? L'onorevole Fortuna afferma che non si vuole arrivare alla riassunzione obbligatoria. A questo punto mi chiedo quale scopo abbia la nullità del recesso prevista dall'articolo 4. Se non si vuole arrivare ad un rapporto cogente di lavoro, è bene che il Parlamento lo dica, perché io francamente sarei molto mortificato se questa Assemblea dovesse sancire una legge nebulosa, astratta, che non rispecchi il pensiero del legislatore, ma che voglia affidare al giudice la sintesi dei motivi contrastanti e delle riserve mentali che hanno dettato l'articolo 4.

Se non si deve arrivare alla riassunzione, la nullità che scopo ha? Lo scopo di salvaguardare che cosa?

Si può anche ritenere che l'articolo 4 contenga un divieto. L'onorevole ministro ha parlato anche di divieti. Per quanto riguarda il divieto io non ho nulla in contrario, essendo questo un concetto accettabile. Se la nullità invalida il negozio giuridico, il divieto si può tradurre benissimo in una penale.

Si può poi convenire che l'articolo 4 configuri una norma imperfetta: infatti una norma non è imperfetta soltanto quando non dà luogo a una sanzione; una norma può essere imperfetta perché è impossibile applicare una sanzione, che nel nostro caso sarebbe il forzato ripristino del rapporto di lavoro. Allora noi possiamo affermare che in queste norme che rimangono senza sanzione si può configurare un divieto al quale si può applicare l'adagio latino: *lex vetat fieri, sed si factum sit non rescindit; poenam infert ei qui fecit*.

È questa la situazione. In sostanza, voi volete varare una norma la quale non può avere altra sanzione che quella dell'applicazione di una penale. Dite chiaramente che cosa volete. La nullità? Ma la nullità vi porta al rapporto cogente. Il giudice dirà che questa è una norma imperfetta la quale non si traduce in una sanzione di ripristino di un rapporto che non può essere ripristinato, ma si traduce in una penale, ma se voi sapete questo, per quale motivo non volete essere chiari?

Noi abbiamo deplorato che all'ultimo momento il Governo, il quale aveva coerentemente sostenuto con logica che anche quello configurato dall'articolo 4 è un caso di recesso per giustificato motivo, abbia cambiato parere. Non voglio dire se sia vero o no quello che ha scritto *l'Unità*: «Dopo che il ministro aveva annunciato che il licenziamento doveva essere nullo, fortuitamente siamo venuti in possesso della pagina mancante, e in essa Bosco dice testualmente: "Il Governo pertanto è favorevole a una norma che, espressamente sanzionando il divieto del licenziamento" (si parla di divieto, non di nullità) "determinato da motivi politici, religiosi o sindacali, dia completa attuazione alla norma della Costituzione, senza per altro annullare la sfera di autodeterminazione"».

Onorevole ministro, in se stessa la questione è assurda; è una questione semplicemente accademica, perché io non credo che vi sia mai stato un datore di lavoro che dica di aver licenziato qualcuno per motivi politici. È una questione di principio. La possibilità poi di provare che il licenziamento

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1966

politico è fatto in « modo diretto o indiretto », darebbe la stura alla possibilità di far passare tutti i licenziamenti per politici, sia pure con l'inversione dell'onere della prova.

Ma, onorevole ministro, perché dobbiamo sancire una norma che sappiamo non può portare alla riassunzione forzata e che determinerà, naturalmente, tutti quei ricorsi alla forza, agli scioperi (che non saranno scioperi, ma veri e propri reati), per applicare un principio che il nostro ordinamento giuridico non prevede?

Ecco perché noi insistiamo, onorevole ministro, sulla formulazione del nostro emendamento che del resto è quella stessa che volevano gli onorevoli Russo Spena e l'allora ministro Delle Fave (e noi eravamo d'accordo con loro).

Che cosa è successo all'ultimo momento? Non lo so. Si sono manifestate probabilmente delle pressioni e dinanzi alle pressioni, naturalmente, è anche possibile fare quel che si è fatto.

PRESIDENTE. Gli onorevoli De Zan e Righetti hanno proposto, al primo comma, di sostituire le parole: « in modo diretto o indiretto », con le parole: « indipendentemente dalla motivazione adottata »; e di sopprimere il secondo comma.

DE ZAN. Ritiro entrambi gli emendamenti, in quanto ritengo che l'emendamento Cassiani, interamente sostitutivo dell'articolo, abbia una formulazione più completa, sulla quale concordo. Fra l'altro tale emendamento sopprime il secondo comma dell'articolo che è chiaramente pleonastico: esso non può essere normativo, perché fa riferimento a norme che non esistono ed esprime soltanto un auspicio ed un impegno che possono essere formulati in diversa sede.

Il ministro, come noi ricordiamo, ha espresso infatti la volontà politica di definire la tutela delle libertà sindacali nelle aziende previa consultazione con le organizzazioni sindacali che sono quelle più interessate.

Noi confidiamo che questo impegno verrà tempestivamente mantenuto. Riteniamo d'altra parte che il modo della definizione debba venire opportunamente studiato.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cassiani, De Pascalis e Nicolazzi hanno proposto di sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Il licenziamento determinato da motivi di credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza ad un sindacato e dalla partecipa-

zione ad attività sindacali è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata ».

DE PASCALIS. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PASCALIS. L'emendamento parte dal presupposto dell'accettazione dei criteri con i quali la Commissione ha inteso tradurre in una precisa norma legislativa uno dei principi generali su cui posa il disegno di legge: cioè l'insussistenza del giustificato motivo nel licenziamento determinato indirettamente o direttamente da motivi politici, religiosi o sindacali.

Nella traduzione di questo principio generale in norma la Commissione ha anche fissato il principio della nullità, che noi accettiamo, in quanto esso giustamente riconosce che un licenziamento motivato da ragioni politiche, religiose o sindacali ferisce profondamente i diritti essenziali del cittadino che sono garantiti espressamente dalla Costituzione.

Il nostro emendamento sostitutivo si preoccupa di rendere la norma quanto più possibile chiara, semplice e certa, tale cioè da non prestarsi ad interpretazioni contraddittorie che finirebbero col privarla di efficacia. In modo particolare, l'emendamento si riferisce innanzitutto alla dizione « determinato in modo diretto o indiretto », che noi proponiamo di sostituire con l'espressione, a nostro giudizio, più certa e più precisa, « indipendentemente dalla motivazione adottata », motivazione che, in forza dell'articolo 2, dovrà risultare per iscritto.

L'altro obiettivo dell'emendamento è quello di rendere più logica e più coerente la formulazione dell'articolo 4, impostando il ragionamento in un ordine anche letteralmente coerente, partendo dalla definizione del licenziamento determinato da cause politiche e giungendo alla definizione della nullità « indipendentemente dalla motivazione adottata ».

Di conseguenza, per le stesse ragioni che sono state già precisate dall'onorevole De Zan, il nostro emendamento intende sopprimere la seconda parte dell'articolo 4 così come figura nel testo della Commissione, che è parte del tutto superflua in quanto formula solo degli auspici, e, se fosse mantenuta, priverebbe della sua validità e della sua efficacia la norma, che invece deve essere resa quanto più possibile chiara e certa.

Per questi motivi, raccomandiamo l'approvazione del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 4?

FORTUNA, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione non accetta l'emendamento Cannizzo. In sede di Commissione si è per lungo tempo dibattuto, specie ad opera dei proponenti, sulla questione sollevata dall'emendamento e riteniamo che sia giunto il momento di concludere la controversia. Innanzitutto facciamo rilevare che, se l'emendamento dovesse essere approvato, avremmo indubbiamente una ripetizione. Infatti, all'articolo 3, già approvato, si è stabilito che il licenziamento per giustificato motivo, con preavviso, è quello determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (parte soggettiva) ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva (elemento oggettivo del giustificato motivo). Che cosa significa — come hanno proposto i colleghi liberali — che non si considerano giustificati i licenziamenti determinati da motivi di fede religiosa o credo politico e dall'appartenenza a un sindacato? In ogni caso, ciò sarebbe pleonastico né sarebbe ripreso dalla dizione specifica dell'articolo 3; pertanto non si vede la ragione di una specificazione in questo senso.

Ma i presentatori dell'emendamento non possono certamente dimenticare la ragione che ha consigliato la maggioranza della Commissione e dei gruppi direttamente interessati all'approvazione di questo provvedimento ad introdurre una dizione specifica e radicale, come la nullità.

Confesso che è piuttosto arduo seguire tutti i ragionamenti, pur assai efficaci, dell'onorevole Cannizzo. La questione sta in questi termini. Abbiamo creduto di dovere stabilire nell'articolo 2 l'inefficacia per gli inadempimenti di carattere procedurale, perché l'inefficacia significa in sostanza che l'atto del licenziamento, pur senza la regolarità delle procedure imposte all'articolo 2, può essere ripetuto: ad esempio, esistendo una giusta causa, come il tentato omicidio, che non consente la prosecuzione neppure temporanea del rapporto, potrà essere ripetuto nell'ipotesi di una violazione delle norme procedurali. Da ciò, la sanzione che abbiamo ritenuto di infliggere, sanzione contenuta nel vocabolo « inefficace ».

Invece, per quanto riguarda l'articolo 4, abbiamo ritenuto che questa invalidità, questa illiceità del licenziamento investisse proprio la sostanza dell'atto. Occorreva una terminologia chiara, che valesse a stabilire l'inammissibilità in assoluto di un atto di licenziamento

determinato da motivi di credo politico o fede religiosa o di appartenenza a un sindacato ovvero di partecipazione ad attività sindacali. Questa sanzione doveva essere radicale, e la sanzione della nullità è sembrata precisamente rappresentata con questa dizione.

L'onorevole Cannizzo ha rivolto alcune domande in ordine alle conseguenze giuridiche di questa statuizione. Innanzitutto, debbo dire che non è vero che di per sé si sia tenuto a stabilire l'esistenza della coercibilità. Questo non appare dagli atti e dalle proposizioni sottoposti alla Camera e le conseguenze della nullità saranno valutate liberamente, come è stato detto dall'onorevole ministro, dalla giurisprudenza, la quale d'altronde già oggi ha cercato e ha trovato soluzioni che noi facciamo nostre. Questa era la ragione della mia interruzione all'onorevole Cannizzo sulla risoluzione *ante tempus* anche oggi del contratto a termine. Faccio presente all'onorevole Cannizzo che in merito vi è una sentenza della Corte di cassazione del 15 marzo 1965: « Nel caso di contratto di lavoro a tempo determinato e nel caso di risoluzione di rapporto *ante tempus* vi è una costruzione giurisprudenziale sul risarcimento dei danni i cui criteri di determinazione si riferiscono all'articolo 1223 e seguenti del codice civile ». Non discende niente, quindi, dal fatto che non abbiamo voluto legare le conseguenze della nullità dell'articolo 4 a quelle determinate dalla inesistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo previste specificamente dall'articolo 9. Non sussiste niente sul piano del diritto, ma è importante che si dica dalla nostra Assemblea che noi riteniamo nulli gli atti di cui all'articolo 4 e che non reputiamo giusto liquidare con una manciata di quattrini dei diritti di questo genere, che pensiamo debbano essere sanciti e tutelati nella loro interezza, anche se le parti sul piano negoziale possono risolverli come meglio ritengono secondo equità.

Quanto all'emendamento sostitutivo Casiani, la Commissione si dichiara favorevole. Esso sistema in modo tecnicamente più pregevole la formulazione stabilita dalla Commissione. È una vecchia mania, direi, dei componenti della Commissione giustizia — anche dell'onorevole Cacciatore — di far cominciare sempre ogni proposizione con il soggetto. È un elemento importante che ci ha convinti; quindi anche questa è una delle manifestazioni conclusive dell'insegnamento costante e continuo che viene dalla Commissione giustizia.

Mi pare anche valida la sostituzione della locuzione « in modo diretto o indiretto » con l'altra « indipendentemente dalla motivazione adottata », perché in senso tecnico-giuridico più precisa.

La Commissione è del pari d'accordo sulla soppressione del secondo comma dell'articolo 4. Vogliamo però precisare, affinché risulti dagli *Atti parlamentari*, che ci ricollegiamo esplicitamente alla testuale dichiarazione fatta qui in aula dal ministro Bosco, secondo il quale questa soppressione non significa assolutamente che il Governo intenda rinnegare l'impegno di portare avanti lo statuto dei lavoratori nelle fabbriche: la soppressione di questo secondo comma non è nient'altro che un elemento di pulizia giuridica in modo che una futura norma non sia contenuta in un'altra che già potrebbe stabilire in materia.

PRESIDENTE. Il Governo ?

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Poiché l'onorevole Cannizzo ha chiamato in causa il Governo affermando che da un momento all'altro esso ha cambiato opinione, e ha creduto quasi di mettersi in imbarazzo richiamandoci al testo del Governo, desidero rispondergli che non è affatto scorretto, anzi credo sia lodevole che il Governo stesso tenga conto della discussione svoltasi dinanzi alla Commissione e in questa augusta aula del Parlamento.

Circa l'adesione del Governo al testo della Commissione, alla sua base è un motivo, che certamente le è sfuggito, onorevole Cannizzo, allorché ho pronunciato il discorso di replica: quello cioè che successivamente alla presentazione del disegno di legge governativo è stata pubblicata la motivazione della sentenza della Corte costituzionale del 9 giugno 1965, nella quale testualmente si stimola il legislatore ad adottare una normativa che qualifichi con sanzioni più gravi il licenziamento dovuto a discriminazioni di carattere politico, religioso, razziale o sindacale. Naturalmente questo argomento ha rafforzato ancora di più il mio convincimento che era opportuno non ricondurre il licenziamento per motivi politici nel quadro della giusta causa, ma dare ad esso una qualificazione maggiore, così come la sentenza della Corte costituzionale esige nella motivazione nella quale dichiara costituzionalmente legittimo l'articolo 2148 del codice civile.

Quanto poi al « romanzo » intorno alla prima ed alla seconda edizione del mio discorso, desidero dire pubblicamente che al-

l'interno della maggioranza governativa discussioni vi sono state, come devono esserci sempre in un regime democratico quale è il nostro; però la discussione si è sempre mantenuta a livello delle garanzie da dare per il rafforzamento del precetto legislativo di cui all'articolo 4.

La prego, onorevole Fortuna, di ascoltare questa mia dichiarazione che riguarda la versione « romanzata » delle conversazioni che ci furono nella mattinata del 10 maggio. I nostri colloqui si svolsero esclusivamente sul punto di rafforzare il precetto legislativo e non già di indebolirlo; vi erano certamente divergenze, tanto è vero che abbiamo presentato una nuova formulazione, la quale però mantiene sostanzialmente immutato il concetto che era stato approvato dalla Commissione. Io, per esempio, ritenevo che dal punto di vista giuridico non fosse precisa la frase « in modo diretto o indiretto » non perché desideravo indebolire il precetto, ma per dare un chiaro indirizzo al giudice circa l'interpretazione della norma. Mi pare che la formula proposta dagli onorevoli Cassiani ed altri, accettata dalla Commissione, risponda pienamente a questo oggetto.

L'onorevole Cannizzo ha domandato poi: il ministro ha dichiarato (ed egli ha convenuto che non poteva essere diversamente) che soltanto il giudice potrà accertare l'esistenza della nullità in relazione alla violazione dell'articolo 4; ma subito dopo ha soggiunto: perché non accompagnamo alla norma una sanzione specifica ?

Non ho detto che la sanzione la stabilirà il giudice; ho affermato che la stabilirà il giudice in relazione alle altre norme del nostro ordinamento che già, a mio avviso, consentono di sanzionare il precetto che statueremo nell'articolo 4.

Quindi sotto il profilo giuridico non c'è alcuna deviazione dai principi del nostro ordinamento e della nostra Costituzione rinviando ai principi generali del diritto la sanzione che deve accompagnare la dichiarazione di nullità da parte del giudice. Del resto, anche per la giusta causa l'onorevole Cannizzo sa che non vi è una definizione del codice, ma una giurisprudenza ormai consolidata, in via di evoluzione. E noi dobbiamo compiere questo atto di fiducia nella magistratura italiana.

Circa il testo della Commissione è evidente che sono senz'altro d'accordo anche sull'interpretazione data a proposito della soppressione del secondo comma. Si tratta semplicemente di eliminare una *inelegantia*

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1966

uris, poiché il legislatore non può promettere a se stesso di fare un'altra legge; ma resta fermo l'impegno politico del Governo da me espresso nel discorso di replica.

CACCIATORE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACCIATORE, *Relatore di minoranza*. L'emendamento Cannizzo, rispondente in pieno all'indirizzo economico e politico del partito liberale, tende ad eliminare la dichiarazione di nullità e quindi la restituzione del posto di lavoro al lavoratore. Non parla nemmeno di inefficacia ma si limita ad affermare che il licenziamento è ingiustificato, il che porta alla semplice sanzione dell'articolo 8 e quindi alla irrisoria indennità contemplata in detto articolo, con tutte le discriminazioni ivi contemplate.

Siamo dunque per il mantenimento della dizione « in modo diretto o indiretto », che per noi è più incisiva ed agevola in modo non indifferente l'interprete.

Siamo altresì per il mantenimento del secondo comma, perfettamente in armonia con l'impegno assunto dal Governo di varare lo statuto dei lavoratori. Che esso rappresenti una « ineleganza », come ha detto il ministro, non è un gran delitto. Dobbiamo riconoscere che non stiamo facendo alcuna legge perfetta. Ora, a scapito dell'eleganza, è bene che noi assumiamo un impegno preciso, il quale del resto risponde ad un impegno del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Dobbiamo votare per primo l'emendamento Cassiani.

CANNIZZO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNIZZO. Siamo contrari all'emendamento Cassiani perché in esso si mantiene la nullità, che noi avevamo cercato di evitare non già, come sostiene l'onorevole Cacciatore, per ragioni discendenti dal nostro orientamento di politica economica, ma perché riteniamo che questa nullità dia la stura a parecchie questioni giuridiche ed anche a parecchie complicazioni sindacali.

Indipendentemente dalla motivazione adottata, voglio concordare con il ministro che si sostituisce ad una dizione più elegante, quella del modo diretto o indiretto, una che lo è meno, senza evitare per altro una serie

di litigiosità, perché qualsiasi licenziamento che sarà notificato potrà essere sempre impugnato sotto questo profilo.

Per questo motivo, per la certezza del diritto, nell'interesse del lavoratore e nell'interesse dei buoni rapporti dell'azienda, noi voteremo contro l'emendamento.

SPAGNOLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPAGNOLI. Abbiamo ascoltato dal presentatore dell'emendamento, onorevole De Pascalis, che i motivi adottati per modificare il testo della Commissione sarebbero di natura tecnico-giuridica. Si dice da parte dell'onorevole De Pascalis, si ripete dal relatore onorevole Fortuna e dal ministro Bosco che la dizione « indipendentemente dalla motivazione adottata » sarebbe più chiara e quindi offrirebbe motivi di maggiore certezza giuridica a chi deve interpretare questa norma.

Noi invece — ed è sufficiente rileggere il testo dell'articolo 4 per rendersi conto della fondatezza di questi nostri rilievi — formuliamo serie riserve sul terreno proprio della chiarezza e della tecnica giuridica. Basti pensare al fatto che si dice che i licenziamenti determinati da motivi di credo politico, fede religiosa, ecc., sono nulli indipendentemente dalla motivazione adottata. Appare subito chiaro, anche dal punto di vista estetico, che in realtà i motivi che voi adducete, di tecnica giuridica, di chiarezza, di certezza, di validità dal punto di vista dei criteri interpretativi non esistono. A me sembrava invece che la dizione assai più icastica del testo della Commissione fosse, anche dal punto di vista della forma, della estetica della stessa norma, molto più confacente e più chiara.

Il fatto è, onorevoli colleghi, che noi abbiamo la preoccupazione che dietro queste vostre giustificazioni di natura tecnico-giuridica e di estetica giuridica vi siano questioni di natura sostanziale. Infatti, onorevole De Pascalis, a me sembrava che nel momento in cui, con la norma contenuta nel testo unico della Commissione, noi davamo al giudice la possibilità di svolgere un'indagine discrezionale ampia, per valutare nel modo più concreto quale era stato il processo che aveva determinato l'atto del licenziamento, per sapere se la motivazione adottata non coprisse quello che era il reale motivo che aveva determinato il licenziamento, avessimo posto una più efficace garanzia a salvaguardia del principio che con questa norma andiamo a

sancire. Con questa vostra modificazione — che altera un lungo, complesso, aspro processo di sintesi politica e giuridica che, nel corso dei dibattiti della Commissione, ci aveva portato ad architettare una norma che realmente sentivamo, allora, tutelare il lavoratore dai licenziamenti di rappresaglia — ci sembra che voi lanciate un siluro contro l'ampiezza della tutela che intendiamo dare. Quindi non riteniamo che motivi di tecnica e di estetica giuridica siano alla base di questo emendamento; anzi, quando parliamo da un lato di « motivi di credo politico » e dall'altro diciamo: « indipendentemente dalla motivazione adottata », creiamo una grande confusione e diamo luogo a quella incertezza giuridica che voi dite di voler evitare. Pertanto la norma da voi proposta non è idonea, a nostro avviso, a garantire il principio dell'abolizione del licenziamento di rappresaglia, che è appunto lo scopo che noi perseguiamo.

Prendiamo atto della vostra affermazione che i motivi dell'emendamento sono soltanto di carattere formale; ma dobbiamo respingerlo nella nostra sincera preoccupazione che con questa norma si renda la tutela più debole, più fragile, si crei non un principio di certezza giuridica ma semmai un processo di incertezza giuridica, si ingenerino preoccupazioni sulla validità, sulla fermezza, sulla assoluta tutela del lavoratore contro i licenziamenti di rappresaglia.

Proprio per quei motivi che, in sede di Commissione, ci hanno portato ad una elaborazione più completa, più salda, più certa, vi preghiamo, onorevoli colleghi presentatori dell'emendamento, di riflettere. E, questa, la norma più delicata di tutta la legge, la norma che possiamo dire veramente costituisca il punto più avanzato della legge che stiamo per varare. Non vorremmo che sotto lo schermo di una questione di carattere formale, voi introduceste un motivo che viene in parte a smentire quell'impegno che tutti quanti su questo terreno ci siamo assunti in sede di Commissione.

Per questa ragione, sulla prima parte dell'emendamento — quella relativa alla nullità indipendentemente dalla motivazione adottata — noi affermiamo di non poter essere d'accordo e di votare perciò contro l'emendamento.

SULOTTO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SULOTTO. Siamo, contrari alla soppressione del secondo comma dell'articolo 4.

implicita nell'emendamento Cassiani. Noi ci rendiamo perfettamente conto che, dal punto di vista delle conseguenze dirette, il fatto che l'impegno di continuare l'azione legislativa nel campo del lavoro, in modo particolare per quanto riguarda la protezione dei dirigenti sindacali, sia scritto o meno nella legge, non abbia grande rilevanza. Ma vogliamo sottolineare soprattutto l'aspetto politico. Questo impegno era stato chiaramente sancito nel disegno di legge governativo, ed è stato, malgrado tutte le discussioni avvenute in sede di Commissione, riconfermato nel dibattito, anche dopo che la Camera 2 o 3 giorni fa ha votato un ordine del giorno a maggioranza che ribadiva la necessità che il Governo e soprattutto il Parlamento continuassero la loro azione a protezione dei lavoratori nella fabbrica, a tutela dei principi di libertà riconosciuti dalla Carta costituzionale, soprattutto dopo il chiaro ricatto che la Confindustria ha avanzato al riguardo, chiedendo chiaramente al Parlamento e al Governo di non portare più in discussione nelle Assemblee legislative i problemi che riguardano il mondo del lavoro. Il fatto di cancellare ora questo impegno, a nostro giudizio, se non significa, come è stato chiaramente affermato da parte del ministro e sottolineato anche da parte dell'onorevole Fortuna, disimpegno, non ci sembra possa essere spiegato. Se nella realtà di disimpegno non c'è, non c'è nessun motivo di sopprimere il secondo comma dell'articolo 4.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il motivo è chiarissimo: l'impegno politico è stato confermato in tutti i modi. Dal punto di vista giuridico, affermare in una legge che il legislatore farà un'altra legge per la protezione dei diritti sindacali, potrebbe significare che nel frattempo la protezione non c'è, il che indebolirebbe *medio tempore* la situazione sindacale. Dopo le discussioni che sono state fatte e dopo il rafforzamento dell'articolo 4, abbiamo ritenuto che, fermo restando l'impegno politico, il *pactum de contrahendo* del legislatore con se stesso non ha alcun significato e anzi indebolisce i diritti sindacali.

SULOTTO. Onorevole ministro, ripeto che il secondo comma dell'articolo 4 del disegno di legge presentato dal Governo era stato sostenuto in modo netto e chiaro non soltanto da parte nostra, ma anche da parte dell'onorevole Fortuna e di diversi deputati della maggioranza in quanto sottolineava l'impegno di continuare l'azione per arrivare allo statuto dei diritti dei lavoratori. Il fatto stesso

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1966

— ripeto — che il Governo abbia confermato questo impegno, il fatto che l'onorevole Fortuna abbia ribadito che, per quanto riguarda il gruppo socialista, si continuerà l'attività legislativa in questa direzione, tutto ciò conferma a nostro giudizio che sarebbe stato opportuno mantenere e non cancellare il secondo comma dell'articolo 4.

Quindi, anche per questo motivo preghiamo i proponenti di ritirare sia la prima sia la seconda parte dell'emendamento tenendo fermo il testo della Commissione.

RUSSO SPENA, Relatore per la maggioranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO SPENA, Relatore per la maggioranza. L'interruzione del ministro ha dato esatto conto delle ragioni per le quali è più opportuno sopprimere il secondo comma. Aggiungiamo la motivazione di carattere tecnico-giuridico data dall'onorevole Fortuna, per cui dichiarare di voler fare leggi in futuro non è il modo migliore di legiferare, e mi pare che su questo punto non occorra fare ulteriori polemiche.

L'onorevole Spagnoli, per la prima parte dell'emendamento, ha innanzitutto messo in evidenza (a proposito di questo articolo si è parlato di eleganza della legge) che vi è un motivo formale che fa pensare che i termini « motivi » e « motivazione » a così breve distanza l'uno dall'altro suonino realmente male. E allora, se possibile, e con l'accordo del Governo e dei proponenti, si potrebbe dire: « Il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dalla appartenenza ad un sindacato, dalla partecipazione ad attività sindacali ». Le « ragioni » sarebbero anche un termine di più lata estensione del « motivo », e meno tecnico. Quindi la parola « ragioni » potrebbe soddisfare anche l'altra esigenza sostanziale che l'onorevole Spagnoli sottolineava. Per questa esigenza sostanziale però « ragioni » — termine di significato più ampio — va bene, perché in ogni caso noi vogliamo che il licenziamento determinato da questi fatti venga annullato. Quindi, meglio dire « ragioni » che « motivi ».

Ma dire « diretto o indiretto » non significa interpretare la volontà della maggioranza della Commissione, perché ragione o motivo « indiretto » (come l'onorevole Spagnoli sa benissimo) è qualche cosa di più del mascheramento della motivazione. « Indiretto » va al processo logico, alla fonte, a casi precedenti. Tutto questo la Commissione non ha

voluto affermare. La Commissione ha voluto limitare l'indagine al fatto, all'occasione del licenziamento, e ha detto: se questa occasione determinante il licenziamento viola i principi costituzionali di libertà di fede religiosa e di credo politico, il licenziamento è nullo. La parola « indiretto » comporterebbe tutto un esame dello svolgimento del rapporto di lavoro, del comportamento del datore di lavoro, dell'iter del rapporto dall'origine sino al momento del licenziamento, che noi non abbiamo voluto in Commissione punire con la sanzione della nullità.

MICELI. Questa è la vera ragione ?

RUSSO SPENA, Relatore per la maggioranza. Non siamo qui per assumere atteggiamenti capziosi o subdoli, ma dichiariamo lealmente la nostra volontà politica. Noi abbiamo affermato che il licenziamento non deve e non può essere determinato da uno dei motivi indicati nell'articolo 4.

L'onorevole Spagnoli dice che « motivo » dal punto di vista letterale, è un po' in contraddizione con la parola « motivazione » adottata nell'ultima parte. Va bene, sostituiamolo con il termine « ragioni », di più ampia portata. Ma oltre questo non si può andare, altrimenti si violerebbe la volontà della maggioranza della Commissione.

Invito pertanto la Camera a votare per l'emendamento sostitutivo Cassiani con la sostituzione della parola « motivi » con l'altra « ragioni ».

PRESIDENTE. Il Governo accetta questa modifica del testo Cassiani ?

BOSCO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Sì, signor Presidente.

TOGNONI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOGNONI. Preferiamo l'ultima dizione proposta dal relatore, cioè la sostituzione della parola « ragioni » alla parola « motivi ». Dobbiamo però riconfermare la nostra opinione e la nostra posizione sul complesso dell'emendamento, specialmente dopo le dichiarazioni dell'onorevole Russo Spena.

Noi abbiamo detto che non potevamo accettare l'emendamento presentato dopo le motivazioni esposte dall'onorevole Fortuna. Ma le motivazioni fornite ora dall'onorevole Russo Spena sono completamente diverse. Gli onorevoli De Pascalis e Fortuna, infatti, ave-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1966

vano detto che si trattava di una modifica soltanto tecnica, che in sostanza veniva addirittura a migliorare l'articolo 4.

FORTUNA, *Relatore per la maggioranza*. Per noi è così, anche se altri forse possono nutrire speranze diverse.

TOGNONI. È pertanto legittimo che l'opposizione, se tra la maggioranza è possibile riscontrare queste divergenze, mantenga la propria posizione dichiarando di essere favorevole al testo della Commissione.

CACCIATORE, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACCIATORE, *Relatore di minoranza*. Siamo favorevoli al mantenimento del testo della Commissione e contrari all'emendamento Cassiani.

GUERRINI GIORGIO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERRINI GIORGIO. Il relatore per la maggioranza onorevole Fortuna ha dato testé ragione dei motivi per i quali noi siamo favorevoli alla modifica proposta all'articolo 4. Considerate queste argomentazioni, ci rimettiamo al voto della Camera. Tuttavia, a nome del gruppo socialista dichiaro che, almeno in parte, le motivazioni dell'altro relatore per la maggioranza, onorevole Russo Spina, non ci trovano concordi. Abbiamo accettato l'emendamento Cassiani con la convinzione che esso non alterasse l'economia dell'intero articolo, cioè che non ne variasse la sostanza, dovendosi detto emendamento considerare piuttosto come un chiarimento di natura tecnico-giuridica.

Infatti, indipendentemente dalle ragioni che risulteranno nella lettera di licenziamento, noi affermiamo che il giudice dovrà avere sempre ampio spazio di indagine in ordine al rapporto di lavoro, al fine di accertare se la causa che ha dato origine al licenziamento sia di natura politica o invece si riferisca alle ipotesi di cui all'articolo 3.

Con queste precisazioni, il gruppo socialista voterà a favore dell'articolo 4 con la modificazione proposta dall'onorevole Cassiani.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cassiani, modificato con il subemendamento della Commissione, sostitutivo dell'intero articolo 4:

« Il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall'appar-

tenenza ad un sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacali è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata ».

(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, è approvato).

Sono così preclusi gli altri emendamenti all'articolo 4.

Si dia lettura dell'articolo 5.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 6.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« Il licenziamento deve essere impugnato dal prestatore di lavoro, a pena di decadenza, entro 40 giorni.

Il termine di cui al comma precedente decorre dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento.

A conoscere delle controversie derivanti dall'applicazione della presente legge è competente il pretore ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Santagati, Galdo, Cruciani e Franchi hanno proposto, al primo comma, di sostituire le parole: « entro quaranta giorni », con le parole: « entro novanta giorni ». Poiché non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgere questo emendamento.

Gli onorevoli Cacciatore, Alini, Naldini, Pigni, Raia, Bernardi e Luzzatto hanno proposto di sopprimere, al secondo comma, le parole: « ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento ».

CACCIATORE, *Relatore di minoranza*. Rinunziamo a svolgere questo emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Coccia, Tognoni, Assennato, Abenante, Bavetta, Biagini, De Florio, Luigi Di Mauro, Giulietta Fibbi, Guidi, Leonilde Iotti, Lama, Mazzoni, Novella, Pellegrino, Giuseppina Re, Rossinovich, Sacchi, Sforza, Spagnoli, Sulotto, Venturoli

e Zoboli hanno proposto di sostituire il primo comma con il seguente:

« Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro tre mesi dalla ricezione della sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale »;

e di sostituire il terzo comma con il seguente:

« A conoscere delle controversie derivanti dalla applicazione della presente legge è competente il pretore che, nella prima udienza, sente le parti personalmente, esperisce il tentativo di conciliazione e, qualora questo non riesca, emette con ordinanza esecutiva, assunte quando occorra sommarie informazioni, provvedimenti sulla continuazione, in pendenza del giudizio, del rapporto di lavoro. Il giudizio si svolgerà, per il prosieguo, secondo le norme dettate dagli articoli 429 e seguenti del codice di procedura civile e con esenzione, per tutti i documenti ed atti, da bollo, tasse ed imposte di qualsiasi natura ».

L'onorevole Coccia ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

COCCIA. Con il nostro emendamento sostitutivo al primo comma, che è composto di due parti, solleviamo due distinte questioni. Da un lato chiediamo che il termine dell'impugnativa non si esaurisca nel breve volgere di 40 giorni, ma, al contrario, nel periodo più lungo di tre mesi.

Non a caso proponiamo questo periodo di tre mesi, ma in sintonia con la sistematica dell'istituto della decadenza in materia di diritti nascenti da rapporti di lavoro, come, del resto, prescrive l'articolo 2113 del codice civile.

La seconda parte attiene alle modalità dell'esperimento dell'impugnativa da parte del lavoratore, che noi riteniamo vada intesa come inequivocabile manifestazione di volontà da parte del lavoratore.

Due ragioni fondamentali sorreggono il nostro emendamento. Quanto alla prima parte di esso, noi proponiamo un termine più lungo, in modo da rendere più agevole l'esperimento dell'impugnativa.

A ciò siamo indotti dall'esperienza professionale e sindacale che ci porta a considerare come, in generale, i lavoratori si trovano sovente ad incorrere in decadenze o prescrizioni per ignoranza o per altri motivi,

tutti del resto pienamente comprensibili sul piano umano. Per queste considerazioni riteniamo più opportuno stabilire un termine che consenta l'esercizio dell'impugnativa in maniera non difficoltosa, specie in un aspetto fondamentale del rapporto di lavoro qual è il licenziamento. Infatti non vediamo perché, se il nostro codice civile prevede tre mesi per impugnare transazioni o rinunzie, non si debba prevedere il termine di tre mesi per impugnare il licenziamento.

Questo non vuol dire che noi vogliamo facilitare il sorgere, a distanza di tempo notevole dal momento del licenziamento, delle controversie, come l'onorevole Russo Spena, in fondo, sostiene, in contrario avviso a noi; ma vogliamo, d'altro canto, far sì che i lavoratori possano realmente esercitare in modo più agevole il loro diritto all'impugnativa.

La seconda ragione che sorregge il nostro emendamento è l'esigenza di evitare che nel silenzio della legge venga a formarsi, come riteniamo, fatalmente e naturalmente, una giurisprudenza analoga a quella che, come è noto, si è venuta a formare sull'istituto della decadenza previsto all'articolo 2113 del codice civile, che prevede l'impugnativa in materia di transazioni e rinunzie per diritti nascenti dal rapporto di lavoro.

Come è noto, infatti, la Cassazione ha statuito, ed è giurisprudenza ormai consolidata, che l'impugnativa può essere fatta valere solo adendo le vie giudiziarie a mezzo di citazione, e non quindi a mezzo di qualsiasi atto o scritto idoneo a manifestare la volontà del lavoratore, come, al contrario, ha stabilito in materia di prescrizioni di crediti di lavoro.

È evidente che, laddove la formulazione attuale permanesse, la medesima giurisprudenza verrebbe inevitabilmente a formarsi in ordine all'articolo 6. Evidentemente, in questa maniera non si contribuirebbe a diminuire la litigiosità in materia di lavoro, ma ad incentivarla. È evidente altresì che questa giurisprudenza ha reso estremamente difficoltoso, come tutti sanno, l'esercizio del diritto alla impugnativa in ordine alle iugulatorie transazioni di cui profitta, come tutti sanno, la maggioranza dei datori di lavoro. È notorio, d'altra parte, come l'esercizio dell'azione legale entro tre mesi dalla sottoscrizione di scritture private è reso arduo da diversi fattori e pone in posizione di inferiorità il lavoratore; al contrario il datore di lavoro, nella sistematica del diritto positivo, si avvantaggia, per altro verso, di numerose prescrizioni presuntive di favore che può far valere comodamente.

Pertanto, lasciando inalterato il testo della Commissione, verremmo a consentire il perpetuarsi di un simile indirizzo giurisprudenziale in un tema che afferisce al diritto alla permanenza nel posto di lavoro ove il licenziamento sia ingiustificato o nullo; cioè pertanto in materia di diritto che per eccellenza deve essere considerato indisponibile e, per conseguenza, un diritto primario del lavoratore.

Noi riteniamo dunque che l'esperimento della impugnativa nel termine di quaranta giorni indubbiamente renderà estremamente difficile, come abbiamo detto, l'esercizio dell'impugnativa stessa e che, nelle condizioni in cui sappiamo si muovono lavoratori ed in cui, diciamo francamente, si muovono anche gli uffici vertenziali e sindacali, non sarà certo un mezzo per agevolare il ricorso all'esercizio dell'impugnativa. Si impone pertanto l'esigenza di affermare la possibilità di consentire l'impugnativa attraverso un idoneo atto scritto, chiaramente volto a manifestare la volontà del lavoratore. In tale modo noi veniamo anche a recepire la giurisprudenza che si è venuta a consolidare in tema di messa in mora dei datori di lavoro per i crediti di lavoro.

Queste le ragioni essenziali che sorreggono il nostro emendamento, che noi consideriamo estremamente apprezzabili, meritevoli di riflessione da parte dei colleghi, e da parte di chiunque abbia un minimo di esperienza professionale in materia di contenzioso del lavoro, e pertanto noi chiediamo che venga accolto perché, a nostro giudizio, risponde agli insegnamenti dell'esperienza ormai ventennale del movimento sindacale italiano nella sua battaglia in difesa dei diritti del lavoratore.

Sull'emendamento sostitutivo al terzo comma, il discorso da farsi non è semplice, ma complesso, investendo una materia così ricca e interessante per il mondo sindacale e del lavoro.

Siamo in tema di competenza per materia funzionale demandata al giudice ordinario. Ora si impone al legislatore, proprio in considerazione del carattere della lite che viene ad instaurarsi e che verte su di un diritto primario indisponibile del lavoratore, diritto alla stabilità del posto di lavoro (che non può essere compromesso dall'esercizio del diritto di libertà di pensiero, che il lavoratore, come uomo civilmente impegnato, come associato sindacale, deve far valere per vedere concretizzata nella realtà la propria pari dignità sociale affermata dalla Costituzione), di prevedere un meccanismo procedurale, o quanto

meno la prima fase della procedura giudiziaria volta a configurare una idonea ed efficace tutela giurisdizionale, che abbia come fine quello di garantire il bene che è oggetto di questa legge, la stabilità del posto di lavoro e quella pari dignità sociale cui accennavamo, nelle more del giudizio.

Ora è evidente che tale fine non si raggiunge, a nostro avviso, con il mero richiamo alla competenza del pretore a conoscere delle controversie nascenti dall'applicazione della legge.

D'altra parte è universalmente nota la crisi che attraversa la nostra giustizia ed in particolare la nostra giustizia base, la giustizia del pretore e del conciliatore, che è quella più direttamente investita dalla crisi del nostro sistema giudiziario, come del resto autorevolmente è stato affermato nella relazione della Commissione governativa per la riforma dell'ordinamento giudiziario, stesa dal professor Sabatini.

Pertanto è stato certamente giusto affidare la conoscenza di queste controversie ad un giudice unico che per sua natura è democratico e popolare e, nella previsione anche costituzionale, destinato a svilupparsi come giudice anche elettivo oltre che ordinario, giudice municipale, giudice di pace, e che è senza dubbio un organo che teoricamente ha una maggiore snellezza e rappresenta per altro il primo grado di giurisdizione.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Non ho capito una sua frase. Ella ha detto che il giudice unico è democratico; forse, il giudice collegiale non sarebbe democratico?

COCCIA. No; intendevo dire che il giudice di prima istanza conosce la grande maggioranza delle liti, ha un più stretto contatto con la pubblica opinione e, come tale, ha una maggiore investitura democratica. Non mi sarei assolutamente permesso di stabilire una arbitraria discriminazione fra la democraticità del giudice di prima istanza e quella del giudice di seconda istanza.

Dicevo, dunque, che questo giudice, proprio perché impegnato per sua natura a rendere giustizia alla maggioranza dei cittadini, oggi appare, però, impigliato da una pendenza giudiziaria in costante aumento e da un rito procedurale ordinario non più rispondente alle mutate condizioni economiche e sociali del paese. Queste sono parole del professor Sabatini, ed è un giudizio oggi largamente condiviso che acquista dunque un valore decisivo nella competenza per mate-

ria, come il contenzioso del lavoro, che attiene nel nostro caso a un bene, quale è il posto del lavoro, la cui tutela, il cui mantenimento non possono essere assicurati con l'espletamento dell'attuale *iter* giudiziario, poiché, se non si prevede un rito speciale direttissimo, caratterizzato dalla immediatezza, dalla oralità e dalla concentrazione dei mezzi processuali, nelle more del giudizio, la tutela di questo bene, a nostro avviso, si vanifica. Infatti, attualmente assistiamo a una contrazione delle liti in generale, per effetto dell'onerosità delle liti stesse, e ad un prolungamento delle vertenze per effetto dell'aumento della pendenza sopravvenuta su quella esaurita, il che determina una media di durata delle liti nelle preture, che, secondo le più ottimistiche previsioni dell'« Istat », va da un anno e mezzo a tre anni. Nel nostro caso, poiché il giudizio comporta una laboriosa istruttoria, accertamenti e prove testimoniali, verteremmo senza dubbio nell'ipotesi più pessimistica.

Non è chi non veda, dunque, come una durata siffatta non si concili certo con la tutela della stabilità del posto di lavoro, che è l'unica fonte del reddito del lavoratore. Il licenziato non può aspettare che questo laborioso *iter* giunga alla sua conclusione secondo il suo corso ordinario.

Non già richiamandosi alla pura competenza pretoria ordinaria si semplifica l'*iter* processuale, come afferma l'onorevole Russo Spena a pagina 12 della sua relazione, in ordine all'articolo 6; ma, a nostro avviso, modificando e prevedendo una nuova istruttoria e concedendo più larghi poteri di disponibilità al giudice nel contraddittorio delle parti, volti ad ottenere come immediato risultato la continuazione del rapporto di lavoro, in corso di giudizio. Il tutto sulla base di un convincimento rapidamente formatosi nel giudice, sulla base degli atti e dell'esperito tentativo di conciliazione, che, anche se negativo, è sempre tuttavia frutto di un interrogatorio libero, quindi di un accertamento; frutto quindi anche di una visione di memorie, di documenti, di una acquisizione di elementi probatori fin dalla prima udienza.

Con questo nostro emendamento sentiamo di raccogliere le preoccupazioni e gli allarmi giustificati che sono emersi nel corso della discussione, che sono stati avanzati da molti colleghi — in particolare dai colleghi della C.I.S.L. — che non possono risolversi in una manifestazione di esclusiva sfiducia nel giudice o di ripulsa nella giustizia del lavoro o di esclusiva preferenza per il contenzioso arbitrale o sindacale. Partendo, invece, dal

riconoscimento che la tutela più sicura e certa dei diritti costituzionali del lavoratore risiede nel giudice ordinario, che sa ed ha saputo tutelarli, noi vogliamo con questa legge offrire una soluzione idonea a superare le lungaggini del giudizio, il regime delle eccezioni defatigatorie, l'istituto del rinvio delle udienze, che va, per ognuna di esse, da un minimo di un mese fino a 4 o 5 mesi, come accade nelle preture di Roma e di altre grandi città; e inoltre l'onerosità del giudizio e i termini che, a nostro avviso, sono molto lunghi. Il tutto perché il lavoratore non può attendere la giusta e dotta sentenza dopo alcuni anni dal licenziamento irrogato; e perché, in conseguenza, verrebbe quanto meno scoraggiato dal ricorrere alla giustizia.

Le soluzioni processuali che offriamo sul piano istruttorio superano le preoccupanti considerazioni che sono state qui espresse. In conseguenza, noi prevediamo una prima fase del giudizio di trattazione e di istruttoria che si concluda con un'ordinanza esecutiva, avente per oggetto provvedimenti atti a garantire, in pendenza del giudizio, la continuazione del rapporto di lavoro. Il tutto, pertanto, si esaurirebbe nell'arco della sola prima udienza e costituirebbe un grande passo avanti sul piano istruttorio.

Ai critici della nostra impostazione rispondiamo che questa soluzione non turba neanche la sistematica del nostro codice di procedura civile. Infatti, il nostro rito attuale, allorché si controversa su diritti patrimoniali, bene ha saputo prevedere istituti similari caratterizzati da quella tempestività e immediatezza che la tutela del bene esige. Si veda, in tema di sfratto, come il codice di rito preveda nella prima udienza l'emissione dell'ordinanza di convalida dello sfratto per il locatore moroso o inadempiente, a tutela del proprietario di case, con l'immediata esecuzione del provvedimento.

Così in materia possessoria, ove il possesso di immobili sia solo turbato o attentato, il pretore, sulla base di sommarie informazioni, emette i provvedimenti temporanei a tutela del possesso, reintegrando — si badi — il possessore nella pienezza dei suoi diritti, come viene espressamente previsto in una prima fase del giudizio.

Del pari nei procedimenti in materia di famiglia e di stato sono previste procedure speciali proprio in considerazione del bene oggetto della controversia. Si pensi ai crediti alimentari ed alla necessità di garantire l'immediatezza della loro salvaguardia.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1966

A questa *ratio* rispondono anche i provvedimenti ingiuntivi e cautelari.

Orbene, se il nostro codice di procedura civile del 1942 ha previsto procedimenti atti a garantire le proprietà immobiliari e i beni privatisticamente intesi, ben potrà il legislatore repubblicano introdurre un rito speciale per controversie che discendono dall'applicazione di una legge che vuole tutelare il lavoro, su cui è fondato lo Stato. Questa introduzione di norme varrà come elemento stimolante e sollecitatore di una riforma generale del rito del lavoro. In questo modo daremo concretamente una risposta positiva, una soluzione agli interrogativi ed alle preoccupazioni circa la cognizione di queste controversie da parte del giudice ordinario. Questo contribuirà ad avviare a soluzione l'evoluzione della stessa figura del magistrato del lavoro verso l'istituzione di un giudice nuovo, nell'ambito costituzionale, non solo onorario, elettivo, ma in possesso di adeguati requisiti.

Non ci si risponda che a queste esigenze si provvederà nell'ambito della riforma del codice di procedura civile, perché la legge viene approvata per tutelare ora, subito e bene, con ogni garanzia il lavoratore e quindi anche in sede giurisdizionale.

Tecnicamente prevediamo: 1) una sola prima udienza, ove vengano sentite le parti personalmente, e non come ora accade, che sia destinata ad uno scambio di memorie; 2) l'esperimento contestuale del tentativo di conciliazione, ora non previsto nella prima udienza ed in ogni caso facoltativo; 3) ordinanza, in caso di esperimento negativo del tentativo di conciliazione, del giudice sulla base di sommarie informazioni, in pendenza di giudizio, con l'adozione di misure atte ad assicurare la continuazione del rapporto di lavoro. Per il resto varranno gli articoli 429 e seguenti del codice di procedura civile.

Da ultimo non posso non accennare, sia pure brevemente, al richiamo non pleonastico o superfluo che noi facciamo alla legge n. 319 del 1958, il cui contenuto vogliamo sia espressamente riportato, perché oltre tutto si riferisce alle difficoltà di adire le vie giudiziarie oggi esistenti nel mondo del lavoro e precisamente all'onerosità dei giudizi. Essa, onorevole ministro, come nel corso di tre o quattro anni, il costo dei giudizi sul lavoro è tornato ad avvicinarsi a quello dei giudizi civili di diritto privato, mentre viene disattesa e violata la legge n. 319 e addirittura si arriva a giustificare questa violazione del-

l'esenzione da ogni tassa, bollo o diritto, invocando il codice postale.

Per queste considerazioni, che riteniamo siano condivise non soltanto dalla nostra parte, ma anche dalla pubblicistica e dalla dottrina più moderne, crediamo che il nostro emendamento debba essere approvato.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 6?

FORTUNA, Relatore per la maggioranza. Ritengo che l'emendamento Coccia sostitutivo del primo comma possa essere accolto, purché i tre mesi ivi previsti vengano ridotti a 60 giorni, che è un termine intermedio tra 40 e 90 giorni.

Concordo invece con la seconda parte dell'emendamento stesso, in considerazione delle incertezze interpretative originate dall'articolo 2113 del codice civile. Vi è stata tutta una serie di casi in cui i lavoratori hanno perso la possibilità di impugnativa proprio per l'incertezza dello strumento processuale; una tendenza giurisprudenziale ha ritenuto che il mezzo fosse esclusivamente l'impugnazione a mezzo di avvocato e a citazione diretta, il che fra l'altro comportava una serie di spese inutili e di aggravii che il lavoratore non è in grado di sopportare. Per l'impugnazione è sufficiente la manifestazione della volontà di impugnare in modo certo senza necessità che il lavoratore, nel momento in cui è privato del suo lavoro ed è posto nella impossibilità di tirare avanti la famiglia, sia costretto a recarsi da un avvocato per rendere efficace il ricorso alla legge.

Pertanto siamo favorevoli all'emendamento Coccia sostitutivo dell'intero primo comma con la riduzione del termine a 60 giorni.

Sono invece contrario a tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

BOSCO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Anch'io sono favorevole a prolungare i termini previsti da 40 a 60 giorni. Non sono favorevole al termine di tre mesi perché, se è esatto — come ha dichiarato il presentatore dell'emendamento — che bisogna fare il possibile per abbreviare la procedura, è evidente che allungando i termini dell'impugnativa noi allontaniamo la risoluzione della vertenza.

Non ho difficoltà ad accettare il termine di 60 giorni per quanto io ritenga che non sia il caso di riferirsi a leggi del 1940 o del 1942, a leggi cioè di un tempo in cui il la-

voratore non aveva, come oggi ha, la consapevolezza dei propri diritti e la capacità di difendersi.

Quanto alla formula, non è che io contesti, onorevole Fortuna, l'opportunità di dare ingresso anche ad altre forme di atti scritti di impugnativa, purché da questi risulti chiaramente la volontà dell'impugnativa. Nell'emendamento sostitutivo al primo comma si dice: « Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro tre mesi dalla ricezione della sua comunicazione con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale » (e su questo concordo) « idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale ». Questa è una formula vaga. Che cosa significa parlare di volontà del lavoratore in senso generico? Occorre parlare di volontà di impugnare il provvedimento, anche perché l'organizzazione sindacale può limitarsi a inviare una lettera di protesta nella quale non viene precisato qual è il vero intento del lavoratore. Noi vogliamo (ed in questo siamo d'accordo) che la volontà di impugnativa deve essere ritenuta idonea in qualsiasi forma essa sia manifestata. Però non si deve trattare di un atto generico: deve trattarsi di un atto che abbia come contenuto la volontà del lavoratore di impugnare l'atto. In questo senso posso accettarlo.

FORTUNA, *Relatore per la maggioranza*. Convengo con le sue considerazioni, onorevole ministro.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Quindi propongo la seguente nuova formulazione: « Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso ».

COCCIA. Aderisco a questo testo.

GUERRINI GIORGIO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERRINI GIORGIO. Il gruppo socialista voterà a favore del primo emendamento Coccia nella nuova formulazione per le considerazioni svolte dall'onorevole relatore Fortuna, tanto più dopo la precisazione dell'onorevole ministro. Ci sembra che l'articolo 6 così

modificato risponda meglio alle esigenze dei lavoratori e valorizzi anche le organizzazioni sindacali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Coccia nella nuova formulazione concordata:

« Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso ».

(È approvato).

Gli emendamenti Santagati e Cacciatore sono così preclusi.

Onorevole Coccia, mantiene il suo emendamento sostitutivo del terzo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

COCCIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 con le modifiche testé approvate.

(È approvato).

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che la III Commissione (Esteri) nella seduta di stamane in sede legislativa ha approvato i seguenti disegni di legge:

« Contributo al programma ampliato di assistenza tecnica ed al fondo speciale delle Nazioni Unite per l'anno 1965 » (2913);

« Partecipazione ai piani di sviluppo economico e sociale della Somalia nell'anno 1965 » (2948);

« Concessione alla Repubblica somala di un contributo per il pareggio del bilancio 1965 e per altre occorrenze » (*Approvato dalla III Commissione del Senato*) (2962).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 7.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« Quando il prestatore di lavoro non possa avvalersi delle procedure previste dai contratti collettivi o dagli accordi sindacali, può

promuovere, entro venti giorni dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento, il tentativo di conciliazione presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Le parti possono farsi assistere dalle associazioni sindacali a cui sono iscritte o alle quali conferiscono mandato.

Il relativo verbale di conciliazione, in copia autenticata dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, acquista forza di titolo esecutivo con decreto del pretore.

Il termine di cui al primo comma dell'articolo precedente è sospeso dal giorno della richiesta all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione fino alla data della comunicazione del deposito in cancelleria del decreto del pretore, di cui al comma precedente o, nel caso di fallimento del tentativo di conciliazione, fino alla data del relativo verbale.

In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione di cui al primo comma le parti possono definire consensualmente la controversia mediante arbitrato irrituale ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Sulotto, Assennato, Abenante, Bavetta, Biagini, Coccia, De Florio, Luigi Di Mauro, Giulietta Fibbi, Guidi, Leonilde Iotti, Lama, Mazzoni, Novella, Pellegrino, Giuseppina Re, Rossinovich, Sacchi, Sforza, Spagnoli, Tognoni, Venturoli e Zoboli hanno proposto, al primo comma, di sostituire le prime tre righe con le parole: « il prestatore di lavoro può »;

e di aggiungere, sempre al primo comma, dopo le parole « può promuovere », le seguenti: « o personalmente o a mezzo della organizzazione sindacale di sua scelta ».

L'onorevole Sulotto ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

SULOTTO. Desidero rivolgermi in modo particolare ai colleghi relatori ed al ministro, in quanto ho la sensazione che se non si risolve la questione affrontata attraverso il primo emendamento da noi presentato, verrà a crearsi una situazione di scarsa chiarezza in relazione alla organicità della legge, non solo, ma anche un problema di merito.

Le prime tre righe dell'articolo recitano testualmente: « Quando il prestatore di lavoro non possa valersi delle procedure previste dai contratti collettivi o dagli accordi sindacali, può promuovere », ecc.; noi abbiamo dichiarato in tutto il corso del dibattito in Commis-

sione (e abbiamo anche avanzato una serie di emendamenti che sono stati accolti in altri articoli e nello stesso articolo 7) che questo non deve essere assolutamente interpretato come un tentativo di provocare una divisione fra lavoratori che possono e quindi devono utilizzare l'accordo sindacale, in quanto iscritti alle associazioni sindacali, e gli altri lavoratori che devono invocare la legge in quanto non tutelati dall'accordo sindacale.

Si è inteso superare questa distinzione nel momento in cui è stato modificato sostanzialmente in Commissione l'articolo 12 del testo del Governo (corrispondente all'articolo 11 del testo della Commissione) sopprimendone il secondo comma e stabilendo poi in un altro articolo (articolo 12 del testo della Commissione): « Sono fatte salve le disposizioni di contratti collettivi e accordi sindacali che contengano, per la materia disciplinata dalla presente legge, condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro ». D'altra parte, al secondo comma di questo stesso articolo 7 si stabilisce che « le parti possono farsi assistere dalle associazioni sindacali a cui sono iscritte o alle quali conferiscono mandato ». Quindi attraverso questo secondo comma dell'articolo 7 e attraverso l'articolo 12 del testo della Commissione abbiamo riconosciuto a tutti i lavoratori il diritto di scegliere tra le procedure previste dagli accordi sindacali e la legge, fatte salve, ripeto, le condizioni di maggior favore stabilite da contratti collettivi e accordi sindacali.

Ora, se non eliminiamo le prime tre righe dell'articolo 7, modificando l'inizio del primo comma del modo da noi proposto, cioè: « Il prestatore di lavoro può promuovere... », possiamo far sorgere alcuni dubbi e offrire anche il pretesto a contestazioni per quanto riguarda il merito. Infatti dobbiamo assolutamente evitare che nel lavoratore possa sorgere il dubbio se egli debba servirsi obbligatoriamente della procedura sindacale, ovvero se possa servirsi, a sua discrezione, della procedura sindacale o della legge: tanto più, ripeto, che questa sua facoltà di scelta è stata sancita nell'articolo 12 del testo della Commissione e nel secondo comma dell'articolo 7. Ho accennato anche a questioni che potrebbero sorgere riguardo al merito. Infatti, interpretando alla lettera queste prime tre righe dell'articolo, qualora il lavoratore possa avvalersi di accordi interconfederali e non se ne avvalga optando per la legge, potrebbero addirittura sorgere delle contestazioni per il fatto che egli abbia fatto ricorso alla legge anziché all'accordo sindacale. Pertanto, pro-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1966

prio per dare organicità alla legge ed essere coerenti con quanto abbiamo sempre sostenuto nel corso del dibattito, ritengo che queste prime tre righe vadano soppresse, stabilendo chiaramente che il lavoratore in senso lato può valersi della legge e ovviamente, in base al successivo articolo 12, dell'accordo sindacale quando lo ritenga opportuno.

Ritengo che l'altro emendamento non necessiti di illustrazione. Tenendo conto della prassi che si è instaurata per tutte le controversie di lavoro, in modo particolare per i licenziamenti, mi limito a proporre che il lavoratore licenziato possa promuovere il tentativo di conciliazione o personalmente o a mezzo della propria organizzazione sindacale o comunque di una organizzazione sindacale di sua fiducia; in altre parole, chiedo che la procedura non debba obbligatoriamente essere portata avanti dal lavoratore, ma da lui stesso o dall'organizzazione sindacale di sua fiducia.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cannizzo, Giomo, Cantalupo, Zincone e Cottone hanno proposto, al primo comma, di sostituire le parole: « Quando il prestatore di lavoro non possa avvalersi delle procedure previste dai contratti collettivi o dagli accordi sindacali », con le altre: « Il lavoratore dipendente da azienda nei confronti della quale non siano applicabili contratti collettivi o accordi sindacali ».

L'onorevole Cannizzo ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CANNIZZO. L'emendamento è diretto a far sì che vi sia una certezza di rapporti nei contratti collettivi, perché molte volte può accadere che alcuni sindacati stipulino contratti collettivi, ma poi al momento in cui i contratti stessi devono essere applicati risulta che non sono iscritti determinati operai. Per ovviare a questo inconveniente proponiamo che la procedura dettata dalle successive norme venga adottata soltanto quando non possono essere applicati i contratti collettivi (e con questo rispondiamo anche alle osservazioni fatte dall'onorevole Sulotto allorché ha svolto il suo emendamento).

Noi riteniamo che, quando in pratica si è raggiunto un accordo collettivo, le procedure da seguire per far valere determinati diritti non debbano diversificarsi fra loro. Colui che ha firmato un contratto collettivo che prevede l'arbitrato non può essere messo nella condizione di adire l'autorità giudiziaria, se lo vuole, ovvero di ricorrere alle procedure previste dal contratto collettivo. Questo sarebbe evi-

dentemente contrario non soltanto alla certezza del diritto, ma anche all'uguaglianza dei cittadini prevista dall'articolo 3 della Costituzione.

Ora, vorremmo rovesciare la situazione e stabilire che non già dalla appartenenza al sindacato del prestatore di lavoro, ma dal fatto che una determinata impresa ha sottoscritto un contratto collettivo derivi l'obbligo per i suoi operai di rispettare le clausole arbitrali previste dal contratto stesso; in altri termini, anche sotto il profilo della legittimità costituzionale, sancire che chi appartiene ad un sindacato, che ha accettato una clausola compromissoria disponendo liberamente e contrattualmente, si è vincolato; ma se un lavoratore affermasse di non essere iscritto al sindacato, la prova sarebbe diabolica per il datore di lavoro. La certezza del diritto, relativamente all'obbligo di seguire determinate procedure, risulta assai meglio tutelata se l'obbligo stesso si fa derivare dall'appartenenza del datore di lavoro al gruppo di industrie o di aziende che hanno sottoscritto il contratto collettivo, perché è più facile e più certa l'indagine, anziché dalla appartenenza dell'operaio a un determinato sindacato. Perciò noi abbiamo proposto questa modifica all'articolo 7.

Non ci pare poi di poter essere d'accordo con quanto ancora ha detto l'onorevole Sulotto, perché non si possono scegliere due vie per far valere i propri diritti. Purtroppo spesso avviene che, quando si è iniziato un giudizio, il prestatore di lavoro dichiara di non appartenere al sindacato, la qual cosa non può naturalmente contribuire né giovare a far sì che ci possa essere certezza giuridica, ed una seria base nelle contrattazioni collettive.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Sacchi, Sulotto, Assennato, Abenante, Bavetta, Biagini, Coccia, De Florio, Luigi Di Mauro, Giulietta Fibbi, Guidi, Leonilde Iotti, Lama, Mazzoni, Novella, Pellegrino, Giuseppina Re, Rossinovich, Sforza, Spagnoli, Tognoni, Venturoli e Zoboli hanno proposto, al primo comma, dopo le parole: « non possa » di aggiungere le seguenti altre: « o non intenda ».

L'onorevole Sacchi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

SACCHI. La ragione dell'emendamento risiede nel fatto che con la presente legge in aggiunta alla procedura prevista dagli accordi interconfederali si introduce una seconda procedura. Non sto qui a dire se sia migliore o peggiore; comunque è certamente diversa.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1966

Ebbene, dal momento in cui vi saranno due procedure, non è giusto imporre con una legge (così come si intende fare con questo articolo) ad una parte di lavoratori (che poi non si capisce bene quali siano: se tutti quelli occupati in aziende associate alla Confindustria, siano essi o no iscritti ai sindacati) l'obbligo di non seguire la procedura prevista dalla legge. Dal momento in cui esistono due diverse procedure il lavoratore deve essere lasciato libero di scegliere la procedura che ritenga più adeguata per il suo caso.

Per esempio, l'accordo interconfederale che regola i licenziamenti individuali, all'articolo 15, dà facoltà all'azienda di richiedere la sospensione del giudizio in sede di collegio arbitrale. Ebbene, facendo ricorso alla facoltà prevista dall'articolo 10 (attualmente divenuto articolo 15) dell'accordo interconfederale, più volte in passato i rappresentanti degli industriali, in sede di collegio arbitrale, quando avvertivano che il presidente avrebbe emesso un lodo negativo nei loro confronti, chiedevano la sospensione del giudizio e rinviavano il tutto alle confederazioni. E questo sia per sfuggire al lodo negativo del collegio, sia anche per trascinare nel tempo la vertenza e costringere così, molte volte, il lavoratore, preso per fame, ad accettare le loro pretese.

Ebbene, può darsi che, per questo motivo od anche per altri facilmente comprensibili, il lavoratore e le organizzazioni sindacali non intendano seguire la procedura prevista dagli accordi interconfederali; ciò che d'altra parte è avvenuto in molti casi anche nel passato allorché si è andati direttamente dinanzi all'autorità giudiziaria saltando di pari passo tutta la procedura prevista negli accordi.

Il lavoratore dev'essere lasciato libero di scegliere: pertanto chiediamo di aggiungere, alle parole « quando non possa », le parole « quando non intenda ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli De Florio, Assennato, Abenante, Bavetta, Biagini, Coccia, Luigi Di Mauro, Giulietta Fibbi, Guidi, Leonilde Iotti, Lama, Mazzoni, Novella, Pelleggrino, Giuseppina Re, Rossinovich, Sacchi, Sforza, Spagnoli, Sulotto, Tognoni, Venturoli e Zoboli hanno proposto di aggiungere, al secondo comma, il seguente periodo: « L'esperimento conciliativo dovrà esaurirsi nel termine di dieci giorni ».

L'onorevole De Florio ha facoltà di svolgere questo emendamento.

DE FLORIO. Sarò molto sintetico, anche perché ritengo che in definitiva il nostro

emendamento possa giustificarsi sulla base di una semplice considerazione. Noi abbiamo trovato fino adesso due termini di decadenza — di cui uno molto rigido — a carico del lavoratore. Il primo è quello fissato dall'articolo 2, in base al quale il lavoratore, qualora non richieda i motivi del licenziamento negli 8 giorni, decade dal diritto di esperire qualsiasi azione a difesa del suo interesse. E questo un termine di decadenza in verità estremamente rigido, su cui sarebbe anche possibile sollevare una questione di legittimità costituzionale, in quanto perfino il codice stabilisce prudentemente un limite all'autonomia negoziale nella prefissione dei termini di decadenza: 8 giorni per la richiesta dei motivi e, adesso, 60 giorni per iniziare il procedimento di contestazione.

E da ritenere che tutto questo sia dettato esclusivamente da un'esigenza di celerità nelle procedure, perché diversamente non si comprenderebbero termini così rigidi.

Però in pratica vediamo che questo galoppo delle procedure su di un percorso di guerra minato da certe scadenze finisce con l'arenarsi in un qualsiasi ufficio provinciale del lavoro per rimanere, come tutti ben sappiamo, in lunga ibernazione.

BOSCO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La scelta della procedura è una facoltà.

DE FLORIO. Proprio perché è una facoltà essa tende a realizzare la via più breve e rapida per la tutela del lavoratore. Via breve però che in pratica può risolversi in una via molto lunga, più lunga talvolta di quella giudiziaria.

Occorre considerare soprattutto che il ricorso all'ufficio provinciale del lavoro non è un'azione giudiziaria ma un semplice lodo arbitrale, un tentativo di conciliazione, che come tale potrebbe esaurirsi in una sola seduta. Non vediamo perché non debba essere inserito in questa legge il principio secondo cui all'ufficio provinciale del lavoro viene prefissato un termine entro il quale attivarsi per rendere veramente celere la procedura di conciliazione.

BOSCO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Sarebbe sempre un termine ordinario.

DE FLORIO. Onorevole ministro, o noi crediamo all'opportunità degli esperimenti di conciliazione che in certi casi conseguono esito positivo, e allora non vediamo perché non si debba obbligare l'ufficio del lavoro ad

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1966

espletare rapidamente queste procedure a tutela del lavoratore; oppure non vi crediamo, e allora il discorso cambia. Ma è evidente che nella prima ipotesi, cioè nel caso in cui crediamo all'utilità di questi tentativi, un termine di 10 giorni può essere tranquillamente fissato.

Per questi motivi confidiamo nell'approvazione del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cacciatore, Alini, Naldini, Pigni, Raia, Bernardi e Luzzatto hanno proposto di aggiungere, dopo il quarto comma, il seguente:

« I termini di cui al primo comma dell'articolo precedente sono del pari sospesi per tutto il periodo di tempo richiesto dallo svolgimento delle procedure previste dai contratti collettivi o dagli accordi sindacali, di cui al primo comma del presente articolo ».

Gli stessi deputati hanno proposto il seguente articolo aggiuntivo 7-bis:

« Nella prima udienza di comparizione il pretore sente le parti personalmente ed esperisce il tentativo di conciliazione. Qualora questo non riesca, emette con ordinanza esecutiva, assunte — in quanto occorra — sommarie informazioni, provvedimenti sulla continuazione del rapporto di lavoro.

Le sentenze emesse dal pretore sono esecutive nonostante gravame.

Tutti gli atti e i documenti relativi ai giudizi o alle procedure di conciliazione previsti dalla legge sono esenti da bollo, tassa di registro e da ogni altra tassa o spesa ».

L'onorevole Cacciatore ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

CACCIATORE, Relatore di minoranza. Lo emendamento aggiuntivo tende semplicemente a sospendere i termini dell'esperimento di conciliazione per tutto il periodo di tempo richiesto dallo svolgimento delle procedure previste dai contratti collettivi o dagli accordi sindacali. È noto che il tentativo di conciliazione non sospende i termini di prescrizione per i crediti di lavoro né tanto meno il termine previsto dall'articolo 2113 del codice civile in caso di impugnativa delle transazioni o delle rinunce.

Evidentemente, nel caso in cui il nostro emendamento non fosse accolto, costringeremo il lavoratore, per evitare la decadenza, a rivolgersi al magistrato, svuotando di qualsiasi significato concreto il tentativo di conciliazione e la possibilità che queste vertenze siano transatte bonariamente.

Circa l'articolo aggiuntivo 7-bis dichiaro di rinunciare al primo e al secondo comma, mentre insisto sul mantenimento del terzo comma, perché con esso si tende a colmare una lacuna della legge. Questa lacuna evidentemente è dovuta al fatto che né la Commissione né il Governo hanno tenuto conto che in ordine a queste vertenze occorre esentare i lavoratori dal pagamento di qualsiasi tassa di bollo e di registro.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Spagnoli, Assennato, Abenante, Bavetta, Biagini, Coccia, De Florio, Luigi Di Mauro, Giulietta Fibbi, Guidi, Leonilde Iotti, Lama, Mazzoni, Novella, Pellegrino, Giuseppina Re, Rossinovich, Sacchi, Sforza, Sulotto, Tognoni, Venturoli e Zoboli hanno proposto di aggiungere, dopo il quarto comma, il seguente:

« I termini di cui al primo comma dell'articolo precedente sono altresì sospesi per il caso in cui il lavoratore si avvalga delle procedure previste dai contratti collettivi o dagli accordi sindacali per il periodo che intercorre tra la data di richiesta di far luogo alla procedura e la data del verbale in cui si attesta il fallimento del tentativo di conciliazione ».

L'onorevole Spagnoli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

SPAGNOLI. Non ho molto da aggiungere agli argomenti illustrati testé dall'onorevole Cacciatore perché il nostro emendamento è in gran parte analogo, appunto, all'emendamento Cacciatore: soltanto noi precisiamo in misura maggiore i termini della sospensione.

La questione della sospensione dei termini ha una ragione di essere molto precisa. E infatti non riusciamo a comprendere perché non vi debba essere detta sospensione allorché il lavoratore ritenga opportuno seguire la procedura dinanzi all'ufficio del lavoro, mentre essa è senz'altro ammessa quando si tratta di seguire una procedura di natura sindacale. Ritengo che non vi sia assolutamente alcun motivo di discriminazione.

Non credo che, se il lavoratore inizia la procedura sindacale con il tentativo di conciliazione, debba necessariamente arrivare fino in fondo e non possa, esperito e non riuscito il tentativo di conciliazione, adire l'autorità giudiziaria anziché il collegio arbitrale.

La cosa è assolutamente possibile. Siamo in una situazione analoga a quella prevista per la procedura davanti all'ufficio del lavoro. Davanti all'ufficio del lavoro, infatti, si avrà un tentativo di conciliazione, poi il lavoratore può decidere se adire l'autorità giudiziaria o

andare all'arbitrato irrituale. Nelle procedure sindacali vi è la stessa situazione.

Se vi è questa analogia fra i due sistemi e le due procedure, per quale motivo vogliamo nell'un caso prevedere la sospensione dei termini, e nell'altro negarla? Creeremmo così una discriminazione a danno del lavoratore il quale adisce le procedure sindacali, e quindi del lavoratore più cosciente, quello iscritto ai sindacati o comunque impegnato nei sindacati; una situazione oltre tutto negativa. Creeremmo inoltre quella situazione cui accennava l'onorevole Sulotto, per cui vi sarebbero dei lavoratori che, in queste condizioni, dovrebbero preferire non iscriversi ai sindacati o di non ritenersi vincolati dagli accordi sindacali, e preferire invece la soluzione dell'ufficio del lavoro. Non mi pare quindi che vi sia alcun motivo particolare che impedisca un puro coordinamento di natura giuridica e formale di una norma già sancita nel progetto della Commissione.

Ripeto, mi rifiuto di credere che il lavoratore che inizia la procedura sindacale, una volta esperito e non riuscito il tentativo di conciliazione, debba essere necessariamente costretto all'arbitrato irrituale. Sarebbe veramente grave se dovessimo avallare una tesi giuridica di questo tipo. Il lavoratore, anche nel caso delle procedure sindacali, deve poter adire l'autorità giudiziaria. È un principio di fondo che ritengo irrinunciabile. Noi, con il nostro emendamento, vogliamo dare al lavoratore quello stesso diritto di veder sospesi i termini che gli è attribuito nel caso in cui invece segua la procedura davanti all'ufficio del lavoro.

Questa è la *ratio* dell'emendamento che, sono convinto, i relatori e il ministro non potranno non accettare, proprio per la logicità delle esigenze cui esso risponde e per evitare discriminazioni che poi si ritorcerebbero a danno della categoria più numerosa di lavoratori, cioè quelli che adiscono le procedure sindacali.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 7?

FORTUNA, Relatore per la maggioranza. La Commissione è contraria all'emendamento sostitutivo Sulotto. La procedura prevista dall'articolo 7, a nostro avviso, è surrogatoria di quella prevista dagli accordi interconfederali e comunque dagli accordi sindacali.

Di fronte alla continua contestazione se questa legge liquida l'autonomia e l'attività

del sindacato oppure se è vero quanto i relatori di maggioranza hanno sostenuto, e cioè che non liquida l'autonomia e l'attività del sindacato ma allarga ed estende le proprie previsioni verso tutti i lavoratori, anche coloro che non sono riusciti ad ottenere con la contrattazione sindacale l'estensione alla propria categoria dei benefici previsti dalla legge stessa, allora il problema — legando questi due elementi — si pone soltanto così: coloro i quali abbiano raggiunto contrattualmente un accordo sindacale in base al quale sia stabilita una procedura particolare prevista nel contratto collettivo e nell'accordo sindacale stesso, hanno la possibilità di seguire questa via.

L'articolo 7 prevede l'ingresso surrogatorio per coloro i quali non possano seguire questa via, o perché il proprio datore di lavoro non è iscritto al sindacato contrapposto, o perché il lavoratore stesso non ritiene di dover essere tutelato in questa maniera.

Sarebbe grave inserire le parole « non intenda », come suggerisce l'onorevole Sacchi con il suo emendamento. In altri termini, noi stabiliremmo per legge una pericolosa discriminazione nei riguardi del lavoratore che rifiuti di appartenere a un sindacato.

In sostanza, le cose stanno così: nel caso di un lavoratore che, per proprie condizioni soggettive (in quanto appartenente a un sindacato che abbia stipulato un contratto collettivo o un accordo sindacale che preveda procedure particolari), o per ragioni indipendenti dalla sua volontà (cioè perché l'impresa presso cui lavora abbia anch'essa possibilità di servirsi di procedure particolari), l'articolo 7 non entra in funzione nei riguardi di questo lavoratore che ha un'altra tutela contrattuale, un'altra tutela in base a un accordo sindacale.

Comunque, per quanto riguarda l'articolo 7 bisogna tener presente che coloro i quali sono iscritti a un sindacato si servono degli accordi sindacali; per gli altri si surroga con l'articolo 7.

SULOTTO. L'accordo sindacale stabilisce che, quando un lavoratore è licenziato in tronco, il datore di lavoro può sospendere la procedura sindacale, ciò che determina procedure impossibili, troppo lunghe. Noi dobbiamo cercare di fare una legge che valga per tutti, lasciando il lavoratore libero di scegliere la via dell'accordo sindacale o della legge. Perché vogliamo discriminare tra lavoratori iscritti e non iscritti al sindacato?

FORTUNA, *Relatore per la maggioranza*. Le leggi sono senz'altro eguali per tutti. Però la legge in discussione ha due caratteristiche. A questo punto si potrebbe dire: il lavoratore liquidi tutti gli accordi sindacali dell'associazione alla quale appartiene. Su questo punto voi sapete quanto abbiamo discusso.

SPAGNOLI. C'è l'articolo 12.

FORTUNA, *Relatore per la maggioranza*. Certo, c'è l'articolo 12 per migliorare le procedure, non per liquidare la forza dei sindacati. Comunque, ripeto, su questo punto abbiamo discusso a lungo, e la maggioranza alla fine ha concordato su una certa impostazione. Pertanto la maggioranza della Commissione è contraria all'emendamento Sulotto. Lo stesso dicasi per il successivo emendamento dell'onorevole Cannizzo, al quale vorrei dire che quanto egli asserisce nel suo emendamento può valere anche per attività specifiche e per la non appartenenza diretta del lavoratore.

La maggioranza della Commissione esprime parere contrario anche nei riguardi del successivo emendamento Sacchi, non ritenendo possibile fare riferimento alle intenzioni del prestatore d'opera.

Per quanto riguarda i successivi emendamenti Sulotto e De Florio, in essi vi sono argomentazioni anche di carattere suggestivo. Però che cosa significa: « può promuovere o personalmente, o a mezzo dell'organizzazione sindacale di sua scelta »? Già oggi il lavoratore licenziato promuove il tentativo di conciliazione o personalmente oppure tramite i suoi avvocati o i suoi consiglieri particolari, oppure lo fa a mezzo dell'organizzazione sindacale. È un problema di mandato.

Che cosa significa questo in concreto? Significa che le organizzazioni sindacali, attraverso questa norma, direttamente ed in proprio gestiscono, anche senza cadere nell'istituto normale del mandato, la procura durante il rapporto processuale?

Non ho visto con estrema chiarezza questa proposizione e perciò non ritengo che la maggioranza della Commissione possa seguire queste indicazioni.

SULOTTO. Ci si può servire del mandato.

FORTUNA, *Relatore per la maggioranza*. Allora si cade nell'ambito dell'istituto del mandato normale; in questo caso però bisognerà avere le rappresentanze qualificate, oppure bisognerà riformare tutta la procedura riguardante il processo del lavoro. Cosa che ha imposto ai lavoratori la liquidazione, ad

esempio, del vecchio articolo 8 proprio perché non ci si sentiva pronti ad un dibattito generale in questo senso. Se valeva la nostra impostazione per l'articolo 8, consentite anche che si faccia un esame generale della rappresentanza e di altri punti del processo del lavoro che è uno dei temi più appassionanti e grossi, che va però valutato nel suo complesso e non inserito così senza aver studiato a fondo tutte le norme.

Emendamento aggiuntivo De Florio al secondo comma: anche qui è suggestiva la proposta di esaurire l'esperimento conciliativo previsto per legge nel termine di dieci giorni. Però si oppongono considerazioni che abbiamo addotto più volte; ad esempio, per cause inerenti alla persona del rappresentante o del lavoratore o del datore di lavoro o per impedimento, per festività o per quanto altro vale per l'istituto della sospensione in generale, i dieci giorni rischiano di essere, come al solito, o troppi o troppo pochi.

Direi che in questo caso un blocco di tal genere, pur rispondendo alla volontà di far presto, potrebbe essere pericoloso, perché basterebbe ad esempio la possibilità da parte del datore di lavoro di non farsi trovare fisicamente in quei giorni perché tutto l'istituto conciliativo verrebbe ad essere posto nel nulla. Pertanto non riteniamo di poter accettare l'emendamento De Florio.

Quanto agli emendamenti Cacciatore e Spagnoli (mi pare che abbiano identico contenuto) siamo di nuovo dinanzi alla stessa interpretazione che abbiamo dato in occasione dell'emendamento Sulotto sostitutivo al primo comma, e cioè, non ritenendo noi di dover imporre, se non come elemento surrogatorio, la legge rispetto agli accordi sindacali, è evidente che non c'è alcuna necessità di sospendere i termini come è stato richiesto.

Siamo invece favorevoli al terzo comma dell'articolo aggiuntivo 7-bis Cacciatore.

PRESIDENTE. Il Governo?

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi associo a quanto ha già detto il relatore circa il mantenimento, nel testo della Commissione, dell'articolo 7, e per ribadire soprattutto che non sono in grado di accettare l'emendamento Sulotto soppressivo delle prime tre righe perché tutto l'indirizzo che ho sottolineato nel mio intervento a chiusura del dibattito generale è quello di mantenere integra l'autonomia dei sindacati e di non attenuarne in alcun modo il potere contrattuale. Evidentemente quando si chiede la soppressione delle prime tre

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1966

righe o si chiede l'aggiunta delle parole: « o non intenda » si dà il diritto di scelta individuale in modo che il lavoratore possa liberarsi dall'adesione ad un accordo sindacale sottoscritto in suo nome dall'associazione sindacale che lo rappresenta. Evidentemente con ciò si viene ad indebolire la forza contrattuale del sindacato. Il Governo non è su questa linea e non accetta quindi gli emendamenti proposti.

Circa il termine di 10 giorni da assegnare agli uffici provinciali del lavoro per la soluzione delle singole vertenze, osservo che si tratterebbe, in ogni caso, di un termine ordinario, mai perentorio. Non si può dire « a pena di decadenza », perché si farebbe il danno del lavoratore. Inoltre, dato il notevole numero delle vertenze del lavoro, che è ben noto a tutti coloro che si interessano di questi problemi, non si può prefissare un termine. Invece, prendo spunto dall'emendamento presentato dai colleghi e non accolto dal Governo come tale, per dichiarare che, quando la legge sarà entrata in vigore, il Ministero richiederà vivamente l'attenzione degli uffici del lavoro affinché queste vertenze conciliative si risolvano nel più breve tempo possibile. Credo che sia più efficace questa misura anziché la predeterminazione di un termine il quale — lo sappiamo *a priori* — non può essere in tutti i casi rispettato.

Per quanto riguarda l'ultima parte dell'articolo aggiuntivo 7-bis, Cacciatore, il Governo è perplesso perché si tratta di un'aggiunta che non è stata esaminata dalla competente Commissione finanziaria e credo che potremmo avere delle difficoltà. Comunque, mi rimetto alla Camera.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Sulotto, mantiene i suoi emendamenti al primo comma, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

SULOTTO. Sì, signor Presidente, e vorrei sottolineare la grave responsabilità che in questo momento ci stiamo assumendo, in omaggio — si dice — all'autonomia sindacale. Attraverso questa legge, miglioriamo in determinati punti e in modo sostanziale l'accordo interconfederale (mi riferisco agli articoli 4 e 10, nonché alla procedura stabilita dall'articolo 7), in quanto, secondo l'interpretazione che il relatore e il Governo hanno data, offriamo al lavoratore non tutelato dall'accordo sindacale la possibilità di utilizzare la legge. Quest'ultimo, infatti, dopo esperita la conciliazione, può decidere tra l'arbitrato, il rituale, e il pretore. Però il lavoratore tutelato dal-

l'accordo sindacale, se inizia la procedura di conciliazione, deve obbligatoriamente, senza alcun appello, accettare la decisione dell'arbitrato; e in quest'ultimo caso si decide di norma senza motivazione alcuna. Per cui, i lavoratori delle grandi fabbriche — e sono la stragrande maggioranza — non avranno possibilità alcuna, in relazione a quella interpretazione, gravissima, che è stata data qui, di approfittare della legge. A meno che non si strappi la tessera sindacale. Questo non significa tutelare e marciare in direzione della autonomia sindacale. Sono convinto che il mio sindacato farà certamente una dichiarazione chiara perché, dal momento che noi tutti diciamo che questa legge è nettamente e chiaramente superiore all'accordo sindacale, voi costringete il sindacato a considerare decaduto l'accordo sindacale.

E costringete i sindacati ad invitare i propri iscritti ad utilizzare questa legge. Dato che rimane quel « non possa », ciò significa stracciare la tessera sindacale. Questo io lo respingo nel modo più aperto, perché vuol dire non marciare nel senso della tutela dell'autonomia sindacale.

FORTUNA, Relatore per la maggioranza. Ella non valuta che l'accordo sindacale potrà migliorare la legge.

SULOTTO. Per adesso è così. Abbiamo fatto una legge che stabilisce un minimo, dal quale il sindacato deve partire per migliorare, attraverso la contrattazione, le posizioni dei lavoratori. Perciò ogni lavoratore deve avere il diritto di opzione, potendo seguire la legge oppure cercare la tutela attraverso l'accordo sindacale. Solo in tal modo si difende l'autonomia del sindacato, tanto più che nell'articolo 12 è stabilito che le clausole di maggior favore conseguite negli accordi sindacali debbono valere. Ma in questo caso valgono solo per i lavoratori che hanno dei vantaggi dalla legge. Ai lavoratori che sono tutelati dall'accordo sindacale noi impediamo di utilizzare la legge. Questa a me pare una discriminazione assurda. La legge deve essere uguale per tutti e in modo particolare deve essere messa a disposizione della parte più avanzata dei lavoratori, che sono iscritti al sindacato.

Nel dichiarare che voteremo a favore dei nostri emendamenti, annunziamo che voteremo contro l'articolo 7, che è lesivo dell'autonomia delle organizzazioni sindacali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Sulotto sostitutivo al primo comma.

(Non è approvato).

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1966

Onorevole Cannizzo, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CANNIZZO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(Non è approvato).

Onorevole Sacchi, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SACCHI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Sulotto aggiuntivo al primo comma.
(Non è approvato).

Onorevole De Florio, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE FLORIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(Non è approvato).

CACCIATORE, *Relatore di minoranza*. Ritiro il mio emendamento aggiuntivo al quarto comma.

PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole Spagnoli insiste per la votazione del suo emendamento aggiuntivo al quarto comma?

SPAGNOLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Onorevole Cacciatore, insiste per la votazione del suo articolo aggiuntivo 7-bis, del quale ha già dichiarato di ritirare i primi due commi? Su questo suo articolo aggiuntivo la Commissione si è dichiarata favorevole, mentre il Governo si è rimesso alla Camera.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ho richiamato l'attenzione della Camera sulla circostanza che, non essendo presente il ministro delle finanze, al quale compete il giudizio tecnico sulla materia, mi rimettevo alla Camera.

CACCIATORE, *Relatore di minoranza*. Desidero solamente ricordarle, onorevole ministro, che in tutte le leggi approvate fino a questo momento (ultima quella sull'equo canone in agricoltura) non abbiamo chiesto alcun parere. Nessun parere è stato chiesto nemmeno quando si è trattato di dare la possibilità al proprietario terriero o al proprietario del fondo urbano di chiedere una nuova riduzione del canone.

PRESIDENTE. Il ministro infatti non entra nel merito.

CACCIATORE, *Relatore di minoranza*. La ringrazio di questa precisazione, signor Presidente.

FORTUNA, *Relatore per la maggioranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNA, *Relatore per la maggioranza*. Per questo articolo 7-bis accettato dalla Commissione, faccio rilevare che la parola «tassa» deve essere sostituita con «imposta». Quindi il testo definitivo dovrebbe essere il seguente:

«Tutti gli atti e i documenti relativi ai giudizi o alle procedure di conciliazione previsti dalla legge sono esenti da bollo, imposta di registro e da ogni altra tassa o spesa».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 7-bis Cacciatore nel testo ora letto.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

«Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versando una indennità da un minimo di cinque ad un massimo di dodici mensilità dell'ultima retribuzione, avuto riguardo alla dimensione dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro ed al comportamento delle parti.

La misura massima della predetta indennità è ridotta a otto mensilità per i prestatori di lavoro con anzianità inferiore a trenta mesi e può essere maggiorata fino a quattordici mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1966

In ogni caso le misure minime e massime della predetta indennità sono ridotte alla metà per le imprese che occupano fino a sessanta dipendenti.

Per mensilità di retribuzione si intende quella presa a base della determinazione dell'indennità di anzianità ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cacciatore, Alini, Naldini, Pigni, Raia, Bernardi e Luzzatto hanno proposto:

di sopprimere l'intero articolo. Gli stessi deputati (primo firmatario Alini) hanno proposto di sopprimere, nel primo comma, le parole: « da un minimo di cinque ad un massimo » e le parole: « avuto riguardo alla dimensione dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro e al comportamentot delle parti »;

di sostituire il secondo comma con il seguente:

«La misura della predetta indennità è ridotta a dieci mensilità per i prestatori di lavoro con anzianità inferiore a trenta mesi ed è maggiorata a quattordici mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni »;

di sopprimere, infine, il terzo comma.

L'onorevole Cacciatore ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

CACCIATORE, Relatore di minoranza. Insisto sull'emendamento interamente soppressivo, che non ho bisogno di illustrare perché la motivazione risulta da tutto quanto abbiamo sostenuto in precedenza. Ritiro invece l'emendamento soppressivo al primo comma e rinuncio a svolgere gli altri due, che evidentemente hanno carattere subordinato rispetto alla proposta interamente soppressiva.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ingrao, Guidi, Miceli, Assennato, Abenante, Bavetta, Biagini, Coccia, De Florio, Luigi di Mauro, Giulietta Fibbi, Leonilde Iotti, Lama, Mazzoni, Novella, Pellegrino, Giuseppina Re, Rossinovich, Sacchi, Sforza, Spagnoli, Sullotto, Tognoni, Venturoli e Zoboli hanno proposto di sostituire l'articolo con il seguente:

« Quando risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo il licenziamento è nullo.

Il provvedimento che dichiara la nullità del licenziamento ordina in ogni caso la prosecuzione del rapporto di lavoro e la corresponsione di tutte le retribuzioni maturate.

Il prestatore di lavoro ha facoltà di scelta fra la continuazione del rapporto e la risoluzione del contratto con il risarcimento del danno da stabilire in relazione alle dimensioni dell'impresa, alla anzianità di servizio da un minimo di 12 a un massimo di 24 mensilità.

L'imprenditore che non consenta al lavoratore di espletare la prestazione di lavoro dovrà corrispondere, oltre alle retribuzioni, una penale aggiuntiva nella misura della metà delle retribuzioni stesse per la durata della perdita del diritto al posto di lavoro.

In caso di trasgressione all'obbligo di reinserimento nel posto di lavoro conseguente alla ipotesi di cui all'articolo 4 della presente legge, sono altresì applicabili le sanzioni previste dall'articolo 388 del codice penale ».

GUIDI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI. L'emendamento costituisce un connotato essenziale delle proposte che noi presentiamo per rendere operante la declaratoria di illegittimità del licenziamento non avvenuto per giusta causa o per giustificato motivo. E in definitiva il grande problema della efficacia della declaratoria di arbitrarietà del licenziamento e si comprenderà quindi che la questione solleva anche il problema della misura dell'efficacia di questa stessa legge. Ecco la ragione della grande attenzione che si è concentrata intorno all'articolo, ecco la ragione per cui in questi mesi tanta parte del mondo del lavoro ha discusso su questa legge e soprattutto su questo suo aspetto, ha criticato le conseguenze che sono state previste a seguito della declaratoria di arbitrarietà del licenziamento e ha anche indicato determinate soluzioni.

Io credo si debba dire anche con grande chiarezza che il complesso delle proposte ha costituito un precedente di grande interesse. Se non è la prima volta, certo non avviene di frequente che proposte di legge siano discusse da decine di migliaia di lavoratori che formulano critiche, e che tecnici e studiosi del diritto abbiano discusso insieme con loro ed abbiano anche presentato soluzioni, quali sono riflesse nel nostro emendamento.

Il discorso è certamente assai chiaro e preciso. Il lavoratore si chiede, a seguito della declaratoria di arbitrarietà del licenziamento, quali saranno le conseguenze, e lo stesso articolo 8 dice in modo chiaro che le conseguenze sono o la riassunzione del prestatore di

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1966

lavoro oppure, in mancanza, il risarcimento del danno, con una indennità da un minimo di 5 a un massimo di 12 mensilità. Ecco una alternativa che costituisce una situazione potestativa per il datore di lavoro, ecco praticamente la conseguenza: per una serie di casi in cui sarà dimostrata l'arbitrarietà, un indennizzo da 5 a 12 mensilità.

Credo che questo sia il punto più importante, decisivo, se davvero vogliamo trarre le conclusioni, anche di notevole interesse, da una serie di presupposti che sono stati riconosciuti come validi nello stesso intervento del ministro. Quando si afferma che il licenziamento arbitrario turba una serie di rapporti sociali, così come si è detto da parte dello stesso ministro, non si può non concludere che, di fronte ad una turbativa così seria, che non soltanto vulnera il diritto del lavoratore, ma ha ripercussioni profonde nel mondo del lavoro, la conseguenza non può essere quella di un indennizzo nella misura da 5 a 12 mensilità. Quando si riconosce che il licenziamento arbitrario offende un bene costituzionalmente garantito come la libertà e la dignità umana, è evidente che la soluzione non può essere configurabile nella misura che viene indicata.

Noi presentiamo, onorevole ministro, una serie di soluzioni, ed in primo luogo affermiamo che la conclusione deve essere quella della nullità, di una declaratoria di nullità del licenziamento non avvenuto per giusta causa o giustificato motivo. Affermiamo inoltre che la conclusione debba portare alla reintegrazione nel posto di lavoro dello stesso lavoratore. Affermiamo altresì il diritto del prestatore d'opera ad esercitare l'opzione fra la reintegrazione nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno, che in questo caso può essere determinato forfettariamente.

Diciamo anche che, di fronte alla richiesta del prestatore di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a precisare le condizioni per il reingresso nella stessa fabbrica; e le conseguenze che discendono dal rifiuto di accogliere la richiesta sono conseguenze di ordine patrimoniale: comportano, cioè, la corresponsione al lavoratore dei diritti economici nonché il pagamento di una penale aggiuntiva nella misura della metà delle retribuzioni dovute al lavoratore stesso. Non si tratta, onorevole ministro, di un doppio: risarcimento del danno e penale aggiuntiva nella misura della metà delle retribuzioni spettanti al lavoratore. Siamo di fronte a un bene giuridico che è protetto e deve essere protetto. La stessa Costituzione, come

abbiamo ricordato, pone la libertà e la dignità del lavoratore come condizione e come limite per la stessa iniziativa privata. Quindi il diritto al posto di lavoro viene riconosciuto come un bene fondamentale, sempre più acquista un valore essenziale, un rilievo particolare nello stesso diritto del lavoro: va ricordato infatti che il diritto al posto di lavoro è oggi acquisito e riconosciuto in una serie di legislazioni.

Per completare la mia illustrazione, ricordo anche che noi prevediamo, in caso di trasgressione da parte del datore di lavoro all'obbligo di reinserimento nel posto di lavoro conseguente all'ipotesi di cui all'articolo 4, che sia applicabile l'articolo 388 del codice penale. Questo riferimento, onorevole ministro, onorevole relatore e onorevoli colleghi, attiene soltanto alle sanzioni, cioè è un richiamo alla legge penale *quoad poenam*, poiché evidentemente il precetto giuridico è diverso: l'articolo 388 prevede infatti casi di dissimulazione o casi anche di frode rispetto all'esecuzione di determinati provvedimenti; in questo caso, viceversa, il precetto giuridico consiste nella trasgressione al dovere di reintegrare nel posto di lavoro il lavoratore a seguito di una interruzione del rapporto ai sensi dell'articolo 4 della presente legge. Vorrei rilevare, per altro, che quest'articolo 388 prevede pene in caso di inattuazione di provvedimenti del giudice non soltanto per ipotesi difformi da questa, ma anche per ipotesi analoghe: per esempio, prevede che possa costituire reato la elusione della esecuzione di un provvedimento del giudice civile che concerna l'affidamento del minore o di altre persone incapaci ovvero prescrivere misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso e del credito. Cioè siamo di fronte ad una vera e propria inattuazione della sentenza civile.

Qui naturalmente il legislatore si preoccupa della mancata esecuzione di provvedimenti cautelari che interessano la proprietà: in questo caso non si hanno scrupoli, non vi sono aforismi latini.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ella sa bene che ero favorevole anche alla riforma del codice penale.

GUIDI. Le sono grato di questa precisazione. Mi auguro che ella sia favorevole in questo caso non alla riforma del codice penale, ma alla estensione di una norma che introduce un elemento di maggiore garanzia: quella maggiore garanzia che ella ha rivendicato di fronte alle fattispecie di cui all'articolo 4, che ella ha voluto indicare, richia-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1966

mandosi alla sentenza della Corte costituzionale, come beni che devono essere particolarmente protetti. Ecco la ragione per cui noi proponiamo di instaurare anche questa gerarchia nella stessa protezione, per cui sia comune la declaratoria di nullità e sia garantita anche questa ulteriore sanzione.

Onorevole ministro, vogliamo sottolineare con il complesso delle proposte contenute nell'emendamento due caratteristiche fondamentali: da una parte una costante nel diritto del lavoro, visto anche dal punto di vista internazionale, cioè l'inserirsi e l'affermarsi di norme di diritto pubblico che fanno sì che il diritto del lavoro si differenzi sempre più dal diritto privato. Questa è una costante ed ella, onorevole ministro, che è studioso di materia comparata, sa perfettamente che questa è una tendenza fondamentale che può far sì che il diritto del lavoro assuma certe caratteristiche che e in esso si introducano elementi di protezione del rapporto di lavoro e elementi di garanzia nei confronti dello stesso lavoratore. Tutto questo discende, come si è ricordato, anche dal dettato costituzionale, e si inserisce nella tendenza evolutiva del diritto del lavoro, dietro cui vi è il riflesso delle lotte, delle battaglie dello stesso mondo del lavoro.

Vi è poi una questione fondamentale. Quando noi affermiamo l'esigenza di risarcire il danno che viene dalla lesione del bene giuridico del posto di lavoro, affermiamo con forza che questo nuovo valore deve essere raccolto, recepito nella nostra legislazione. Dicevo che, del resto, questo è già stato introdotto in una serie di legislazioni. Pensiamo a quella francese in cui si afferma la proprietà dell'impiego, come moltissimi giuristi sostengono; pensiamo alla legislazione tedesca in cui si parla con grande chiarezza di *Arbeitsplatz als Rechtsgut* cioè il posto di lavoro viene considerato come bene di diritto e valorizzato come tale dallo stesso legislatore, dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Cioè noi siamo di fronte ad un bene che è costituito dal posto di lavoro. Del resto, il nostro Mortati, che riproduce talvolta il pensiero di tanta parte della dottrina straniera, afferma che il posto di lavoro costituisce un bene giuridico e quindi deve essere protetto.

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. La nostra dottrina giuridica da tempo ha disciplinato il posto di lavoro come bene giuridico. Anche per noi, quindi, è un bene giuridico. Perché, dunque, dobbiamo riferirci a modelli stranieri?

GUIDI. D'accordo. E noi abbiamo detto che certi beni devono essere affermati e coerentemente tutelati. Non a caso ci rifacciamo alle altre legislazioni (non lo facciamo davvero per esterofilia): per ricavare anche la convinzione che oggi vi è un fenomeno largo che abbraccia l'intero mondo del lavoro. Ma sappiamo perfettamente che chiediamo ciò in base alla nostra Costituzione. Quando ci riferiamo all'articolo 41 della Costituzione diciamo che questo diritto ha una radice profonda nell'ordinamento del nostro Stato.

Ecco, quindi, l'esigenza di una vera garanzia, cioè non « fiori e fieno », secondo una formulazione poetica, ma praticamente conclusioni concrete e coerenti, ossia operare e tradurre in realtà un meccanismo che consenta davvero di dissuadere dal licenziamento arbitrario.

Queste sono le ragioni fondamentali che ci spingono a sostenere la nostra richiesta. Certo, dietro lo smalto delle questioni di ordine giuridico sappiamo perfettamente che vi è stata la battaglia di milioni e milioni di lavoratori in Italia e in altri paesi; sappiamo che questi nuovi contenuti non possono essere soffiati soltanto attraverso formulazioni generiche, ma richiedono anche concreta traduzione in atti, in fatti, in conseguenze; sappiamo che questa è, in fondo, la direzione verso cui tanta parte del mondo del lavoro guarda.

Quando abbiamo posto certi problemi — e qui concludo — sappiamo perfettamente che ci è stato detto: va bene, affermate certe esigenze, ma poi si renderà giustizia. E questa sera l'onorevole Coccia ha trattato ampiamente questo problema. Certo, quando ci si ricorda la situazione della giustizia in Italia, io credo, onorevole ministro, che non si possa dimenticare che sono stati proprio i comunisti a porre per primi il problema della crisi della giustizia, a sollevare per primi il problema non solo della sua lentezza, ma anche delle sue discrasie, della esigenza di avere una amministrazione giudiziaria completamente nuova. Ella sa, onorevole ministro Bosco, che per primi parlammo di crisi della giustizia quando altri ci criticavano o addirittura dicevano che affermavamo cose non vere. Noi non soltanto poniamo un problema e avanziamo determinate critiche, ma abbiamo anche suggerito determinate soluzioni. Lo ricordava poc'anzi l'onorevole Coccia quando parlava di un giudice democratico, cioè di un giudice elettivo, di un giudice che promanasse dal popolo, di una giustizia che andasse incontro ai bisogni del

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1966

paese e rispettasse anche i tempi e le necessità del mondo moderno.

Queste sono le soluzioni che noi abbiamo avanzato e che non sono state accolte. Per questo, a quella parte del partito di maggioranza relativa che ha avanzato critiche, che ha detto che questa legge lascia molte porte e molte finestre spalancate, noi diciamo: aiutateci a chiudere queste porte e queste finestre! Questo credo sia l'atteggiamento più coerente che deve tenere chi constata determinate insufficienze e vuole superarle.

Certo, signor ministro, il nostro giudizio su questa legge dipenderà molto dall'accoglimento di questo emendamento. Ecco perché lo presentiamo come la manifestazione di una esigenza reale dei lavoratori.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cannizzo, Giomo, Cantalupo, Zincone e Cottone hanno proposto, al primo comma, di sostituire le parole: « a risarcire il danno versando una indennità da » con le parole: « a corrispondere una penale di ammontare compreso tra »;

al secondo comma, di sostituire la parola: « indennità », con la parola: « penalità »;

al terzo comma, di sostituire la parola: « indennità », con la parola: « penalità ».

GIOMO. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOMO. Gli emendamenti trovano ragione nel fatto che nell'articolo in esame è usata la dizione « risarcire il danno versando un'indennità », quando è intuitivo che il danno subito dal lavoratore è in funzione del licenziamento, mentre sull'ammontare del danno non incide né il fatto che il motivo del licenziamento sia più o meno giustificato, né il comportamento delle parti, né la dimensione dell'impresa. Poiché dunque il richiamo al risarcimento del danno non è pertinente, mentre appare più propria la determinazione di una penale come obbligazione alternativa alla mancata riassunzione, si propone che i primi tre commi dell'articolo 8 siano modificati nel senso pratico di sostituire alla parola « indennità » la parola « penalità », più rispondente alla natura dell'obbligazione alternativa in parola.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cannizzo, Alesi e Demarchi hanno proposto di sostituire il secondo comma con il seguente:

« Le misure minime e massime della predetta indennità sono ridotte rispettivamente a tre e sei mensilità per il prestatore di la-

voro con anzianità inferiore a trenta mesi; la misura massima può essere maggiorata fino a quattordici mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore a venti anni ».

ALESI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESI. L'articolo 8 in sostanza stabilisce che, qualora non sia comprovato il giustificato motivo del licenziamento, il lavoratore ha diritto ad essere riassunto o, in mancanza della riassunzione, ha diritto a percepire una indennità che va da un minimo di 5 mensilità ad un massimo di 12 mensilità. Il secondo comma dell'articolo stabilisce che la misura massima dell'indennità è ridotta a 8 mensilità per i lavoratori con anzianità inferiore a 30 mesi e può essere maggiorata fino a 14 mensilità in caso di anzianità di servizio superiore ai 20 anni.

Queste misure ci appaiono sperequate, ed è questo il motivo del nostro emendamento. Infatti, mentre il lavoratore con anzianità inferiore o superiore a 30 mesi percepisce in ogni caso 5 mensilità, il lavoratore con anzianità inferiore a 30 mesi può percepire 8 mensilità al massimo, il lavoratore con anzianità compreso fra 30 mesi e 20 anni può percepire 12 mensilità, il lavoratore con oltre 20 anni di anzianità può percepire 14 mensilità.

Non vi è, secondo il nostro punto di vista, una razionale gradualità in queste indennità e presentiamo pertanto questo emendamento, il quale non risolve sicuramente con piena soddisfazione il problema quale sarebbe emerso da uno studio più accurato, ma attenua in ogni caso la sperequazione così evidente nell'attuale secondo comma dell'articolo 8.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti all'articolo 8?

FORTUNA, Relatore per la maggioranza. L'articolo 8 è stato oggetto di discussioni molto approfondite. Però la maggioranza della Commissione, con una valutazione abbastanza precisa, ha stabilito alcuni riferimenti che non possono essere oggi dalla maggioranza stessa modificati. Pertanto a nome della Commissione mi dichiaro contrario a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

BOSCO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Anche il Governo è contrario agli emendamenti e ne spiegherò brevemente

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1966

le ragioni. In primo luogo non mi è possibile condividere gli argomenti, per altro precisi, puntuali e documentati, dell'onorevole Guidi il quale però ha riconosciuto che non è possibile porre sullo stesso piano il licenziamento per giusta causa e quello per motivi politici. Anzi egli ha voluto sottolineare il richiamo contenuto nella sentenza della Corte costituzionale del giugno 1965 che esplicitamente stimola il legislatore ad attribuire una particolare protezione ai licenziamenti per motivi politici o sindacali.

Ma l'onorevole Guidi è stato poi costretto ad escogitare una differenza che — mi sia consentito dirlo — non può essere in alcun modo accettata. Non è possibile accettare il principio secondo cui la differenza consisterebbe nel porre una sanzione penale a carico del datore di lavoro che ha proceduto al licenziamento per motivi politici. Del resto la inaccettabilità di questa tesi si ricava anche implicitamente dalle stesse dichiarazioni dell'onorevole Guidi quando egli fa riferimento all'articolo 388 del codice penale, riferimento concepito soltanto *quoad poenam*, cioè esclusivamente per il riferimento alla penalità sancita nell'articolo del codice. Fare un richiamo ad un articolo di questo tipo del codice penale significa ammettere che la fattispecie del reato è assolutamente diversa e quindi non concludente ai fini della tesi che l'onorevole Guidi vorrebbe dimostrare. Tranne che non si voglia modificare la norma penale. Ma questo sarebbe un altro discorso che non può essere svolto in sede di una legge che regola un rapporto privatistico. L'onorevole Guidi sa che sono stato sempre favorevole ad una riforma del codice penale nel suo complesso, ma non a ritocchi episodici ed occasionali.

In definitiva il richiamo all'articolo 388 del codice penale è stato fatto dall'onorevole Guidi più per dare un qualche motivo di differenziazione alle due ipotesi per le quali lo stesso proponente ha riconosciuto l'esigenza di un diverso grado di tutela da parte del legislatore, che non per una connessione sostanziale fra l'ipotesi in esame e il detto articolo, il quale, ripeto, prevede una fattispecie diversa di reato.

In conclusione, proprio per dare una maggiore tutela giuridica ai licenziamenti per motivi politici, sindacali o religiosi, ritengo che sia necessario mantenere il testo della Commissione.

Ciò premesso, mi permetto di attirare l'attenzione della Camera su una questione formale. Per ragioni di coordinamento con il testo dell'articolo 1, quale è stato votato dalla

Camera, sarebbe opportuno che nel penultimo comma le parole « le imprese » venissero sostituite con le parole « per i datori di lavoro ».

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cacciatore, mantiene il suo emendamento interamente soppressivo e quelli Alini sostitutivo del secondo comma e soppressivo del terzo, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

CACCIATORE, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cacciatore soppressivo dell'articolo 8.

(*Non è approvato*).

Onorevole Guidi, mantiene l'emendamento Ingrao, interamente sostitutivo, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GUIDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Onorevole Cannizzo, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

CANNIZZO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Cannizzo sostitutivo al primo comma.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Alini soppressivo al primo comma.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Cannizzo sostitutivo al secondo comma.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Alini sostitutivo del secondo comma.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Cannizzo sostitutivo al secondo comma.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Alini soppressivo del terzo comma.

(*Non è approvato*).

L'emendamento Cannizzo al terzo comma è precluso.

Pongo in votazione l'articolo 8, con la sostituzione al penultimo comma delle parole: « per le imprese », con le altre: « per i datori di lavoro », per ragioni di coordinamento con l'articolo 1.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« L'indennità di anzianità è dovuta al prestatore di lavoro in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cannizzo, Alesi e Demarchi hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« Nel caso di licenziamento per giustificato motivo ai sensi delle norme di cui alla presente legge spetta al lavoratore la sola indennità di anzianità.

Quando il licenziamento sia avvenuto per giusta causa, l'indennità di anzianità è devoluta all'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani ».

ALESI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESI. L'articolo 9 introduce il nuovo principio, cioè il diritto del lavoratore all'indennità di anzianità anche nel caso di licenziamento per giusta causa. Questa innovazione desta perplessità. Basti pensare che questa indennità sia dovuta ad un lavoratore che per esempio commetta un atto di grave infedeltà verso l'azienda, propagando notizie segrete, o addirittura a un lavoratore la cui motivazione di licenziamento è quella di avere messo le mani nella cassa di un'azienda, per affermare che, in questi casi, una indennità di anzianità ci sembra esagerata.

È vero che lo stesso articolo prevede che metà di questa indennità sia versata all'Ente nazionale orfani dei lavoratori, ma un'altra metà resta sempre al lavoratore.

L'attuale legislazione priva dell'indennità di anzianità il lavoratore licenziato per giusta causa per due motivi fondamentali: o come sanzione al comportamento del lavoratore stesso, o come parziale indennizzo del danno sofferto dal datore di lavoro in conseguenza del comportamento del lavoratore.

Con la norma in discussione tutto questo viene a cadere, e a noi non sembra giusto. Ad

ogni modo, se non si vuole lasciare l'istituto così come è previsto dall'attuale legislazione, stabiliamo almeno che si debba privare il lavoratore dell'indennità di anzianità a titolo di penalità. Comunque, se non si ritiene che il datore di lavoro abbia diritto a un indennizzo in conseguenza del comportamento del lavoratore, quanto meno si stabilisca che la indennità di anzianità sia tutta versata all'Ente nazionale orfani lavoratori, e non corrisposta per la metà al lavoratore colpevole di mancanze talmente gravi da motivare il licenziamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Cannizzo all'articolo 9?

FORTUNA, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria, per i motivi espressi nella relazione scritta.

PRESIDENTE. Il Governo?

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. È pure contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Alesi, mantiene l'emendamento interamente sostitutivo Cannizzo di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ALESI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« Le norme della presente legge si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro che rivestano la qualifica di impiegato e di operaio, ai sensi dell'articolo 2095 del codice civile e, per quelli assunti in prova, si applicano dal momento in cui l'assunzione diviene definitiva e, in ogni caso, quando sono decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cacciatore, Alini, Naldini, Pigni, Raia, Bernardi e Luzzatto hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« Per i prestatori di lavoro assunti in prova, le norme della presente legge si applicano

dal momento in cui l'assunzione diviene definitiva e in ogni caso quando sono decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro ».

L'onorevole Cacciatore ha facoltà di svolgere questo emendamento, nonché il suo emendamento già presentato al secondo comma dell'articolo 1 e rinviato a questa sede:

« In mancanza di giusta causa o di giustificato motivo il licenziamento è nullo ».

Evidentemente, l'emendamento diventa una proposta di comma aggiuntivo all'articolo 10.

CACCIATORE, Relatore di minoranza. Rinunzio allo svolgimento del primo emendamento, ma insisto perché sia posto in votazione. Quanto al secondo, mi limito a sottolineare come l'inefficacia del licenziamento illegittimo comporti per il lavoratore soltanto il diritto al risarcimento del danno, mentre con la nullità si vuole ottenere il reinserimento del lavoratore stesso nel suo posto di lavoro.

PRESIDENTE. L'onorevole Biagioni ha proposto di aggiungere, dopo la parola « qualificata », le parole « di dirigente ».

L'onorevole Biagioni ha facoltà di svolgere questo emendamento.

BIAGIONI. L'articolo 2095 del codice civile distingue i prestatori di lavoro subordinato in tre categorie: dirigenti, impiegati e operai. Sinceramente non riesco a comprendere per quale ragione si voglia operare una discriminazione a danno della categoria dei dirigenti. Ciò non mi sembra giusto perché tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Quintieri ha proposto un identico emendamento per l'aggiunta delle parole: « di dirigente ». Poiché non è presente, si intende che abbia rinunciato allo svolgimento.

Gli onorevoli Cannizzo, Alesi e Demarchi hanno proposto di aggiungere il seguente comma:

« Restano esclusi dalle norme della presente legge i lavoratori avventizi, giornalieri e saltuari, e comunque tutti i lavoratori che non abbiano raggiunto un anno di ininterrotto servizio ».

ALESI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESI. Tra le esclusioni dalla sfera di applicazione di questa legge non figurano i lavoratori avventizi, giornalieri e saltuari. Ora, esistono parecchie e particolari specie di rapporti di lavoro che, pur essendo legati a determinati cicli o eventi, anche stagionali, sfuggono a una rigida prefissione dei termini. Per esempio, nel caso specifico del commercio ortofrutticolo, è noto che gli esportatori comperano i frutti sulle piante e quindi devono provvedere alla raccolta. La raccolta si svolge, sì, in un ciclo stagionale di tre o di quattro mesi, ma essa può essere eseguita con un ritmo più o meno celere, a seconda della stagione e a seconda della maturazione delle varie frutta.

Le imprese, mentre possono assumere con contratto a termine un determinato numero minimo di dipendenti necessari ad assicurare l'efficienza di tutto il ciclo, hanno bisogno continuamente — vorrei dire giorno per giorno — di integrare tali lavoratori con personale avventizio, giornaliero, assolutamente saltuario. Siccome la legge stabilisce che il contratto a termine non può essere ripetuto, trasformandosi in caso contrario in contratto a tempo indeterminato, se non si definisce la situazione che ho rappresentato, si rischia veramente di far rientrare nelle norme di questa legge tutti i lavoratori, anche i lavoratori giornalieri.

Vorrei pregare il relatore di dare una risposta al quesito, che ci sembra veramente grave. E simili argomentazioni, che valgono per settori abbastanza importanti, possono essere ripetute per altri settori e altre attività stagionali, come l'esercizio degli stabilimenti balneari, degli alberghi, dei pubblici esercizi estivi e — per quanto riguarda il commercio — anche per i cosiddetti « rinforzi », che vengono assunti in occasione di particolari festività, in occasione di fiere e mercati, e costituiscono senza dubbio un personale avventizio con rapporto di durata giornaliera.

Esistono poi, nel settore del commercio, altre esigenze, rappresentate dalla impossibilità di valutare, in un periodo di tempo veramente brevissimo, le capacità, l'onestà e la diligenza dei singoli lavoratori. Tale vaglio richiede indubbiamente un periodo di tempo che non può esaurirsi in un periodo di prova di 10 o 15 giorni, ma riteniamo che debba essere più lungo. Per questo abbiamo presentato il nostro emendamento, che riguarda la durata del rapporto di lavoro ed esclude dalle norme della presente legge i lavoratori avventizi, giornalieri e saltuari, e comunque tutti i lavoratori che non abbiano raggiunto un anno di inin-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1966

terrotto servizio, interpretando esigenze largamente sentite nei settori del commercio, in particolare di quello ortofrutticolo, dei pubblici esercizi, degli alberghi e del turismo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Jacometti, Belci e Oriandi hanno proposto di aggiungere il seguente comma:

« Si applicano altresì nei confronti dei giornalisti dipendenti da imprese editoriali giornalistiche anche in deroga alle disposizioni del successivo articolo 11 ».

L'onorevole Jacometti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

JACOMETTI. L'emendamento riguarda il lavoro giornalistico. Tutti sanno che quella del giornalista è una professione speciale, con delle caratteristiche sue proprie, tanto è vero che il giornalista, da una parte, è professionista, in quanto appartiene ad un ordine, come gli avvocati e altre categorie, mentre dall'altra parte è soggetto di un rapporto di lavoro subordinato, il che lo rende simile agli altri lavoratori dipendenti.

Si tratta di una categoria speciale anche e soprattutto perché il lavoro del giornalista difficilmente si può valutare. L'inadempimento di un operaio, di un impiegato e abbastanza facilmente valutabile. L'errore, la colpa possono essere individuati, ma nel lavoro giornalistico no. Basta che un giornalista a un certo momento non interpreti la volontà dell'editore perché sia licenziato. Si è verificato qualche settimana fa a Roma il caso di un giornalista che è stato licenziato per aver fatto un titolo su due colonne invece che su una o quattro, non ricordo bene.

Si obietta: se il giornalista dovesse cambiare opinione politica? Intanto faccio osservare che i giornali politici sono un'infima minoranza; in secondo luogo, quando un giornalista entra in un giornale politico in generale entra con la tessera di un certo partito. Quando cambia, si verifica una giusta causa per il licenziamento. D'altra parte difficilmente si licenzia un giornalista per ragioni tecniche, in quanto per i giornalisti esiste il praticantato, che costituisce una scuola, conclusa da un esame che si risolve in una promozione o in una bocciatura. Quindi, il giornalista può essere licenziato soltanto per ragioni politiche vere o attribuitegli, tanto più, onorevole ministro, che quella del giornalismo è una professione speciale anche per la trasposizione di proprietà del giornale stesso. Moltissime volte il giornalista non è informato che un certo giornale ha venduto il pac-

chetto azionario a un'altra impresa, la quale vuole una politica diversa, e con un pretesto qualsiasi il giornalista può essere licenziato. Per ultimo faccio osservare che le aziende giornalistiche sono spessissimo divise in due parti: la stamperia e l'editoria vera e propria, in modo che, se l'azienda fosse una sola, il numero di 35 si raggiungerebbe facilmente; con la divisione in atto, o che può tradursi in atto domani, difficilmente si raggiunge il numero di 35 dipendenti. Ciò vale soprattutto per i rotocalchi. Quelli di importanza nazionale, che diffondono, bene o male, le loro copie a milioni di esemplari hanno dieci o dodici redattori e sempre, salvo un caso unico in Italia, la stamperia è divisa dall'editoria. Per queste ragioni invito la Camera ad accettare l'emendamento.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Roberti, Cruciani, Galdo e Franchi hanno proposto di aggiungere il seguente comma:

« Le norme si applicano altresì ai lavoratori marittimi iscritti ai turni particolari ».

SANTAGATI. Mi associo a questo emendamento e chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. L'emendamento proposto dal gruppo del Movimento sociale italiano ha carattere di completamento dell'articolo 10. Noi desideriamo che il legislatore specifichi, in modo chiaro e tale da non dar luogo poi ad equivoci nella interpretazione, che le norme della legge si applicano anche ai lavoratori marittimi iscritti ai turni particolari.

L'articolo 10 del provvedimento tutela i prestatori di lavoro appartenenti alla categoria degli operai e a quella degli impiegati, compresi i prestatori di lavoro in prova. Nei confronti dei lavoratori marittimi iscritti ai turni particolari la certezza di questa tutela non esiste perché, a parte la considerazione che si tratta di una categoria particolare, la stessa possibilità di restare parecchio tempo a terra senza la garanzia di un imbarco li pone già in una condizione diversa rispetto ad altre categorie di lavoratori. Una volta avvenuta l'assunzione, non è sicuro che l'imbarco duri anche oltre i sei mesi. In altri termini, potrebbe succedere che un lavoratore marittimo, iscritto ai turni, rimanga per molto tempo disoccupato; che poi successivamente venga imbarcato; che l'imbarco duri meno di sei mesi (il che è possibile, data la particolare natura del lavoro); che ritorni a terra e rimanga nuovamente disoccupato.

In tal caso il lavoratore non potrebbe essere sicuro di fruire delle norme che il disegno di legge ha voluto predisporre a favore di tutti i lavoratori. Quindi, per ovviare a tale inconveniente e comunque per evitare interpretazioni che possano poi rivelarsi nocive agli stessi prestatori di lavoro, si ritiene opportuno che la Camera approvi questo emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 10?

RUSSO SPENA, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione non accetta alcuno degli emendamenti presentati all'articolo 10.

Circa l'emendamento sostitutivo Cacciatore, esso modifica la sostanza della norma. Infatti dire che « le norme della presente legge si applicano dal momento in cui l'assunzione diviene definitiva e in ogni caso quando sono decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di lavoro » significa modificare sostanzialmente l'articolo 10, che invece rappresenta una scelta politica.

Purtroppo si deve esprimere parere contrario anche all'emendamento aggiuntivo Biagioni e a quello aggiuntivo Quintieri, che vorrebbero far rientrare nella disposizione dell'articolo 10 i dirigenti di azienda. È vero che i dirigenti di azienda sono prestatori di lavoro parificati, alla stregua dell'articolo 2095 del codice civile, agli altri prestatori di lavoro; però, per il più intenso rapporto di fiducia che vi è con il datore di lavoro, il disegno di legge prima e successivamente la Commissione nella sua maggioranza hanno ritenuto di escluderli dalla tutela del disegno di legge. Dirò poi che si crea per questi dirigenti una ingiustizia in rapporto all'articolo 9, testé approvato dalla Camera, per cui si richiederà in proposito un impegno del Governo.

La Commissione non può accettare neppure l'emendamento aggiuntivo Cannizzo, che vorrebbe escludere dalla norma dell'articolo 10 gli avventizi giornalieri e saltuari e comunque tutti i lavoratori che non abbiano raggiunto un anno di ininterrotto servizio.

Secondo il parere della maggioranza della Commissione gli avventizi giornalieri e saltuari sono già compresi nel testo dell'articolo 10 in quanto detto testo prevede, per la sua applicazione, che siano decorsi sei mesi dal rapporto di lavoro o che l'assunzione in prova sia divenuta definitiva. Quindi per tali lavoratori esiste già l'esclusione. Che poi si sia raggiunto un anno di ininterrotto servizio invece di sei mesi non sembra ragione valida

ed opportuna per accogliere l'emendamento, in quanto sei mesi sono sufficienti per stabilire che il rapporto di lavoro è ormai permanente e duraturo.

Dolorosamente la Commissione non può accettare l'emendamento aggiuntivo Jacometti, riguardante i giornalisti.

Noi abbiamo tutta la comprensione possibile per i giornalisti, ma l'emendamento è ancora più grave perché aggiunge l'espressione: « anche in deroga alle disposizioni del successivo articolo 11 », aprendo la discussione sul successivo articolo 11, per il quale, come diremo quando si discuterà questo articolo, riteniamo che non si debba aprire alcuna breccia per evitare che si « precipitino » poi a richiedere provvidenze tutte le altre categorie escluse dalla tutela del provvedimento in esame. I giornalisti hanno già un trattamento differenziato nella contrattazione collettiva e quindi un regolamento preferenziale rispetto agli altri lavoratori. Allo stato attuale debbono accontentarsi di ciò, salvo ottenere, attraverso i sindacati, maggiori garanzie nel campo della persistenza del rapporto.

Analogamente rispondiamo per l'emendamento Roberti. Siamo contrari alle casistiche. Abbiamo stabilito una norma di carattere generale, che è quella che prevede la tutela per gli assunti in prova e in ogni caso quando l'assunzione dura già da sei mesi. Se poi il turno costituisca o no continuità di lavoro e se i marittimi iscritti ai turni particolari debbano essere considerati permanentemente in servizio è questione di carattere pratico, che, se ancora non è stata risolta, lo potrà essere dall'applicazione giurisprudenziale. A noi basta questo principio generale.

Pertanto, in conclusione la maggioranza della Commissione ritiene che debba rimanere integro il testo dell'articolo 10. Desidero per altro richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro sul fatto che in questa legge, e precisamente all'articolo 9, abbiamo stabilito una norma completamente estranea alla materia del licenziamento. Con questo provvedimento abbiamo statuito il principio che le indennità di anzianità costituiscano salario differito e quindi spettino in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro. Si tratta di un principio che la Camera ha testé approvato e sarebbe ingiusto, onorevole ministro, che tale principio non si applicasse anche ai dirigenti di azienda ed alle altre categorie di lavoratori che sono stati esclusi. Per evitare di entrare oggi nella casistica relativa all'applicazione di tale principio gene-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1966

rale, respingiamo gli emendamenti, ma vorremmo che il Governo prendesse l'impegno di estendere il principio nuovo affermato all'articolo 9 anche alle altre categorie che restano escluse dal provvedimento in discussione.

PRESIDENTE. Il Governo ?

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Apprezzo le ragioni che sono state addotte a sostegno degli emendamenti presentati all'articolo 10, soprattutto di quello relativo alla categoria dei giornalisti, però non posso non associarmi alle considerazioni della Commissione, in quanto i giornalisti rappresentano una categoria *sui generis*, che certamente partecipa anche e soprattutto dei caratteri della professionalità, tant'è che ha un ordine, finalmente conseguito attraverso una recente legge che garantisce i diritti della categoria. Quindi il problema può essere considerato in altra sede ma non in questa, che si riferisce alle categorie generali dei lavoratori dipendenti, che non abbiano anche nello stesso tempo il carattere della professionalità, come dimostra l'esclusione per i dirigenti di azienda, che per l'articolo 2095 sono considerati lavoratori dipendenti. Per le ragioni che ha spiegato l'onorevole Russo Spina, anch'io sono costretto a non accettare l'emendamento relativo ai dirigenti d'azienda, ricordando che il citato articolo 2095 del codice civile non parifica tutte le categorie dei lavoratori dipendenti: opera una semplice definizione, nella quale stabilisce che i prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti amministrativi o tecnici, impiegati ed operai. Espressamente la Commissione, nel riferirsi all'articolo 2095, ha indicato soltanto gli impiegati e gli operai, proprio per quel rapporto fiduciario che è insito nella scelta del dirigente.

Per il problema del diritto all'indennità di anzianità, accolgo senz'altro il voto della Commissione di prenderlo in esame in una normativa specifica, ma riterrei di non inserire qui l'emendamento relativo ai dirigenti di azienda perché altererebbe tutta la sistematica della legge.

Quanto infine all'emendamento relativo ai marittimi, mi permetto di fare osservare agli onorevoli proponenti che la normativa dei marittimi è speciale e regolata dal codice della navigazione, precisamente dagli articoli 340 e seguenti, che si allontanano in questa materia sensibilmente dagli articoli 2118 e 2119 del codice civile, dai quali il disegno di legge prende le mosse per innovare la disciplina

dei licenziamenti. Quindi noi con questo provvedimento non innoviamo in alcun modo in materia di diritti e di statuti speciali dei lavoratori disciplinati da una normativa speciale: nel fatto si tratta del codice della navigazione. Quindi il problema può essere considerato in un'altra legge, ma non in questa che riguarda il lavoro dipendente così come esso è disciplinato dal codice civile, non anche dal codice della navigazione.

Questi sono i motivi per i quali il Governo non può accettare gli emendamenti presentati all'articolo 10.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cacciatore, mantiene i suoi emendamenti, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

CACCIATORE, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cacciatore, sostitutivo dell'intero articolo 10.

(Non è approvato).

Onorevole Biagioni, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

BIAGIONI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

L'emendamento Quintieri, identico, è precluso.

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Cacciatore.

(Non è approvato).

Onorevole Cannizzo, mantiene il suo emendamento aggiuntivo, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CANNIZZO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Onorevole Jacometti, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

JACOMETTI. Con molto rammarico, non insisto per la votazione.

CACCIATORE, *Relatore di minoranza*. Faccio mio l'emendamento Jacometti e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1966

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACCIATORE, *Relatore di minoranza*. Noi siamo favorevoli a questa disposizione che riguarda i giornalisti, perché proprio per tale categoria si verifica o si può verificare facilmente il caso del licenziamento per rappresaglia. Basta infatti che un giornalista scriva una sola parola che sia in contrasto con il pensiero politico del padrone del giornale, perché il giornalista corra il rischio di essere licenziato.

Si è sostenuto da parte del ministro e del relatore che qui non si tratta di un rapporto di lavoro ma che vi è la caratteristica della professionalità. Mi dispiace di non essere d'accordo con il ministro né con il relatore. La professionalità è qualche cosa di più che si aggiunge al rapporto di lavoro, tanto è vero che vi è un contratto nazionale collettivo di lavoro. I giornalisti rappresentano una categoria che deve essere protetta da questo disegno di legge. Pertanto chiedo che l'emendamento Jacometti sia posto in votazione.

OGNIBENE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OGNIBENE. Anche il gruppo comunista è favorevole all'emendamento che l'onorevole Jacometti ha ritirato ed io faccio mio. Va sottolineata — voglio essere molto breve — la particolare delicatezza della professione giornalistica, per cui questi lavoratori sono esposti a possibili inconvenienti e possibili rappresaglie. D'altro canto, si tratta di imprese di varie dimensioni, alle volte anche modeste, e per questo è giusta la deroga alle disposizioni del successivo articolo 11, come è previsto nell'emendamento Jacometti. Del resto, lo stesso onorevole relatore ha dovuto esprimere comprensione per questa categoria, anche se per opportunità ha detto che non è il caso di aprire la discussione sul successivo articolo 11, preannunciando, quindi, una chiusura circa le possibili modificazioni al successivo articolo 11.

Così come l'argomentazione che i giornalisti hanno un contratto collettivo di lavoro (contratto che hanno anche altri lavoratori) e sono regolamentati dal punto di vista professionale non può reggere, perché ciò non li sottrae, appunto, a possibili pericoli di rappresaglia.

Per questi motivi voteremo l'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Jacometti, fatto proprio dagli onorevoli Cacciatore e Ognibene.

(*Non è approvato*).

Onorevole Santagati, mantiene l'emendamento aggiuntivo Roberti, di cui ella è cofirmataria, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 11.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« Le disposizioni della presente legge non si applicano alle imprese che occupano fino a trentacinque dipendenti e nei riguardi dei prestatori di lavoro che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia o che abbiano comunque superato il 65° anno di età, fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 9.

La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale è esclusa dalle disposizioni della presente legge ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cacciatore, Alini, Naldini, Pigni, Raia, Bernardi e Luzzatto hanno proposto di sopprimere l'intero articolo.

Gli stessi deputati (primo firmatario l'onorevole Naldini) hanno proposto, in via subordinata, di sostituire, nel primo comma, le parole: « imprese che occupano fino a trentacinque dipendenti », con le parole: « aziende iscritte nell'albo delle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860 »;

di sostituire, nel primo comma, « trentacinque » con « dieci » (primo firmatario Alini);

di sopprimere, nel primo comma, le parole: « o che abbiano comunque superato il 65° anno di età » (primo firmatario Alini).

L'onorevole Cacciatore ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

CACCIATORE, *Relatore di minoranza*. Noi siamo in linea di principio per la soppressione dell'articolo 11, in quanto non comprendiamo la discriminazione che si vuol fare fra datori di lavoro con un certo numero di

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1966

dipendenti e datori di lavoro con un altro numero di dipendenti.

Da parte di coloro che sostengono l'articolo 11 si ricorre a due motivi: un motivo fiduciario e un motivo di indole economica. Non esiste il motivo di indole fiduciaria, perché la fiducia per noi deve esistere nel momento della assunzione e non durante la prosecuzione del rapporto di lavoro; né esiste il motivo di indole economica, perché se un datore di lavoro non si trova nelle condizioni, nel caso che il licenziamento venga ritenuto ingiusto, di poter sopportare la penalità o di riassumere il dipendente, vuol dire che non si deve consentire il lusso di licenziare ingiustamente un proprio dipendente.

Quindi siamo per la soppressione totale dell'articolo 11. E la prova migliore della giustezza della nostra posizione è stata data proprio dal collega Jacometti quando ha sostenuto l'emendamento per i giornalisti. Infatti ho ommesso di dire nella dichiarazione di voto sull'emendamento Jacometti che già oggi le imprese da cui dipendono i giornalisti si accingono a scindere l'impresa in impresa di stamperia e in impresa di editoria, proprio per fare rientrare queste imprese nella ipotesi dell'articolo 11 e quindi mettere alla mercé del datore di lavoro qualsiasi giornalista.

In linea subordinata, chiediamo che anziché riferirsi a datori di lavoro con un numero di dipendenti non superiore a 35, ci si riferisca ad una norma di legge già esistente, cioè si considerino le aziende iscritte nell'albo delle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860. In tal modo, secondo noi, si fa riferimento ad un criterio migliore, eliminando la discriminazione chiara e precisa contenuta nell'articolo 11.

In linea ancora più subordinata, chiediamo di sostituire la parola « trentacinque » con la parola « dieci ».

Con l'ultimo emendamento, proponiamo di sopprimere le parole: « o che abbiano comunque superato il 65° anno di età ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Abenante, Mazzoni, Sulotto, Assennato, Bavetta, Biagini, Coccia, De Florio, Luigi Di Mauro, Giulietta Fibbi, Guidi, Leonilde Iotti, Lama, Novella, Pellegrino, Giuseppina Re, Rossinovich, Sacchi, Sforza, Spagnoli, Tognoni, Venturoli e Zoboli hanno proposto di sopprimere l'intero articolo 11.

L'onorevole Abenante ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ABENANTE. Signor Presidente, osservo innanzitutto che avremmo potuto sollevare

un'eccezione a proposito della incompatibilità di questo articolo, come è formulato nel testo della Commissione, in rapporto alla modifica che la Camera ha apportato al testo della Commissione con l'emendamento Cacciatore all'articolo 1. Ma non è di questo che si tratta. Né tanto meno si potrà risolvere la questione, così come è avvenuto poc'anzi per il precedente articolo, quando su proposta del ministro Bosco è stata sostituita alla parola « impresa » la espressione « datore di lavoro ». Non è questo il problema. Tanto meno valgono le argomentazioni della relazione sulla costituzionalità dell'articolo, perché il problema è quello di una chiara scelta politica, discriminatrice nei confronti di gran parte della classe operaia e dei lavoratori.

Le posizioni sostenute anche recentemente, secondo le quali diversa sarebbe la posizione dei lavoratori rispettivamente nelle piccole o nelle grandi aziende, sottolineandosi che anche i contratti collettivi hanno regolamentato i licenziamenti unicamente per le imprese con più di 35 dipendenti, non hanno una base sostanziale. Certamente diversa è la posizione del lavoratore nella grande o nella piccola azienda, ma nella grande azienda la diversità sta soprattutto nel fatto che in essa quasi sempre la coscienza democratica e la sindacalizzazione dei lavoratori ha imposto ai datori di lavoro il rispetto dei contratti e anche dell'accordo sindacale sui licenziamenti individuali. Invece, nelle piccole aziende con meno di 35 dipendenti, ci troviamo spesso di fronte allo arbitrio assoluto, dal collocamento al licenziamento, e gli stessi accordi sindacali sono inoperanti per l'assenza di organizzazione e per la mancata associazione degli imprenditori alle organizzazioni imprenditoriali stipulanti. È questa la diversità che riscontriamo.

Né può essere valida l'altra argomentazione, secondo la quale il limite dei 35 dipendenti è previsto dalla vigente disciplina contrattuale sui licenziamenti. Il relatore onorevole Russo Spena sorvola su un piccolo particolare: cioè che la disciplina contrattuale, della quale parla, riguarda il settore industriale, dove l'incidenza delle aziende con 35 dipendenti non è certamente decisiva.

Noi siamo per la soppressione dell'articolo perché, ove mai fosse codificata una norma di tal genere, rimarrebbe esclusa dall'ambito di applicazione del provvedimento la stragrande maggioranza dei lavoratori (del commercio, dei trasporti, dell'agricoltura, dell'artigianato) e troveremmo esclusi (lo ricordava poc'anzi l'onorevole Jacometti) i tipografi, che, guarda caso, sono stati i pionieri del mo-

vimento sindacale nel nostro paese. In definitiva, i più deboli sul terreno sindacale e democratico sarebbero ancora esclusi e soggetti alle rappresaglie.

Né vale l'altra considerazione che l'esclusione nasce dal rapporto di tipo fiduciario che — secondo alcuni — è proprio della piccola impresa. La tendenza attuale è nel senso della spersonalizzazione della prestazione lavorativa nella grande e nella piccola azienda, e soprattutto nel settore commerciale le attività aziendali sono oggi ridotte a strumenti di distribuzione di prodotti di grosse imprese.

Ma vi è un altro aspetto. La norma di questo articolo diventerebbe in definitiva un incentivo per l'imprenditore ad eludere la legge, la finestra aperta per non rispettare le norme finora sancite. Dopo esserci trovati di fronte a imprenditori, quali si trovano nel napoletano, che giungono a ripartire l'attività produttiva fra tante piccole imprese, fittiziamente costituite, unicamente per ottenere facilitazioni creditizie, oggi ci troveremmo dinanzi ad una suddivisione fittizia che consentirebbe al datore di lavoro, non soltanto di non applicare i contratti di lavoro, ma financo la stessa norma di legge.

Un'ultima considerazione. Veramente assurda è l'esclusione che l'articolo 11 sancisce per i pensionati e per coloro che sono in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione. Con le nuove norme dell'ordinamento pensionistico, in base alle quali il lavoratore viene collocato in pensione dopo 35 anni di servizio, egli a 50 anni di età può chiedere la pensione, ma si viene a trovare nella azienda privo di tutela.

È chiaro che in questo modo si creerebbe uno steccato tutto a danno dei più bisognosi e dei lavoratori più anziani, operandosi discriminazioni nello stesso reparto della stessa azienda in rapporto all'età.

Poiché attorno a questo problema si è formata una larga maggioranza — ricordo che gli onorevoli Mosca, Lezzi e Santi, del gruppo socialista, hanno preso aperta posizione contro il mantenimento di questo articolo —, credo che il Governo e la maggioranza vogliano accettare, come noi abbiamo proposto, la soppressione dell'articolo 11.

PRESIDENTE. L'onorevole Roberti ha proposto di sopprimere il primo comma;

subordinatamente, di sostituirlo con il seguente:

« Le disposizioni della presente legge non si applicano alle imprese che occupano fino a 10 dipendenti »;

subordinatamente ancora ha proposto di sostituirlo con il seguente:

« Le disposizioni della presente legge non si applicano alle imprese che occupano fino a trentacinque dipendenti, escluse quelle editrici o stampatrici di giornali quotidiani o periodici ».

SANTAGATI. Mi associo a questi emendamenti e chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Sottolineo la gradualità cui si ispirano tali emendamenti. Con il primo, si chiede la pura e semplice soppressione dell'articolo 11. Il problema è stato già ampiamente trattato e mi limito perciò a ribadire l'augurio che il Governo e la maggioranza accettino la soppressione dell'articolo 11.

Quanto al secondo emendamento, esso è diretto, nel caso che il primo nostro emendamento non fosse approvato, a trovare una soluzione intermedia, fissando in 10 il numero massimo di dipendenti delle imprese cui il provvedimento non si applica. Si tratterebbe — ripeto — di una soluzione intermedia, che mentre, da un lato, potrebbe soddisfare certe esigenze espresse dal Governo e da alcuni gruppi, dall'altro salverebbe il principio di applicazione delle norme nella maggior parte dei casi.

In linea ulteriormente subordinata, qualora questi nostri precedenti emendamenti non venissero approvati, pensiamo che dovrebbe essere escluso quanto meno il limite di 35 dipendenti per le aziende editoriali e quelle tipografiche della stampa quotidiana e periodica. Sembra quasi uno strano caso, ma il numero di 35 dipendenti, in questo particolare settore, costituisce un elemento sommamente pregiudizievole, quasi un numero critico.

Mi spiego meglio: le società tipografiche hanno quasi sempre una particolare struttura, con un personale a sé stante in grado di dare una completa autonomia alla azienda. Lo stesso dicasi per le società editoriali, che hanno tutte una loro autonomia e una loro particolare configurazione. Si verifica così che molte aziende tipografiche da un lato e molte aziende editoriali dall'altro si trovano con una composizione di personale dipendente che si aggira proprio sulle 35 o 40 unità.

Sarebbe perciò veramente opportuno che lo sbarramento costituito da queste 35 unità per azienda, finisse con il determinare posizioni di vantaggio o di svantaggio per delle differenze veramente insignificanti. Il che non sarebbe affatto desiderabile, soprattutto in

considerazione del fatto che la norma deve tutelare la generalità dei cittadini.

E da considerare inoltre che la sperequazione non resterebbe soltanto consacrata al momento, direi, statico della formulazione della legge, ma rimarrebbe sempre più pericolosa nella dinamica dell'applicazione della legge stessa, in quanto siamo di fronte ad un tipo di aziende in cui questo limite si accresce a seconda di determinate esigenze. Come si comporterebbero, ad esempio, quelle aziende editoriali le quali partissero con 32, 33 o 34 dipendenti e poi, per necessità di lavoro, fossero spinte ad aumentare il personale a 37, 38 o 39 dipendenti, cioè ad un incremento modesto? A causa della disposizione dell'articolo 11, molte aziende resterebbero prive della possibilità di un aumento del personale, perché il datore di lavoro potrebbe trovare opportuno non far scattare il congegno previsto dalla legge e tenere il personale al di sotto delle 35 unità. Inoltre, si potrebbe verificare il caso inverso. Infatti, certe aziende, le quali prima dell'entrata in vigore della presente legge avessero 37 o 40 dipendenti, nel corso dell'applicazione della legge potrebbero essere spinte a diminuire il numero dei dipendenti, non solo per ragioni obiettive (dimissioni, cambiamento di lavoro, morte, fatti impreveduti), ma anche perché il datore di lavoro reputa, opportunisticamente, conveniente non superare il limite dei 35 dipendenti, al fine di sottrarsi agli oneri che gli deriverebbero dall'applicazione della legge.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Mazzoni, Luigi Napolitano, Rossinovich, Melloni, Bardini, Tempia Valenta, Soliano, Abenante, Sullotto e Caprara hanno proposto di sostituire le parole: « imprese che occupano fino a 35 dipendenti », con le altre: « piccole imprese, considerate tali dall'articolo 2083 col codice civile e dall'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ».

L'onorevole Mazzoni ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MAZZONI. Il nostro emendamento dovrebbe essere approvato senza difficoltà, perché è diretto alla tutela di quelle piccole imprese che tutti hanno dichiarato di voler proteggere.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Jacometti e Pertini hanno proposto di aggiungere, al primo comma, dopo la parola: « impresa », il seguente inciso: « — escluse quelle editrici o stampatrici di giornali quotidiani o periodici — »; subordinatamente, di aggiungere il seguente altro inciso: « — escluse quelle editrici

o stampatrici di giornali quotidiani o periodici di particolare importanza editoriale — ».

Questi emendamenti sono preclusi per effetto di precedenti votazioni.

Gli onorevoli Cannizzo, Giomo, Cantalupo, Zincione, Cottone, Taverna e Riccardo Ferrari hanno proposto di aggiungere, al primo comma, dopo le parole: « il 65° anno di età », le parole: « non si applicano altresì a tutte le imprese commerciali ed alberghiere e a quelle di pubblico esercizio che impieghino meno di 35 dipendenti per ogni turno di lavoro ».

Gli onorevoli Emilio Pucci, Cannizzo e Giomo hanno proposto di aggiungere, al primo comma, dopo le parole: « il 65° anno di età », le parole: « non si applicano altresì a tutte le imprese a carattere artigianale ».

Gli onorevoli Cannizzo, Giomo, Leopardi Dittaiuti ed Emilio Pucci hanno proposto, al primo comma, di sostituire le parole: « salve le disposizioni degli articoli 4 e 9 », con le parole: « salve le disposizioni dell'articolo 9 ».

L'onorevole Cannizzo ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

CANNIZZO. Mi limito a svolgere il primo, rinunciando a farlo per gli altri due. Abbiamo già chiarito, in sede di discussione generale che il numero di 35 dipendenti previsto dal disegno di legge è stato mutuato dai contratti collettivi di lavoro. Tale numero di operai caratterizza le imprese nelle quali il lavoro si sia spersonalizzato.

Ora ritengo che l'unico motivo per cui oggi si possa accettare che il legislatore stabilisca il principio del licenziamento per giustificato motivo sia proprio la spersonalizzazione del lavoro. Il fatto che in talune aziende la spersonalizzazione possa non verificarsi (e bene hanno fatto Governo e Commissione a mantenere il numero di 35, peccando caso mai per difetto e non per eccesso) si può benissimo giustificare con la constatazione che in esse il rapporto fiduciario mantiene ancora il suo vigore.

L'onorevole Cacciatore sostiene che la fiducia deve esistere al momento dell'assunzione, ma non durante la continuazione del rapporto di lavoro. Noi viceversa riteniamo che il rapporto di lavoro sia un rapporto a tratto successivo, nel quale la fiducia esistente in un primo momento deve continuare a sussistere; quando finisce la fiducia si risolve il rapporto di lavoro.

Il numero di 35 dipendenti, se va bene per le imprese industriali, ci lascia molto perplessi per tutte le altre imprese: le imprese di pubblici esercizi, alberghi e mense,

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1966

quelle turistiche, le aziende artigiane. In effetti, in questi casi, o attraverso l'impiego dei turni di lavoro, sia pure con un totale di maestranze che supera i 35 dipendenti, ovvero per il fatto di impiegare 35 prestatori di lavoro, il carattere fiduciario esiste sempre.

Si è parlato di ridurre i 35 dipendenti a 10, ovvero al numero previsto per le imprese a carattere artigianale. Qui non si tratta di trovare una via di mezzo: si deve stabilire se effettivamente in una determinata azienda il rapporto umano tra lavoratore e datore di lavoro è cessato, sicché l'operaio diventa una specie di ingranaggio della macchina. Soltanto così la dottrina odierna e i cultori del diritto del lavoro giustificano la spersonalizzazione o la istituzionalizzazione del lavoro.

Si afferma che bisogna fare una chiara scelta politica. Ma a me pare che una chiara scelta politica sia stata fatta, laddove si è stabilito che nelle imprese nelle quali il lavoro si istituzionalizza bisogna arrivare al licenziamento per giustificato motivo; nelle altre si mantiene invece il recesso *ad nutum*, che non è un recesso arbitrario, ma è basato sulla impossibilità di una continuazione del rapporto di lavoro tra datore di lavoro e prestatore di opera.

Pertanto, insistiamo perché il recesso *ad nutum* sia mantenuto nelle imprese indicate nel nostro emendamento, pur essendo d'accordo in linea di massima con l'indicazione di 35 dipendenti formulata dalla Commissione, per le aziende nelle quali si può ritenere che il lavoro si sia istituzionalizzato.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cannizzo, Alesi e Demarchi hanno proposto di aggiungere il seguente comma dopo il primo:

« Le disposizioni della presente legge non si applicano a particolari categorie di impiegati che svolgano mansioni fiduciarie; tali categorie saranno precisate nei contratti collettivi di lavoro, o, in difetto, in decreti del ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi, udite le organizzazioni sindacali interessate, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ».

L'onorevole Alesi ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ALESI. Dopo le indicazioni fornite dal collega Cannizzo, vorrei attirare l'attenzione della Camera, oltre che sul rapporto fiduciario per alcune specifiche categorie (in cui il rapporto di lavoro si basa solo sulla fiducia dell'imprenditore nei riguardi dei propri dipendenti), sulla possibilità di escludere da que-

sto sistema alcune categorie di lavoratori bene specificate: impiegati muniti di procura, gestori di negozi, personale addetto alla cassa e alcune specifiche qualifiche alberghiere.

Mentre una disamina approfondita del problema prolungherebbe l'*iter* di questa discussione, riteniamo che un emendamento possa risolvere la questione, specificando le categorie alle quali si vorrebbe concedere questa agevolazione e specificando altresì che queste categorie dovrebbero essere precisate nei contratti collettivi di lavoro e, in difetto, potrebbero essere precisate da un decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi udite le organizzazioni sindacali di categoria.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Galdo, Cruciani, Franchi e Santagati hanno proposto di sostituire il secondo comma con il seguente:

« Le disposizioni della presente legge non si applicano nel caso di licenziamenti collettivi per riduzione di personale quando questa è accertata dall'ufficio provinciale del lavoro ».

SANTAGATI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. L'emendamento si propone di migliorare, al secondo comma di questo articolo, relativo ai licenziamenti collettivi, il testo governativo. Con il nostro testo, infatti, ci riferiamo a un organo — l'ufficio provinciale del lavoro — tecnicamente più qualificato a stabilire il campo di applicazione della legge. Infatti, la sola variante che noi proponiamo al testo governativo consiste nell'attribuzione all'ufficio provinciale del lavoro dell'accertamento dell'effettiva riduzione di personale che ha provocato i licenziamenti collettivi.

PRESIDENTE. Il prescritto numero di deputati, primo firmatario l'onorevole De Zan, ha proposto di sostituire alle parole « alle imprese », le parole: « ai datori di lavoro ».

L'onorevole De Zan ha facoltà di svolgere questo emendamento.

DE ZAN. Si tratta di un emendamento puramente formale, reso necessario dalla nuova formulazione dell'articolo 1, che fa riferimento, appunto, ai datori di lavoro. Era evidente che anche l'articolo 11 dovesse essere, quindi, modificato in tal senso.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 11 ?

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1966

RUSSO SPENA, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria a tutti gli emendamenti, salvo l'emendamento formale dell'onorevole De Zan.

La questione relativa all'articolo 11 è nota: è stata dibattuta in Commissione e in questa sede. Si è accusato di discriminazione questo articolo sotto un duplice profilo: quello di incostituzionalità e quello relativo al criterio di scelta politica. L'onorevole ministro in proposito ha già risposto ampiamente nella sua replica; a me basta aggiungere che vi sono effettivamente elementi tali da imprimere alla fisionomia di queste imprese discriminate una propria individualità, tale da giustificare per ciascuna di esse l'adozione di un'autonoma disciplina. Ora, il criterio della scelta del numero di 35 dipendenti — al cui livello si arresta il più intenso rapporto di fiducia, che poi va diluendosi nelle grandi aziende — è una scelta politica che ha suscitato le rimostranze di tutti coloro che sono intervenuti nella discussione generale, ma è stata fatta a ragion veduta, in base a una rilevazione statistica delle aziende italiane.

Per gli emendamenti di carattere particolare, la Commissione non accetta l'emendamento Cannizzo inteso a stabilire il criterio dei 35 dipendenti per turno, perché in questo modo, moltiplicando questo numero per quello dei turni, si andrebbe all'infinito. Siamo poi contrari a tutti gli altri emendamenti, perché verrebbero a caducare il principio che si è voluto affermare nell'articolo 11.

PRESIDENTE. Il Governo?

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi associo alle considerazioni del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cacciatore, mantiene il suo emendamento soppressivo dell'intero articolo, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CACCIATORE, *Relatore di minoranza*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*Non è approvato*).

L'identico emendamento Abenante è precluso.

Onorevole Santagati, mantiene l'emendamento soppressivo del primo comma proposto dall'onorevole Roberti, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*Non è approvato*).

Onorevole Mazzoni, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MAZZONI. Sì, signor Presidente, e chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Mazzoni, diretto a sostituire le parole: « imprese che occupano fino a 35 dipendenti », con le parole: « piccole imprese, considerate tali dall'articolo 2083 del codice civile e dall'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ».

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	448
Maggioranza	225
Voti favorevoli	184
Voti contrari	264

(*La Camera non approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Amendola Giorgio
Abbruzzese	Amendola Pietro
Abenante	Amodio
Accreman	Angelini
Alatri	Angelino
Alba	Antonini
Albertini	Antoniozzi
Alboni	Armani
Alesi	Armaroli
Alessandrini	Arnaud
Alessi Catalano Maria	Astolfi Maruzza
Alicata	Azzaro
Alini	Balconi Marcella
Alpino	Baldani Guerra
Amadei Giuseppe	Baldi
Amadei Leonetto	Baldini
Amasio	Barba
Amatucci	Barbaccia
Ambrosini	Barbi

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1966

Barca	Calvetti	De Ponti	Goehring
Bardini	Canestrari	De Zan	Golinelli
Baroni	Cannizzo	Diaz Laura	Gombi
Bártole	Cappello	Di Benedetto	Gonella Guido
Bassi	Caprara	Di Giannantonio	Gorreri
Bastianelli	Capua	Di Leo	Greppi
Battistella	Cariota Ferrara	Di Lorenzo	Grezzi
Bavetta	Cariglia	Di Mauro Ado Guido	Grimaldi
Beccastrini	Carocci	Di Mauro Luigi	Guadalupi
Belci	Castelli	Di Nardo	Guariento
Belotti	Castellucci	Di Piazza	Guerrieri
Bemporad	Cataldo	D'Ippolito	Guerrini Giorgio
Bensi	Cattaneo Petrini	Di Primio	Guerrini Rodolfo
Beragnoli	Giannina	Di Vagno	Gui
Berlinguer Luigi	Cattani	Di Vittorio Berti Bal-	Guidi
Berlinguer Mario	Cavallaro Francesco	dina	Gullo
Bernetic Maria	Cavallaro Nicola	D'Onofrio	Gullotti
Berretta	Cervone	Dossetti	Hélfer
Bertè	Cetrullo	Élkan	Illuminati
Bertoldi	Chiaromonte	Ermini	Imperiale
Bettiol	Cianca	Fabbri Francesco	Ingrao
Biaggi Francantonio	Cinciari Rodano	Fabbri Riccardo	Iotti Leonilde
Biagini	Maria Lisa	Fada	Iozzelli
Biagioni	Coccia	Failla	Isgro
Biancani	Cocco Maria	Fasoli	Jacazzi
Bianchi Fortunato	Colleselli	Ferrari Riccardo	Jacometti
Biasutti	Colombo Vittorino	Ferrari Virgilio	La Bella
Bigi	Corghi	Ferraris	Làconi
Bignardi	Corona Achille	Ferri Giancarlo	Laforgia
Bisaglia	Corona Giacomo	Ferri Mauro	Lajòlo
Bisantis	Corrao	Fibbi Giulietta	La Malfa
Bo	Cortese	Fiumanò	Landi
Boldrini	Cossiga	Folchi	La Penna
Bologna	Crocco	Forlani	Lattanzio
Bonaiti	Cucchi	Fornale	Lenoci
Bonea	Dagnino	Fortini	Lenti
Bontade Margherita	Dal Cantón Maria Pia	Fortuna	Leonardi
Borsari	D'Alema	Fracassi	Leone Raffaele
Bosisio	D'Alessio	Franceschini	Levi Arian Giorgina
Botta	Dall'Armellina	Franco Raffaele	Li Causi
Bottari	D'Arezzo	Franzo	Lizzero
Bova	De Capua	Gagliardi	Lombardi Riccardo
Brandi	De Florio	Galli	Lombardi Ruggero
Breganze	Degan	Galluzzi	Longo
Bressani	Degli Esposti	Gambelli Fenili	Longoni
Brighenti	De Grazia	Gasco	Loperfido
Bronzuto	Del Castillo	Gáspari	Loreti
Brusasca	De Leonardis	Gatto	Lucchesi
Buffone	Della Briotta	Gelmini	Lucifredi
Busetto	Dell'Andro	Gerbino	Lusóli
Buttè	Delle Fave	Ghio	Luzzatto
Buzzetti	Demarchi	Giachini	Macaluso
Buzzi	De Maria	Giglia	Magno
Cacciatore	De Martino	Gioia	Magri
Caiati	De Marzi	Giolitti	Malagodi
Caiazza	De Meo	Giomo	Malfatti Francesco
Calasso	De Pascális	Giorgi	Malfatti Franco
Calvaresi	De Pasquale	Gitti	Mancini Antonio

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1966

Manenti
 Mannironi
 Marangone
 Marchesi
 Marchiani
 Mariconda
 Marotta Michele
 Marras
 Martini Maria Eletta
 Maschiella
 Massari
 Matarrese
 Mattarella
 Mattarelli
 Maulini
 Mazza
 Mazzoni
 Melloni
 Mengozzi
 Messinetti
 Mezza Maria Vittoria
 Miceli
 Micheli
 Migliori
 Minio
 Miotti Carli Amalia
 Misasi
 Mitterdórfér
 Monasterio
 Morelli
 Moro Aldo
 Moro Dino
 Mosca
 Mussa Ivaldi Vercelli
 Nannini
 Nannuzzi
 Napoli
 Napolitano Francesco
 Napolitano Luigi
 Natali
 Natoli
 Natta
 Negrari
 Nenni
 Nicoletto
 Nicosia
 Nucci
 Ognibene
 Olmini
 Origlia
 Orlandi
 Pagliarani
 Pajetta
 Pala
 Palazzeschi
 Palleschi
 Paolicchi
 Pasqualicchio

Patrini
 Pella
 Pellegrino
 Pellicani
 Pennacchini
 Pezzino
 Piccinelli
 Picciotto
 Piccoli
 Pieraccini
 Pietrobono
 Pigni
 Pintus
 Pirastu
 Pitzalis
 Poerio
 Prearo
 Principe
 Pucci Ernesto
 Quintieri
 Racchetti
 Radi
 Raffaelli
 Raia
 Rampa
 Raucci
 Re Giuseppina
 Reale Giuseppe
 Reggiani
 Restivo
 Riccio
 Rinaldi
 Ripamonti
 Romanato
 Romano
 Romita
 Rosati
 Rossanda Banfi
 Rossana
 Rossi Paolo
 Rossi Paolo Mario
 Rossinovich
 Rubeo
 Ruffini
 Rumór
 Russo Carlo
 Russo Vincenzo
 Russo Vincenzo
 Mario
 Russo Spena
 Sacchi
 Salizzoni
 Salvi
 Sammartino
 Sandri
 Sanna
 Santagati
 Santi

Savio Emanuela
 Savoldi
 Scaglia
 Scarascia
 Scarpa
 Scionti
 Scotoni
 Sericcio
 Sedati
 Semeraro
 Serbandini
 Sereni
 Seroni
 Servadei
 Sgarlata
 Silvestri
 Simonacci
 Soliano
 Sorgi
 Spádola
 Spagnoli
 Spinelli
 Sponziello
 Stella
 Storchi
 Sullo
 Sulotto
 Tagliaferri
 Tanassi
 Tántalo
 Taverna
 Taviani
 Tedeschi
 Tempia Valenta

Tenaglia
 Terranova Raffaele
 Titomanlio Vittoria
 Todros
 Togni
 Tognoni
 Tozzi Condivi
 Trentin
 Truzzi
 Turnaturi
 Urso
 Usvardi
 Valiante
 Valitutti
 Valori
 Vecchietti
 Vedovato
 Veronesi
 Vespignani
 Vianello
 Vicentini
 Villa
 Villani
 Vincelli
 Viviani Luciana
 Volpe
 Zaccagnini
 Zanti Tondi Carmen
 Zappa
 Zincone
 Zóboli
 Zucalli
 Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Berloffa	Mariani
Cassandro	Merenda
Colasanto	Terranova Corrado
Colombo Renato	Trombetta
Dietl	Vetrone
Feroli	

(concesso nella seduta odierna):

Graziosi	Sabatini
Leone Giovanni	Scelba

Presentazione di un disegno di legge.

SCAGLIA, *Ministro senza portafoglio.*
 Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCAGLIA, *Ministro senza portafoglio*. Mi onoro presentare, a nome del ministro dell'interno, il disegno di legge:

« Integrazione dell'articolo 3 della legge 14 marzo 1958, n. 251, riguardante la valutazione del servizio prestato degli ufficiali della carriera direttiva dei servizi antincendi ai fini del servizio di leva ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame degli altri emendamenti all'articolo 11. L'emendamento aggiuntivo Jacometti al primo comma e il secondo emendamento subordinato Roberti, riguardanti le aziende di stampa, sono preclusi.

Onorevole Naldini, mantiene il suo emendamento sostitutivo al primo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

NALDINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Onorevole Alini, mantiene i suoi emendamenti al primo comma dell'articolo 11, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

ALINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Alini, tendente a sostituire la parola: « trentacinque » con la parola: « dieci ».

(*Non è approvato*).

È pertanto precluso l'analogo emendamento sostitutivo Roberti.

Pongo in votazione il secondo emendamento Alini, tendente a sopprimere, sempre al primo comma, le parole: « o che abbiano comunque superato il 65° anno di età ».

(*Non è approvato*).

Onorevole Giomo, mantiene gli emendamenti Cannizzo e Pucci Emilio al primo comma, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

GIOMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Cannizzo, aggiuntivo al primo comma.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Pucci Emilio, aggiuntivo al primo comma.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento Cannizzo, sostitutivo al primo comma.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il terzo emendamento Cannizzo, aggiuntivo dopo il primo comma.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento De Zan, accettato dalla Commissione e dal Governo, inteso a sostituire, al primo comma, le parole: « alle imprese » con le altre: « ai datori di lavoro ».

(*È approvato*).

Onorevole Santagati, mantiene l'emendamento Galdo, sostitutivo al secondo comma, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 11, modificato con l'emendamento De Zan.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 12.

BIGNARDI, *Segretario*, legge:

« Sono fatte salve le disposizioni di contratti collettivi e accordi sindacali che contengano, per la materia disciplinata dalla presente legge, condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Cannizzo, Giomo, Cantalupo, Zincone e Cottone hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« Per la materia disciplinata dalla presente legge sono fatte salve le disposizioni previste dai contratti collettivi e dagli accordi sindacali ».

CANNIZZO. Rinuncio a svolgere l'emendamento, che però mantengo.

PRESIDENTE. L'onorevole Gombi ha proposto di aggiungere il seguente comma:

« Nel caso dei salariati fissi dell'agricoltura, fatta salva la durata biennale del contratto

di lavoro prevista dalla legge 15 agosto 1949, n. 533, alla scadenza di ogni biennio si applicano le norme previste dalla presente legge ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

GOMBI. Nel corso del dibattito questo tema dei salariati fissi ha appassionato poco, perché ne ho parlato soltanto io, e qualcun altro di straforo. Invece, a mio modesto avviso, è un tema importante; e poiché i colleghi erano in maggioranza assenti quando ho parlato in sede di discussione generale, mentre ora l'aula è affollata, voglio proprio cogliere l'occasione per richiamare brevemente la questione.

Dopo che sono stati respinti gli emendamenti che tendevano a sopprimere o a ridurre il limite dei 35 dipendenti, l'emendamento proposto perde un po' del suo valore dal punto di vista pratico. Tuttavia conserva una grande importanza di principio, affinché la legge possa essere applicata universalmente alle varie categorie di lavoratori; e in secondo luogo anche un certo interesse pratico, per quelle aziende agricole che hanno — per fortuna dei loro proprietari e gestori! — più di 35 dipendenti.

Mi ero sforzato di illustrare che molte aziende agricole capitalistiche — anche le più grosse — della valle padana difficilmente raggiungono il numero di 35 dipendenti, per cui si imponeva, se il legislatore ha a cuore la categoria dei lavoratori dell'agricoltura, una riduzione sensibile di questo limite, se non la sua abolizione.

Il mio emendamento persegue anzitutto lo scopo di riconoscere a questa benemerita categoria dei salariati fissi — che ha occasionato (e se ne fece promotore, signor Presidente, il suo illustre predecessore onorevole Gronchi) un precedente legislativo sulla giusta causa con la legge n. 533 — il diritto di poter fruire delle garanzie che vengono date da questo provvedimento, soprattutto per il caso di licenziamenti per motivi di religione, di appartenenza al sindacato, ecc. Ricordo che proprio nel momento in cui infuriava la battaglia da cui ebbe origine quella legge, gli escomi, le disdette, i licenziamenti in agricoltura avevano tutti la caratteristica di rappresaglia politica, e riguardavano particolarmente una categoria che non è qui contemplata: quella dei consiglieri e dei sindaci eletti per i partiti di sinistra, i più colpiti; centinaia, nei poco più di cento comuni della mia sola provincia. Quella battaglia ha avuto tre morti e tanti carcerati.

Non si vede perché i dipendenti dell'agricoltura debbano essere ora ignorati o bistrattati. Con questo emendamento chiediamo pertanto che, perdurando la durata biennale del rapporto sancito dalla legge n. 533, possa applicarsi alla fine del biennio quel tanto di garanzie che la Camera è riuscita ad assicurare agli altri lavoratori nel testo definitivo che stiamo per votare.

Raccomando seriamente ai relatori — che certamente non saranno sordi a questa mia sollecitazione — e all'onorevole ministro di considerare attentamente le nostre modeste argomentazioni e di accogliere l'emendamento, che avrà soprattutto un valore di principio, aprendo la strada ad una piena applicazione del disposto della presente legge anche nell'ambito dei dipendenti agricoli.

PRESIDENTE. L'onorevole Cacciatore ha proposto il seguente articolo aggiuntivo 12-bis:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* ».

Ha facoltà di illustrarlo.

CACCIATORE, *Relatore di minoranza*. L'emendamento ha lo scopo di far entrare subito in vigore questa legge, dopo lo sforzo che tutti abbiamo compiuto per portarla in porto.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

RUSSO SPENA, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione è contraria a tutti gli emendamenti all'articolo 12. (*Commenti alla estrema sinistra*). È invece favorevole all'articolo aggiuntivo 12-bis Cacciatore, per evitare il pericolo che durante la *vacatio legis* possano esservi licenziamenti di rappresaglia.

PRESIDENTE. Il Governo?

BOSCO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. A proposito di un altro emendamento che riguardava una diversa categoria — quella dei marittimi — ho avuto occasione di dire che la presente legge riguarda una categoria di lavoratori: quella che ricade soltanto nelle disposizioni del codice civile. Tutte le altre categorie, che dispongono invece di una normativa speciale, continuano a disporre di quella normativa speciale, salvo a considerare in altra sede le opportune modifiche migliorative da apportare ad essa.

Pertanto, allo stato attuale delle cose e in relazione alla sistematica di questa legge, concordo con il relatore nel ritenere non accoglibile l'emendamento Gombi.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1966

Sono pure d'accordo con gli altri pareri espressi dal relatore; pertanto non accetto l'emendamento Cannizzo, e accetto invece l'articolo aggiuntivo 12-bis Cacciatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cannizzo, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CANNIZZO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Onorevole Gombi, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GOMBI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Passiamo ora alla votazione dell'articolo 12 nel suo complesso.

REGGIANI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REGGIANI. La legge che tra poco voteremo incontra l'approvazione del gruppo socialista democratico. I concetti ai quali essa si ispira sono noti e sono emersi nel corso della discussione: essi costituiscono un passo rilevante a difesa e a protezione del rapporto di lavoro privato, che fino ad oggi era impostato su criteri ormai sorpassati e abbondantemente insufficienti a garantire un minimo di tranquillità ai prestatori d'opera.

Ci siamo resi conto di come in certi settori sindacali sia potuta anche sorgere l'opinione di una inopportunità dell'intervento legislativo in questa materia: ma riteniamo che questa disposizione di legge, lungi dall'interferire nel mondo dei rapporti sindacali, costituisca una importante acquisizione di un principio che si risolve nel riconoscimento di un diritto del prestatore d'opera alla stabilità del suo rapporto di lavoro. E questo mi pare il fatto informativo di questa legge, la quale è sodisfacentemente sorretta da una serie di norme che garantiscono un'applicazione efficace, rapida e coerente di questo principio.

Per questi motivi, e aderendo alle varie osservazioni dei relatori per la maggioranza e del signor ministro, annuncio il voto favo-

revole del gruppo del partito socialista democratico italiano. (*Applausi a sinistra*).

ARMAROLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARMAROLI. A nome del gruppo del partito socialista italiano ho l'onore di dichiarare il nostro voto favorevole a questo provvedimento, che tanto appassionatamente ha richiamato l'attenzione dei lavoratori italiani e che ha visto una grande partecipazione di deputati al presente dibattito.

La legge che viene a regolamentare il licenziamento individuale, come è stato giustamente riconosciuto anche nella relazione di minoranza, attua uno dei principi fondamentali della Costituzione repubblicana e ci addeguia ad impegni che avevamo assunto sul piano internazionale, garantendo per i lavoratori italiani quello che già da tanto tempo hanno avuto i lavoratori dell'area del M.E.C. e di tanti altri paesi dell'Europa orientale.

Questa sera facciamo un grande servizio al paese, eliminando una causa di acuti conflitti e di profondi risentimenti. Eliminando quegli ostacoli che di fatto hanno limitato per tanto tempo la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, veniamo a consentire quanto è voluto dalla Costituzione: un più pieno sviluppo della personalità umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese.

Questa legge non favorirà mai l'indebolimento del potere sindacale, ma al contrario ne favorirà una più spontanea e cosciente partecipazione.

L'esigenza improrogabile di modificare un'antica situazione è derivata soprattutto dal fatto che in Italia, a differenza di tanti altri paesi della Comunità europea, l'intervento dello strumento legislativo è tanto più necessario, in quanto più grave è il problema della disoccupazione.

L'esigenza sentita di modificare la situazione legislativa è stata ispirata dalla constatazione di un largo abuso del potere padronale per quanto attiene ai licenziamenti. Non si esagera allorché si dichiara che troppe volte l'ufficio del datore di lavoro si è tramutato in un'aula di tribunale, dove il medesimo proprietario si presentava nelle vesti di giudice, incline a pronunciare una sentenza senza possibilità di appello. Questo è tanto più grave e inammissibile quando si riscontra che molte volte la sentenza del licenziamento era una condanna civile, che privava una famiglia di

un salario e molto spesso della speranza di trovare altrove un'occupazione.

Il più delle volte il licenziamento ingiustificato era ed è un atto contro la libertà di tutti, era ed è ispirato alla pretesa dell'azienda di non avere nell'organico chi poteva essere l'organizzatore o l'agitatore di idee rivendicative. Molto spesso la libertà di pensiero degli operai, la coscienza sindacale è stata ed è giudicata una sottrazione di profitto. Questa legge ha quindi in sé il nobile scopo di salvaguardare la dignità umana del lavoratore, impedendo che il lavoratore sia strumento inanimato della produzione, ma un cosciente e responsabile protagonista non solo del ciclo produttivo, ma anche dei pensieri ideali che informano e debbono influenzare la società nella quale vogliamo vivere.

Vogliamo che questa legge faccia entrare compiutamente nelle fabbriche quelle libertà consacrate nella nostra Costituzione. Vogliamo che l'azienda non sia più *extra* territorio rispetto ai principi informatori della nostra Repubblica, non sia più un'area di giudizio e di accusa per il libero pensiero, ma un incontro fecondo di energie umane, proteso al lavoro ed a una produzione che, se deve assicurare il giusto compenso all'imprenditore, deve però garantire la necessaria pace e speranza al prestatore d'opera.

La libertà che auspichiamo non sarà mai quella che deve servire a distruggere un ordine ed una disciplina produttiva, ma soprattutto per garantire la fiducia nelle leggi e nell'ordinamento democratico. La subordinazione gerarchica del lavoratore all'imprenditore è sì necessaria per quanto concerne le prestazioni lavorative e le esigenze della produzione aziendale, ma non dovrà mai degenerare in uno stato di soggezione, né estendersi a misure che offendano la personalità e la dignità del lavoratore.

Non sarebbe vero ciò che abbiamo scritto nella Costituzione, e cioè garanzia del lavoro per tutti, rimozione delle cause che tendono ad impedirlo, salario degno della prestazione, libertà di pensiero, diritto di libera organizzazione nei sindacati e nei partiti, funzione sociale della proprietà, se noi non disarmassimo le tendenze negative di un datore di lavoro proteso a colpire un libero pensiero politico.

Certamente non dobbiamo illuderci che l'applicazione della legge che stiamo per votare risolva ogni problema e quindi non sia necessaria la vigilante presenza del sindacato. I colleghi della C.I.S.L. quando rivendicano la necessità di un sindacato forte hanno certa-

mente ragione, quando richiedono l'autonomia del sindacato dicono una cosa giusta, ma per difendere questi patrimoni sceglierebbero una strada non del tutto valida, non votando la legge che ci sta davanti.

È certamente vero che con leggi buone e con un sindacalismo debole e diviso permane difficile la tutela del lavoratore. Queste verità ce le dobbiamo dire con chiarezza ed assumere il proposito di favorire l'incontro sindacale, per attuare le conquiste che giorno per giorno maturano nella coscienza dei cittadini lavoratori e dei democratici italiani.

In un clima di libertà e di garanzia contro il sopruso tutto è destinato a migliorarsi. Nel clima del centro-sinistra sono migliorati i rapporti fra cittadino e Stato, sono migliorati i rapporti fra partiti e partiti. È uno dei motivi che fa trovare la situazione sindacale italiana migliore rispetto a quella di anni fa è appunto un rapporto unitario che ha potuto essere alimentato con un clima di maggiore e più democratica convivenza politica nel Parlamento e nel paese.

Non possiamo di certo accontentarci e guai a noi se ciò accadesse! Finché non si riuscirà a costituire l'unità sindacale, i lavoratori si troveranno sempre in condizioni di debolezza rispetto alla controparte e le leggi da sole non basteranno se non saremo nel paese vigili e forti per garantirne la corretta applicazione.

Voteremo l'attuale disegno di legge che da tanto tempo è stato all'ordine del giorno della nostra Camera e da maggior tempo atteso dalla coscienza civile dei cittadini italiani.

L'auspicio è che si faccia presto nell'altro ramo del Parlamento. C'è bisogno di sollecitudine per non disperdere tante speranze che abbiamo suscitato, ma soprattutto per essere fedeli ad un impegno che noi socialisti assumemmo col sorgere del centro-sinistra, che il Governo fece proprio e che tutti i gruppi che lo sostengono hanno il dovere di realizzare. Operiamo quindi per ridare fiducia alla classe lavoratrice e così facendo, onorevoli colleghi, si rafforzerà anche il sindacato che, come hanno detto tanti oratori delle diverse parti, è presidio insostituibile di libertà e di progresso della nostra società democratica. (*Applausi a sinistra*).

IGNI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IGNI. Il gruppo del partito socialista italiano di unità proletaria ha partecipato a que-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1966

sta importante discussione con notevole impegno, con la relazione dell'onorevole Cacciatore e con tutti i tentativi da noi fatti per giungere ad una legge diversa e migliore. Il nostro gruppo, pertanto, si era riservato di esprimere il proprio giudizio conclusivo sulla legge al termine del dibattito.

Lo stesso onorevole Armaroli, nella prima parte del suo intervento, è giunto praticamente alle stesse conclusioni contenute nella relazione dell'onorevole Cacciatore. Le sue affermazioni, che si riferiscono ad un impegno comune sul piano costituzionale e sul piano della legislazione internazionale più avanzata, non possono che trovarci consenzienti.

Certo, è un principio importante che si arrivi nel Parlamento della Repubblica italiana ad approvare una legge che disciplina in modo nuovo il licenziamento individuale. Pensiamo che se questo impegno — che vediamo congiunto a quello sullo statuto dei lavoratori contenuto nel programma governativo — fosse stato realizzato negli anni passati, quando la riorganizzazione capitalistica in atto, la concentrazione monopolistica, la congiuntura erano collegate alla rappresaglia spietata verso migliaia di attivisti sindacali della C.G. I.L., delle « Acli », della C.I.S.L., alla Fiat di Torino e alla Piaggio, avremmo creato una diga e una difesa. Non dico che avremmo creato una difesa valida (si potevano creare delle illusioni, come ne può creare questa legge); ma, se avessimo rispettato questo impegno nel momento più acuto dello scontro, avremmo evitato a migliaia e migliaia di lavoratori la sorte triste e dolorosa del licenziamento per rappresaglia.

E quindi una legge che arriva tardi ad affermare un principio valido. Vi è però un contenuto, da noi denunciato in uno sforzo che voleva essere unitario e che va al di là dell'approvazione che noi daremo. Particolarmente gli articoli 3, 4 e 11 faranno sì che questa legge — di cui noi, da parte nostra, denunciavamo i limiti ai lavoratori — seminerà a piene mani una montagna di illusioni nelle fabbriche. Queste illusioni, se non orientate sul terreno di uno sforzo unitario dei lavoratori da parte di tutte le forze politiche avanzate, rischieranno (come è accaduto per l'altra illusione della svolta politica chiamata del centro-sinistra) di trasformarsi in delusione, in irritazione e in atto di accusa verso le stesse istituzioni democratiche.

Mi ero augurato che, nel corso del dibattito, tra gli oratori della stessa maggioranza, del gruppo del P.S.I., delle « Acli » si trovasse una convergenza nella lotta per modificare

gli articoli della legge nei suoi punti fondamentali. Non è stato possibile; auspico che questo avvenga fuori di qui, nel paese. Dobbiamo tutti vigilare perché l'interpretazione della legge (che sarà aperta ad ogni valutazione di carattere giuridico) sia la più valida nell'interesse dei lavoratori. Ma noi ci auguriamo soprattutto di ripresentare qui il problema, in modo che per l'avvenire sia possibile approvare una legge completa e valida, che sia veramente strumento di difesa dei lavoratori contro l'egoismo e la rappresaglia dei padroni.

Con questo spirito e con queste riserve critiche, voteremo a favore della legge.

MICELI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Il gruppo comunista voterà a favore della legge sulla giusta causa nei licenziamenti individuali.

La stabilità sul lavoro, alla quale contribuisce il riconoscimento per legge del principio della giusta causa nei licenziamenti individuali, è stata rivendicazione costante della classe lavoratrice di ogni categoria e ha perciò costituito parte essenziale del programma e dell'azione del nostro partito. Non vi è chi non ricordi la lunga, accesa ed alla fine vittoriosa lotta condotta dal nostro partito nel Parlamento e nel paese perché, attraverso tassative norme di legge, fosse garantita la giusta causa nei contratti agrari a favore di tutte le categorie lavoratrici contadine.

La stessa legge che stiamo per votare trae le sue origini da una proposta presentata nel febbraio 1957, allora tra lo scetticismo dei più, che portava come prima firma quella del nostro indimenticabile compagno Di Vittorio; proposta mantenuta in vita nelle successive legislature soprattutto per l'iniziativa primaria di deputati comunisti (come l'onorevole Sulotto) nel 1961 e nel 1963; proposta portata alla trattazione e alla decisione odierna, oltre che per la tenace azione dei lavoratori, per l'incessante pressione che i deputati comunisti hanno esercitato per vincere ostacoli e remore frapposti dalle forze conservatrici e dal Governo.

La legge che voteremo, anche se non completamente né in modo del tutto soddisfacente, accoglie fondamentali esigenze dei lavoratori dipendenti. Infatti, pur non garantendo, come sarebbe giusto, il diritto al mantenimento del posto di lavoro, la legge limita la possibi-

lità che questo diritto possa essere impunemente cancellato dall'arbitrio del padrone.

Il licenziamento individuale, infatti, potrà avvenire solo per giusta causa o per giustificato motivo; dovrà essere comunicato per iscritto, e, se il lavoratore lo richiede, motivato; l'onere della prova dei motivi di licenziamento spetterà al datore di lavoro; in tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore avrà diritto alla corresponsione integrale dell'indennità di anzianità maturata.

Portata di rilievo ha poi la norma di legge che, definendo nulli i licenziamenti determinati da motivi religiosi, politici, sindacali, rende operanti, anche dentro i cancelli delle fabbriche, fondamentali dettami costituzionali relativi all'eguaglianza, alla libertà, alla dignità dei cittadini, e rende possibile lo sviluppo di una autonoma attività sindacale nelle fabbriche.

Notevoli e gravi lacune esistono tuttavia nella legge sottoposta alla nostra approvazione. L'aver voluto estendere la definizione di « giustificato motivo » anche a ragioni non dipendenti dal comportamento del lavoratore apre vaste possibilità discrezionali all'arbitrio dei padroni. L'aver consentito al datore di lavoro la scelta tra la riassunzione del lavoratore licenziato ingiustamente e la corresponsione allo stesso di una indennità a titolo di risarcimento del danno, oltre all'assurdo di affidare questa scelta proprio al colpevole di una infrazione legislativa, rischia di ridurre la salvaguardia del principio della giusta causa a una defatigante trattativa per la corresponsione di una indennità. Infine, la norma che esenta dal rispetto dei motivi di giusta causa le imprese ed i datori di lavoro con meno di 35 dipendenti, oltre che offrire il fianco a una giustificata impugnativa costituzionale (questo lo dico per quei colleghi che hanno giustamente fretta perché questa legge venga varata e, aggiungiamo noi, diventi subito operante), è origine di profonda ingiustizia nei confronti di vaste categorie di dipendenti, specie nell'Italia meridionale, dove non vi sono in genere grandi aziende: dipendenti che si vedono con ciò privati in modo inspiegabile delle garanzie che la legge riconosce agli altri lavoratori.

Non può certo attribuirsi a noi comunisti la convinzione che problemi e questioni di grande importanza, che mobilitano interessi contrastanti e classi diverse, possano essere miracolicamente risolti attraverso l'automatica applicazione di una qualsiasi legge (anche se lo sforzo del Parlamento deve essere quello di formulare leggi quanto più pos-

sibile efficienti). Se questo è vero in generale, è particolarmente vero per una legge come l'attuale, che prevede di limitare i poteri di una classe particolarmente retriva e ottusa qual è quella del grande padronato italiano.

Ma appunto perché si tratta di una tale classe, dotata di potenza e di sostegni pressoché illimitati (oltre che per l'esigenza di modificare arcaiche ma vigenti disposizioni del codice secondo i dettati della Costituzione), noi abbiamo rivendicato la necessità che la classe operaia fosse sostenuta — e non sostituita, come vuol far credere qualcuno — da tutte le forze democratiche italiane rappresentate in Parlamento. E ciò attraverso norme di legge dettate dal Parlamento stesso in applicazione della Costituzione.

Non abbiamo perciò compreso e condiviso la preconcepita opposizione al principio della regolamentazione legislativa della giusta causa enunciata dalla C.I.S.L. L'opposizione a tale principio ha portato al mancato sostegno alla legge di numerosi deputati, rappresentanti di un importante schieramento di lavoratori; e ciò ha impedito che questa legge venisse migliorata, come i lavoratori tutti richiedevano.

Ma quello che non si è ottenuto nel Parlamento, soprattutto per il massiccio sbarramento governativo (e lo abbiamo visto fino all'ultimo), si può e si deve ottenere nel paese, nella fase di applicazione della legge. È in questa fase che l'unità, lo spirito di lotta, la forza dell'organizzazione sindacale avranno modo di manifestarsi e di svilupparsi in maniera decisiva, confermando che la legge non può e non deve sostituire l'azione sindacale, ma deve essere un valido strumento che le forze democratiche del Parlamento forgiino e consegnano al sindacato affinché — in modo più efficace, ad un livello più alto e con maggiori prospettive di successo — possa esplicare l'azione che gli è propria.

La specificazione e la differenziazione del giustificato motivo nei licenziamenti previsti all'articolo 3; le modalità di estensione a tutti i datori di lavoro della disciplina della legge prevista dall'articolo 1; la procedura, i termini, le sanzioni e le conseguenze derivanti dalla inefficacia o dalla nullità dei licenziamenti; la riduzione dei limiti quantitativi di applicabilità della legge e la loro trasformazione in limiti qualitativi, sono i principali — ma non unici — temi dell'intervento sindacale. Intervento che non solo non è escluso, ma è sollecitato dalla legge, quando essa, al-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1966

l'articolo 12, fa riferimento alla validità di accordi sindacali più favorevoli ai lavoratori.

Il nostro voto favorevole vuole però porre in evidenza e valorizzare il significato profondamente politico della battaglia intorno a questa legge. Tutti sono ormai convinti che se questa legge non è stata insabbiata come molte altre, se è stata discussa e viene oggi posta in votazione, ciò non è dovuto alle declamazioni e alle promesse sullo statuto dei lavoratori, che il centro-sinistra ha stancamente ripetuto in apertura delle sue varie incarnazioni ministeriali: ciò è frutto, oltre che della lotta dei lavoratori, anche della ostinata azione dei comunisti, i quali attorno ai problemi della giusta causa hanno saputo creare nel Parlamento e nel paese un nuovo schieramento unitario, che ha battuto in Commissione le timide posizioni governative, formulando per la discussione in Assemblea un testo più avanzato; che in aula ha portato alla difesa — perché anche di questo c'era bisogno — delle posizioni raggiunte in Commissione, e in qualche caso a lievi miglioramenti di tale testo; che attraverso l'approvazione dell'ordine del giorno Tognoni ha condannato e sconfessato l'azione del Governo tesa a favorire il padronato e a reprimere e a mortificare le lotte e l'organizzazione dei lavoratori.

Questa nuova unità che si è creata intorno ai fondamentali diritti della classe operaia (come di recente si è manifestata nelle università attorno ai problemi della cultura e della difesa dei valori della Resistenza) è garanzia che nel nostro paese vi sono forze democratiche sufficienti, capaci di battere la conservazione e il moderatismo oggi arroccati attorno al centro-sinistra e di rendere attuale un'alternativa di democrazia, di libertà e di benessere nel nostro paese. (*Applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

SANTAGATI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Dichiaro, a nome del gruppo del Movimento sociale italiano e della « Cisnal », che siamo favorevoli all'approvazione di questa legge.

Tuttavia non possiamo nasconderci che questa legge non ci lascia molto soddisfatti, perché è molto imperfetta e rappresenta uno strumento non certo ideale per il conseguimento degli obiettivi che si propone. Nel corso della discussione, abbiamo dunque cercato di migliorare la legge con nostri emendamen-

ti, che purtroppo sono stati tutti respinti. Non abbiamo potuto dare, pertanto, quel contributo positivo all'elaborazione del testo che ci auguravamo di poter dare.

Di questa legge noi vogliamo però cogliere soprattutto un lato. Ci troviamo nella necessità di dare sanzione giuridica ai contratti collettivi di lavoro, che purtroppo, allo stato della nostra legislazione, sono sforniti di forza cogente e privi di efficacia *erga omnes*, sicché la funzione del sindacato rimane priva di quella generale e totale validità ed efficacia, che sarebbe stato molto più facile conseguire in costanza di altra legislazione. Se si fosse risolto questo punto fondamentale del nostro diritto del lavoro, avremmo potuto considerare la presente legge come superflua e ci saremmo potuti attenere all'accordo sindacale, che fu stipulato a suo tempo tra le confederazioni sindacali dei lavoratori e la Confindustria. A questo accordo aderì la « Cisnal », che fu una delle parti contraenti e che ritenne assicurate dal suo spirito e dalla sua lettera in modo soddisfacente le garanzie per i lavoratori e le esigenze della produzione.

Poiché questa legge rappresenta l'unica garanzia per l'estensione a tutti i lavoratori dell'accordo testé citato, noi ci troviamo (per così dire) costretti ad accettarla. Ciò non ci esime dal censurare il Governo per non aver tradotto in norme legislative, dopo tanti anni di promesse e di attese, il dettato dell'articolo 39 della Costituzione, che avrebbe anche potuto rendere superflua la presente legge. Se ciò fosse stato fatto, oggi avremmo potuto disporre di ben altre norme a tutela dei lavoratori, che già ebbero ampia applicazione con la legge sindacale del 3 aprile 1926 e successive norme e che — purtroppo — per una ingiustificabile iconoclastia politica furono abrogate nel fervore distruttivo della fase successiva alla fine della guerra.

Comunque, essendo questo, allo stato, il male minore, noi votiamo a favore; ed insistiamo perché l'articolo 39 della Costituzione non resti lettera morta, a mortificazione di un Governo che sul piano sociale ha fatto ben poco per la dignità e la tutela dei lavoratori italiani.

LA MALFA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA MALFA. I repubblicani voteranno a favore del disegno di legge sulla giusta causa, considerandolo un importante e notevole

passo avanti sulla via del progresso in ordine alle tutele e alle garanzie che la democrazia deve dare al mondo del lavoro.

MALAGODI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAGODI. La legge che ci accingiamo a votare costituisce, a nostro giudizio, nel suo fondo un compromesso positivo tra due esigenze sociali entrambe valide: l'una è il mantenimento della mobilità, senza la quale non esisterebbe quella economia di mercato che è indispensabile al progresso economico e sociale; l'altra è l'esigenza di difendere lo *status* dei lavoratori, la loro stabilità, che non è soltanto un fatto economico, ma è anche un fatto umano, un fatto di *status* civile.

La legge rappresenta — sembra a noi — un utile compromesso tra queste due esigenze, che sono indubbiamente in parte contrastanti. La ricerca e l'ottenimento di utili compromessi in questo senso rientra nella tradizione nostra, delle forze liberali, in Italia ed in altri paesi. Vorrei ricordare che noi stessi alcuni anni fa, posti dinanzi a un problema analogo in materia di patti agrari, ci pronunciammo per un compromesso della stessa natura che, a nostro giudizio, sarebbe stato utile e che era stato del resto accettato sia dalla democrazia cristiana sia dai socialdemocratici in quel momento al governo. Compromessi analoghi sono stati fatti in tutti i grandi paesi liberi dell'occidente, sempre in questo spirito liberale: di mantenere la mobilità essenziale per un'economia di mercato e di tutelare lo *status* dei lavoratori.

Per questo motivo voteremo a favore della legge. Desidero però aggiungere altre due brevi considerazioni. Prima di tutto: si è discusso in quest'aula, soprattutto da parte dei rappresentanti della C.I.S.L., circa l'opportunità di fare o non fare in questa materia una legge. Si è detto: questa non è una legge, in realtà è un contratto collettivo; se ci fosse l'articolo 39, la legge non sarebbe necessaria e via dicendo.

Noi riteniamo che l'articolo 39 della Costituzione dovrebbe essere applicato: ed abbiamo presentato da tempo una nostra proposta al riguardo. Riteniamo però anche che la tesi secondo la quale questa legge in quel caso sarebbe stata superflua non sia una tesi esatta. In verità, questa legge ci sembra composta di due elementi diversi. In parte è una « novella » al codice civile, e come tale non può essere approvata che dal Parlamento nell'eser-

cizio del potere legislativo; in parte è effettivamente piuttosto un accordo sindacale che non una legge, e per questa parte, se l'articolo 39 fosse in vigore, bene si sarebbe fatto a ricorrere a quella procedura. Ma certo rimane fermo che il punto essenziale della legge, cioè la modifica del codice civile, non si poteva fare se non qui in Parlamento.

Vorrei anche aggiungere che la posizione assunta dai colleghi della C.I.S.L., oltretutto errata per i motivi che ho indicato, ci sembra anche inficiata da un certo integralismo sindacale, il quale sembra portare alcuni ad una curiosa posizione, che ho visto anche enunciata in convegni sindacali: il Parlamento non ha diritto di occuparsi di affari sindacali, mentre i sindacati hanno il diritto ed il dovere di occuparsi di affari politici. Questo mi pare uno stravolgimento del retto ordine costituzionale, e, nella misura in cui anche questo è dietro la posizione assunta dalla C.I.S.L., ancora una volta noi dovremmo respingerla.

Seconda osservazione è che questa legge, già non molto ben scritta, giuridicamente parlando, nel suo testo originario, non è certo stata resa più limpida e coerente dalla laminazione sofferta in Commissione e successivamente, in parte, in Assemblea. Tanto è vero che il ministro ha dovuto enunciare (e non una volta sola, mi pare) una tesi alquanto straordinaria: e cioè che noi indubbiamente approviamo disposizioni piuttosto oscure; lasciamo poi ai giudici di sbrigarcela e di chiarirla. Detta in termini familiari, questa è la posizione assunta dal ministro. Ora, può avvenire che il Parlamento emani una norma oscura; ma questo dovrebbe avvenire per disgrazia, non per deliberata volontà. Il giudice ha il diritto di essere posto dinanzi ad un testo di legge che dica il più limpidamente possibile quella che è la volontà del legislatore, non dinanzi ad un *rebus* che spetti poi a lui di interpretare. E per questo che noi al Senato cercheremo indubbiamente di rendere il linguaggio giuridico della legge un poco più limpido ed un poco più coerente.

Detto questo, rimane però che il fondo della legge ci sembra corrispondere ad un interesse generale di carattere umano e politico, prima di tutto, ma anche, di rimbalzo, di carattere sociale ed economico; e per questo motivo il gruppo liberale voterà a favore. (*Applausi*).

ZACCAGNINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1966

ZACCAGNINI. Il gruppo della democrazia cristiana darà voto favorevole a questa legge; e lo darà soprattutto perché essa rappresenta un'affermazione importante per garantire che la perdita del posto di lavoro — cioè la perdita di quello che è elemento essenziale di tutela della dignità della famiglia e della persona umana — non sia lasciata all'arbitrio del più forte, ma sia invece sottoposta alla solennità della legge.

Tanto più ci sembra importante il voto che la Camera si accinge a dare, ed al quale la democrazia cristiana darà l'apporto di tutti i suoi voti, quando consideriamo che questa legge viene varata in un momento di particolare situazione economica, cioè di pesantezza sul piano dell'occupazione. È evidente che il problema della tutela del posto di lavoro non assumerebbe, altrimenti, il rilievo che assume quando si pone in un paese nel quale il problema della ricerca e della conservazione del posto di lavoro non è solo un fatto di trasferibilità da un'azienda all'altra, ma è troppe volte veramente un problema di possibilità di sopravvivenza, ripeto, per la persona del lavoratore e per la sua famiglia.

Che, del resto, sia avvenuta una feconda evoluzione nella coscienza di tutto il paese credo sia dimostrato proprio dalla profilatasi unanimità di voti su questa legge, su un tema riguardante un diritto essenziale della persona umana, su un problema — come è stato già qui definito — non tanto e non solo di carattere economico, ma soprattutto di carattere morale, legato a quel diritto naturale che è per noi di natura divina, legato proprio alla nascita di ciascun uomo. Questa evoluzione della coscienza mi pare si sia appunto manifestata ed appaia chiaramente, sia attraverso questo atteggiamento del Parlamento, sia attraverso la raggiunta conclusione del contratto collettivo in materia, che ha dimostrato come da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro ormai fosse completa la consapevolezza che questo problema non poteva più essere lasciato ad arcaiche, superate e, diciamo, inique posizioni giuridiche.

Ecco perché noi crediamo che la presente legge debba codificare questa maturità della coscienza pubblica, codificarla appunto con la solennità della propria veste e del proprio impero: e ciò non in contrasto né in concorrenza con l'azione sindacale, ma, secondo quella che ci pare sia la storia della evoluzione sociale del nostro e di tutti i paesi, giungendo a fissare le conquiste che le libere lotte dei lavoratori fanno progredire nella coscienza

dei lavoratori e infine nella coscienza più generale di tutto il paese.

Vi è cioè un fatto che indica una sensibilità democratica più matura, di uno Stato e di un Parlamento che non intendono chiudersi, ma vogliono aprirsi a queste nuove forme e a questa nuova maturità che porta a progredire, attraverso la lotta dei lavoratori, l'intera coscienza del paese. Questo è un fatto, per noi, di notevole importanza.

Aggiungo che l'atteggiamento di alcuni colleghi impegnati sul piano sindacale, che hanno partecipato largamente alla discussione di questa legge e dei quali certamente io non posso giustificare un eventuale svincolo dalla disciplina di gruppo, ha comunque posto a tutte le forze politiche, a tutte le forze democratiche, un problema che noi crediamo meriti attenzione e profonda considerazione. Cioè: in una autentica società democratica esistono zone e articolazioni di autonomie che vanno, nei nostri principi, rispettate. E noi siamo profondamente convinti, come partito della democrazia cristiana, di poter rivendicare a fronte alla questo profondo rispetto di principio della libertà delle strutturazioni intermedie della società, e tra queste della importantissima ed essenziale struttura sindacale.

Credo che il nostro partito sia uno dei pochi che non abbia nel proprio statuto alcun obbligo di iscrizione a questa o a quella organizzazione sindacale per i propri iscritti. Il tema, quindi, di un equilibrio tra sfere di influenza e sfere, direi, di capacità di azione, che certamente hanno anche possibilità di interferire tra loro, è un tema estremamente delicato e che va visto, a mio avviso, con senso di profonda responsabilità, in una visione che sia veramente organica e democratica della società e dello Stato, nel temperamento tra queste strutture a carattere intermedio e la massima istanza di responsabilità politica, che indubbiamente non può che risiedere nel Parlamento.

Ecco quindi il senso che ci sembra avere, conclusivamente, il nostro voto. È cioè un voto che dimostra consapevolezza di una tematica importante che qui è stata portata; un voto, però, che intende affermare che quando esistono problemi ormai così largamente maturati nella coscienza civile e nella coscienza morale del paese, quando cioè esiste una situazione ormai chiaramente arcaica e sorpassata sul piano della legge, è la maestà della legge che deve codificare e deve sancire queste conquiste e questi progressi di principio della coscienza civile.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1966

È quindi, il nostro voto, un voto che, oltre al significato di lealtà e di appoggio alla realizzazione del programma del Governo di centro-sinistra, intende soprattutto riaffermare questa sacra e doverosa tutela di un diritto della persona: il diritto al lavoro, che, in quanto tale, merita appunto la solenne sanzione della legge. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 12-bis Cacciatore, accettato dalla Commissione e dal Governo:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* ».

(*È approvato*).

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 2452, testè esaminato.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Norme sui licenziamenti individuali » (2452):

Presenti	470
Votanti	454
Astenuti	16
Maggioranza	228
Voti favorevoli	422
Voti contrari	32

(*La Camera approva*).

Dichiaro assorbite le concorrenti proposte di legge Sulotto (302) e Spagnoli (1855).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate	Alatri
Abbruzzese	Alba
Abenante	Albertini
Accreman	Alboni

Alesi	Bisaglia
Alessandrini	Bisantis
Alessi Catalano Maria	Bo
Alini	Boldrini
Amadei Giuseppe	Bologna
Amadeo	Bonaiti
Amasio	Bonea
Amatucci	Bontade Margherita
Ambrosini	Borsari
Amendola Giorgio	Bosisio
Amendola Pietro	Botta
Amodio	Bottari
Andreotti	Bova
Angelini	Brandi
Angelino	Breganze
Antonini	Bressani
Antoniozzi	Brighenti
Armani	Brodolini
Armaroli	Bronzuto
Arnaud	Buffone
Astolfi Maruzza	Busetto
Azzaro	Buttè
Balconi Marcella	Buzzetti
Baldani Guerra	Buzzi
Baldi	Cacciatore
Baldini	Caiati
Barba	Caiazza
Barbaccia	Calabrò
Barbi	Calasso
Barca	Calvaresi
Bardini	Calvetti
Baroni	Camangi
Bártole	Canestrari
Barzini	Cannizzo
Bassi	Cantalupo
Bastianelli	Cappello
Battistella	Caprara
Bavetta	Cariota Ferrara
Beccastrini	Cariglia
Belci	Carocci
Belotti	Castelli
Bemporad	Castellucci
Bensi	Cataldo
Beragnoli	Cattaneo Petrini
Berlinguèr Luigi	Giannina
Berlinguèr Mario	Cattani
Bernetic Maria	Cavallaro Francesco
Berretta	Cavallaro Nicola
Bertoldi	Cervone
Bettiól	Cetrullo
Biaggi Francantonio	Chiaromonte
Biagini	Cianca
Biagioni	Cinciari Rodano Ma
Biancani	ria Lisa
Bianchi Fortunato	Coccia
Biasutti	Cocco Maria
Bigi	Codacci-Pisanelli
Bignardi	Colleselli

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1966

Colombo Emilio	Fanfani	Jacometti	Micheli
Colombo Vittorino	Fasoli	La Bella	Migliori
Corghi	Ferrari Virgilio	Làconi	Minio
Corona Achille	Ferraris	Laforgia	Miotti Carli Amalia
Corona Giacomo	Ferri Giancarlo	Lajolo	Misasi
Corrao	Ferri Mauro	La Malfa	Monasterio
Cortese	Fibbi Giulietta	Landi	Morelli
Cossiga	Fiumanò	La Penna	Moro Aldo
Crocco	Folchi	Lattanzio	Moro Dino
Cucchi	Forlani	Lenoci	Mosca
Curti Aurelio	Fornale	Lenti	Mussa Ivaldi Vercelli
Curti Ivano	Fortini	Leonardi	Nannini
Dagnino	Fortuna	Leone Raffaele	Nannuzzi
Dal Cantón Maria Pia	Fracassi	Lettieri	Napoli
D'Alema	Franceschini	Levi Arian Giorgina	Napolitano Francesco
D'Alessio	Franco Raffaele	Li Causi	Napolitano Luigi
Dall'Armellina	Franzo	Lizzero	Natali
D'Arezzo	Fusaro	Lombardi Riccardo	Natoli
De Capua	Gagliardi	Lombardi Ruggero	Natta
De Florio	Galli	Longo	Negrari
Degan	Galluzzi	Longoni	Nenni
Degli Esposti	Gambelli Fenili	Loperfido	Nicoletto
Del Castillo	Gasco	Loreti	Nucci
De Leonardis	Gàspari	Lucchesi	Ognibene
Della Briotta	Gatto	Lucifredi	Olmini
Dell'Andro	Gelmini	Lupis	Origlia
Delle Fave	Gerbino	Lusóli	Pagliarani
Demarchi	Ghio	Luzatto	Pajetta
De Maria	Giachini	Macaluso	Pala
De Martino	Giglia	Magno	Palazzeschi
De Marzi	Gioia	Magri	Palleschi
De Meo	Giolitti	Malagodi	Paolicchi
De Pascális	Giomo	Malfatti Francesco	Pasqualicchio
De Pasquale	Giorgi	Malfatti Franco	Passoni
De Ponti	Goehring	Mancini Antonio	Patrini
De Zan	Golinelli	Manenti	Pellegrino
Diaz Laura	Gombi	Mannironi	Pellicani
Di Benedetto	Gonella Guido	Marangone	Pennacchini
Di Giannantonio	Gorreri	Marchesi	Pertini
Di Leo	Greppi	Marchiani	Pezzino
Di Lorenzo	Grezzi	Mariconda	Piccinelli
Di Mauro Ado Guido	Grimaldi	Marotta Michele	Picciotto
Di Mauro Luigi	Guadalupi	Marras	Piccoli
Di Nardo	Guariento	Martini Maria Eletta	Pieraccini
Di Piazza	Guerrieri	Maschiella	Pietrobono
D'Ippolito	Guerrini Giorgio	Massari	Pigni
Di Primio	Guerrini Rodolfo	Matarrese	Pintus
Di Vagno	Guidi	Mattarese	Pirastu
Di Vittorio Berti Bal-	Gullo	Mattarelli	Pitzalis
dina	Gullotti	Matteotti	Poerio
D'Onofrio	Hélfér	Maulini	Prearo
Dossetti	Illuminati	Mazza	Pucci Ernesto
Elkan	Imperiale	Mazzoni	Quintieri
Ermini	Ingrao	Melloni	Racchetti
Fabbi Francesco	Iotti Leonilde	Mengozi	Radi
Fabbi Riccardo	Iozzelli	Messinetti	Raffaelli
Fada	Isgro	Mezza Maria Vittoria	Raia
Failla	Jacazzi	Miceli	Rampa

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1966

Raucci	Simonacci
Re Giuseppina	Soliano
Reale Giuseppe	Sorgi
Reale Oronzo	Spádola
Reggiani	Spagnoli
Riccio	Spinelli
Rinaldi	Stella
Ripamonti	Storchi
Roberti	Sullo
Romanato	Sulotto
Romano	Tagliaferri
Romita	Tambroni
Rosati	Tanassi
Rossanda Banfi	Tántalo
Rossana	Taviani
Rossi Paolo	Tedeschi
Rossi Paolo Mario	Tempia Valenta
Rossinovich	Tenaglia
Rubeo	Terranova Corrado
Ruffini	Terranova Raffaele
Rumór	Tesauró
Russo Carlo	Titomanlio Vittoria
Russo Spena	Todros
Russo Vincenzo	Togni
Russo Vincenzo	Tognoni
Mario	Tozzi Condivi
Sacchi	Trentin
Salizzoni	Truzzi
Salvi	Turnaturi
Sammartino	Urso
Sandri	Usvardi
Sanna	Valitutti
Santagati	Vedovato
Santi	Veronesi
Savio Emanuela	Vespignani
Savoldi	Vianello
Scaglia	Vicentini
Scalfaro	Villa
Scarascia	Villani
Scarpa	Vincelli
Scionti	Viviani Luciana
Scotoni	Vizzini
Scricciolo	Volpe
Sedati	Zaccagnini
Semeraro	Zagari
Serbandini	Zanti Tondi Carmen
Sereni	Zappa
Seroni	Zincone
Servadei	Zóboli
Sforza	Zucalli
Sgarlata	Zugno
Silvestri	

Si sono astenuti:

Armato	Borra
Biaggi Nullo	Cappugi
Borghì	Carra

Cavallari	Marotta Vincenzo
Céngarle	Scalia
Colleoni	Sinesio
Girardin	Storti
Gitti	Toros

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Berloffa	Feroli
Cassandro	Mariani
Colasanto	Merenda
Colombo Renato	Trombetta
Dietl	Vetrone

(concesso nella seduta odierna):

Graziosi	Sabatini
Leone Giovanni	Scelba

Annuncio di interrogazioni e di una mozione.

BIGNARDI, *Segretario*, legge le interrogazioni e la mozione pervenute alla Presidenza.

MAZZONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Desidero sollecitare lo svolgimento di una interrogazione sull'intervento della polizia durante una manifestazione svoltasi a Firenze.

PRESIDENTE. Interesserò il ministro competente.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di venerdì 13 maggio 1966, alle 10:

1. — *Svolgimento delle proposte di legge:*

NANNINI ed altri: Autorizzazione agli ispettori scolastici e ai direttori didattici dell'uso del mezzo proprio di trasporto (2856);

NANNINI ed altri: Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 ottobre 1946, n. 434: compenso, a titolo di rimborso spesa, agli ispettori scolastici (2857);

CERVONE e LETTIERI: Passaggio nella carriera superiore del personale già dei ruoli aggiunti del Ministero dell'interno, in base al titolo di studio (3054);

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1966

ARMATO e SCALIA: Interpretazione autentica dell'articolo 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (2025).

2. — Interrogazioni.

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi (2599);

e delle proposte di legge:

RICCIO: Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali, agli ausiliari di commercio ed ai venditori ambulanti (60);

CRUCIANI ed altri: Assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti per gli agenti e i rappresentanti di commercio (78);

ORIGLIA ed altri: Istituzione a favore degli esercenti attività commerciali dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (125);

MAZZONI ed altri: Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli esercenti attività commerciali (178);

BUTTÈ ed altri: Istituzione di un fondo di previdenza ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti in favore dei titolari di rivendita gestori di magazzino vendita generi di monopolio nonché dei rispettivi coadiutori ed assistenti familiari (217);

SCALIA ed altri: Istituzione dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti a favore degli agenti e rappresentanti di commercio (534);

CRUCIANI ed altri: Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, agli esercenti attività commerciali di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397 (757);

SANTI: Norme per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti degli agenti e rappresentanti di commercio (787);

FODERARO: Assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli esercenti attività commerciali e loro familiari coadiutori (3087);

— *Relatore:* De Marzi Fernando.

4. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

FODERARO ed altri: Modifiche all'articolo 33 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, relativamente ai limiti di peso per i veicoli da trasporto (1772);

BIMA: Modifiche agli articoli 32 e 33 del Codice della strada (1840);

— *Relatori:* Cavallaro Francesco e Sammartino.

5. — *Discussione del disegno di legge:*

Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore (707);

— *Relatore:* Fortuna.

6. — *Discussione delle proposte di legge:*

NATOLI ed altri: Disciplina dell'attività urbanistica (296);

GUARRA ed altri: Nuovo ordinamento dell'attività urbanistica (1665);

— *Relatore:* Degan.

7. — *Discussione delle proposte di legge:*

CRUCIANI ed altri: Concessione della pensione ai combattenti che abbiano raggiunto il sessantesimo anno di età (*Urgenza*) (28);

VILLA ed altri: Concessione agli ex combattenti che abbiano maturato il sessantesimo anno di età di una pensione per la vecchiaia (*Urgenza*) (47);

DURAND DE LA PENNE ed altri: Assegno annuale agli ex combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (161);

LENOCI e BORSARI: Concessione di una pensione agli ex combattenti che abbiano maturato il sessantesimo anno di età (*Urgenza*) (226);

LUPIS ed altri: Concessione della pensione ai combattenti della guerra 1915-18 (*Urgenza*) (360);

BERLINGUER MARIO ed altri: Concessione di una pensione agli ex combattenti ed ai loro superstiti (*Urgenza*) (370);

COVELLI: Concessione di una pensione vitalizia agli ex combattenti (*Urgenza*) (588);

BOLDRINI ed altri: Concessione di pensione in favore degli ex combattenti (*Urgenza*) (717);

— *Relatore:* Zugno.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1966

8. — *Discussione delle proposte di legge:*

LEONE RAFFAELE ed altri: Concessione di assegno vitalizio ai mutilati e invalidi civili (*Urgenza*) (157);

MICHELINI ed altri: Concessione di un assegno ai mutilati ed invalidi civili (*Urgenza*) (927);

SCARPA ed altri: Provvedimenti a favore dei mutilati e invalidi civili (*Urgenza*) 989);

SORGI ed altri: Provvedimenti per l'assistenza sanitaria agli invalidi civili (*Urgenza*) (1144);

FINOCCHIARO: Disciplina delle forme di assistenza e norme per la concessione di assegno vitalizio ai mutilati e agli invalidi civili (1265);

CRUCIANI ed altri: Assistenza sanitaria agli invalidi civili (1592);

DE LORENZO ed altri: Norme per l'erogazione dell'assistenza sanitaria e di recupero ai mutilati ed invalidi civili (1706);

PUCCI EMILIO ed altri: Concessione di un assegno mensile e dell'assistenza sanitaria, farmaceutica ospedaliera e protesica gratuita ai cittadini italiani ultrasessantacinquenni e ai cittadini inabili a proficuo lavoro (1738);

— *Relatori:* Dal Canton Maria Pia e Sorgi.

9. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e il funzionamento degli organi regionali (1062);

— *Relatori:* Di Primio, *per la maggioranza;* Almirante, Accreman, Luzzatto, *di minoranza.*

10. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per il comando del personale dello Stato e degli enti locali per la prima costituzione degli uffici regionali (1063);

— *Relatori:* Piccoli, *per la maggioranza;* Almirante, *di minoranza;*

Principi e passaggio di funzioni alle regioni in materia di circoscrizioni comunali (1064);

— *Relatori:* Baroni, *per la maggioranza;* Almirante, *di minoranza.*

La seduta termina alle 22,15.

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. VITTORIO FALZONE

**INTERROGAZIONI E MOZIONE
ANNUNZiate**

Interrogazioni a risposta scritta.

CERAVOLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è a conoscenza del grave atteggiamento con cui l'amministrazione militare nega la consegna al comune di Padova della parte del poligono di tiro a segno incluso nel nucleo 12 del piano di zona, esecutivo della legge n. 167.

L'interrogante, tenuto conto che quel comprensorio del piano di zona è stato già scelto da cooperative edilizie per la realizzazione di un programma costruttivo di più di mille vani, chiede al Ministro di conoscere quali motivi legittimi possono mai indurre l'amministrazione militare al grave rifiuto della consegna del bene demaniale; rifiuto tanto più grave se si consideri che detta amministrazione, per la scadenza dei termini legali, non è più in grado di contestare la scelta del comune; e grave ancora perché l'Associazione nazionale di tiro a segno ha già deciso il ridimensionamento dell'attuale poligono di tiro.

L'interrogante vuole sapere sollecitamente quale intervento il Ministero vorrà fare per sciogliere ogni indugio nella consegna dell'area in questione, la cui destinazione nuova riveste una rilevante ed urgente necessità economico-sociale; nonché per fugare ogni sospetto che al fondo dell'inspiegabile rifiuto vi siano manovre inconfessabili cui l'amministrazione finisce per prestarsi. (16412)

CRUCIANI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica relativa alla « Fonte Cottorella » di Rieti per la quale, da oltre un quinquennio, lo stesso Ministero dell'industria assicurò l'immediata sistemazione pena la revoca della concessione all'impresa inadempiente. (16413)

CRUCIANI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se è a conoscenza del grave disservizio che si registra alla stazione di Trevi (Umbria), per l'incapacità oltre che la continua assenza del dirigente signor Trappoli, che per gli irresponsabili atteggiamenti assunti ha anche determinato nella zona enorme frattura tra la popolazione avvalendosi anche della posizione di capostazione;

per conoscere se, ritenuta ormai impossibile la permanenza di detto capo stazione nella città, non intenda esaminare l'opportu-

nità di diversa destinazione come era stato deciso con altro provvedimento in seguito alla giustificata protesta degli abitanti del comune. (16414)

MILIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se si intenda effettivamente procedere al riordinamento delle varie leggi riguardanti l'assunzione obbligatoria al lavoro presso lo Stato e le pubbliche Amministrazioni, e se in tale riordinamento sia prevista la sottrazione, all'Opera nazionale invalidi di guerra, delle funzioni che attualmente esercita in tale campo;

e se non sia invece più conveniente non solo consentire all'O.N.I.G. l'esercizio di tali funzioni per quanto riguarda gli invalidi di guerra e gli invalidi civili di guerra, ma addirittura estendere la sua attività ad altre categorie di invalidi, e in particolar modo agli invalidi per servizio dello Stato, per le seguenti ragioni:

a) perché gli invalidi per servizio sono equiparati agli invalidi di guerra in virtù delle leggi 15 luglio 1950, n. 539 (articolo 1) e 3 aprile 1958, n. 474 (articolo 5);

b) perché l'aliquota di invalidi per servizio prevista dalla legge 24 febbraio 1953, n. 142, sull'assunzione obbligatoria di detta categoria, grava su quella riservata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, alle vittime civili della guerra, cosicché sarebbe semplificato il compito dell'avviamento al lavoro se fosse lo stesso ente a procedere sia nei confronti dei datori di lavoro pubblici che di quelli privati;

c) perché i mutilati per servizio hanno già dei propri rappresentanti nei Consigli direttivi per il collocamento e nei collegi medici dell'Opera nazionale invalidi di guerra, e ciò per precisa disposizione della citata legge 24 febbraio 1953, n. 142;

d) perché con legge 5 maggio 1961, n. 423, è stata affidata all'O.N.I.G. l'erogazione agli invalidi per servizio di tutte le forme di assistenza previste per gli invalidi di guerra, da concedersi con le stesse modalità, quindi anche quella della riqualificazione professionale e dell'avviamento al lavoro, previste dalla legge istitutiva di detta Opera (regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, e successive modificazioni);

e) perché solo l'Opera nazionale invalidi di guerra, essendo pienamente a conoscenza delle reali condizioni sanitarie degli invalidi per servizio (dovendo ad essi concedere, appunto, le varie forme di assistenza previste

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1966

in tale campo), può utilmente stabilire quali siano i tipi di impiego compatibili con le loro invalidità, mentre gli uffici provinciali del lavoro non sono in possesso di alcuna documentazione clinica atta allo scopo;

f) perché l'O.N.I.G., che ha già la tutela giuridica degli invalidi per servizio, non può sostenere i ricorsi nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici per tale categoria di invalidi, in quanto tale funzione sarebbe demandata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che, di fatto, non può esercitarla, essendo impossibile il ricorso di un'Amministrazione pubblica nei confronti di altra Amministrazione pubblica, di fronte alla prevista magistratura amministrativa;

g) perché l'Opera nazionale invalidi di guerra potrebbe utilmente usare la propria attrezzatura e la propria esperienza, già acquisita in favore degli invalidi di guerra, senza alcun onere finanziario, anche perché — per naturale decorso del tempo — la sua attività in favore degli invalidi di guerra, va verso la sua estinzione. (16415)

CASSANDRO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del turismo e spettacolo.* — Per sapere — premesso che il palazzo Della Marra, antica costruzione del seicento sito nella città di Barletta e già acquistato dallo Stato per 18 milioni è dal momento dell'acquisto in stato di abbandono e rischia di andare in completa rovina — se non ritengano indispensabile al fine di tutelare un patrimonio artistico nazionale, intervenire con urgenti opere di restauro. (16416)

CASSANDRO. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che il 30 settembre 1964 venne a cessare l'esercizio provvisorio delle fallite società Marozzi e S.A.F.A.C., che il Ministro dei trasporti vieta la legge 28 settembre 1939, n. 1822 modificata con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771 concesse che i servizi delle suddette autolinee fossero attribuiti ad altre aziende che si impegnavano al reimpiego del personale — come mai nonostante la circolare del ministero dei trasporti del 25 settembre prot. n. A/016773 con la quale le nuove aziende concessionarie erano tenute a praticare nei confronti del personale delle fallite ditte Marozzi e S.A.F.A.C. il medesimo trattamento economico e giuridico sempreché non inferiore al trattamento A.N.A.C. e, in caso di difformità, quella più favo-

revole, sia stato invece attuato un contratto in netto contrasto con le decisioni ministeriali il quale danneggia notevolmente sia sul piano economico che morale gli ex dipendenti ai quali in cambio della retribuzione precedentemente goduta è stato concesso, quale differenza, un assegno *ad personam*, non valutabile ai fini del trattamento pensionistico, e come si intende intervenire per tutelare gli interessi di detta categoria di lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto. (16417)

PICCINELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali disposizioni intenda impartire onde evitare, anche a seguito di recenti interessanti scoperte avvenute a Roselle e Vetulonia, che continui il sistematico trasferimento dei reperti etruschi e romani, rinvenuti in provincia di Grosseto, e se non ritiene indilazionabile intervenire, altresì, affinché le collezioni archeologiche reperite negli anni passati in Maremma e sparse nei vari musei vengano destinate all'*Antiquarium* di Vetulonia e al Museo Archeologico di Grosseto, che dovrebbe trovare al più presto nuova e idonea sede nei locali del Casero e della ex Fortezza Medicea.

Ciò, non solo al fine di rispondere alle legittime aspettative dell'opinione pubblica e di soddisfare esigenze di elementare giustizia, ma di creare altresì motivi di notevole attrazione turistica. (16418)

BRANDI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e degli affari esteri.* — Per conoscere le ragioni dell'attuale disparità di trattamento, per quanto riguarda gli assegni di sede, tra i docenti di ruolo e le altre categorie di dipendenti statali operanti all'estero;

e per sapere se non ritengono, per ovvie ragioni di giustizia, adottare provvedimenti concreti per eliminare dette sperequazioni di trattamento, emergenti non solo tra pari grado ma addirittura tra gradi inferiori e gradi superiori, con la negativa conseguenza di creare tra i docenti una grave e giustificata inquietudine che trova radici non solo in ragioni economiche ma anche morali. (16419)

ARIOSTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — in considerazione del fatto che l'organico dei funzionari di cancelleria e dattilografi del tribunale, della procura e della pretura di Taranto è ancora quello del 1957 ed è quindi assolutamente insufficiente alle crescenti esigenze del servizio — quali provvedimenti intenda adottare per aumentare adeguatamente il numero dei

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1966

predetti funzionari ed impiegati, in modo da metterli nelle condizioni di far fronte al continuo incremento del lavoro. (16420)

PEZZINO. — *Ai Ministri dell'interno e delle poste e telecomunicazioni.* — Per conoscere:

1) se siano informati del serio malcontento che serpeggia a Catania tra gli agenti di pubblica sicurezza a causa della mancanza di qualsiasi avvicendamento nel servizio che un piccolo e privilegiato numero di essi presta presso l'amministrazione delle poste ricevendone in cambio indennità che arrotondano sensibilmente il misero trattamento fruito dalla massa;

2) se non considerino opportuno realizzare il giustamento auspicato avvicendamento allo scopo di cancellare l'impressione che alcuni agenti godano di particolari protezioni, nonché di porre un maggior numero di essi, nel tempo, in condizioni di usufruire dei vantaggi finanziari che l'accennato servizio speciale comporta. (16421)

PEZZINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quale azione abbia svolto o intenda svolgere la Sovrintendenza ai monumenti della Sicilia Orientale per fare demolire, in danno del costruttore, gli ultimi tre piani di un grattacielo costruito in Acireale (Catania) i quali, col loro repellente aspetto, offendono in modo intollerabile l'armonia della monumentale piazza del Duomo, sulla quale incombono, sovrastando la schiera di antichi palazzi che la limitano a ovest, bene intonati con le due magnifiche chiese, e con lo stupendo Palazzo del Municipio che chiudono gli altri tre lati della piazza.

L'interrogante chiede inoltre di conoscere se si intenda ulteriormente sopportare l'insulto al buon gusto rappresentato, sulla stessa piazza, dalle incompiute travature in cemento armato che si levano, a distruggerne la bellezza, sulla balaustra di una nobile terrazza che corona uno dei citati palazzi.

(16422)

PEZZINO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici e del turismo e spettacolo.* — Per conoscere se siano informati del deplorabile stato in cui sono ridotte, a pochissimi anni dalla loro costruzione, due strade costruite sull'Etna (una congiungente la frazione di Formazzo al Rifugio Citelli e l'altra congiungente Linguaglossa alla sua Pineta) le quali, nei loro tratti più alti, sono

ormai diventate intransitabili a causa della probabile disonestà dei costruttori e della sicura incompetenza dei progettisti, i quali ultimi evidentemente non sapevano che strade di alta montagna — che per giunta attraversano boschi — non possono essere tracciate e costruite con i medesimi e più semplici criteri validi per le zone di pianura e hanno perciò ommesso di tener conto della morfologia del terreno e degli impetuosi scoli primaverili della acque di fusione delle nevi, col gravissimo risultato di imponenti franamenti delle strade investite da tali scoli, da frane e da smottamenti e della degenerazione dell'ambiente circostante derivante dallo inconsulto abbattimento di alberi che con le loro radici assicuravano la stabilità del terreno.

Di fronte alla serietà della situazione attuale e al pericolo che essa si aggravi ancora a causa del crescente processo di erosione, l'interrogante chiede di conoscere se i Ministri non ritengano di dover promuovere, di concerto con i competenti organi della Regione Siciliana, la realizzazione delle opere necessarie per rendere le due strade transitabili e per consolidare l'ambiente naturale circostante particolarmente mediante:

a) il rifacimento dei tratti delle due strade attualmente intransitabili o deteriorati;

b) il consolidamento dei loro margini mediante adeguati muri e contrafforti e il ripristino della vegetazione (alberi e cespugli) congeniale ai luoghi;

c) la correzione di parte dei tracciati delle due strade qualora ciò sia ritenuto necessario da tecnici competenti;

d) la costruzione o l'allargamento di adeguate cunette al di sotto delle strade in corrispondenza dei canali naturali di scolo delle acque.

L'interrogante chiede infine di conoscere se non si intenda da una parte procedere all'accertamento delle eventuali responsabilità di costruttori, progettisti e collaudatori per la situazione denunciata, e dall'altra completare le opere necessarie per il congiungimento, a monte, dei tracciati delle due strade, atteso ormai da molti anni. (16423)

BATTISTELLA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, della sanità e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere se non ritengano opportuno, di fronte alla valutazione del grave fenomeno di inquinamento delle acque del Lago di Varese, con gravi riflessi economici, igienico-sanitari, fare esaminare con urgenza e accogliendo la domanda di un contributo

finanziario ai sensi della legge n. 589 del 3 agosto 1949 e della legge n. 184 del 15 febbraio 1953, contributo richiesto dal Consorzio provinciale per la tutela e la salvaguardia delle acque del lago di Varese.

L'opera che viene proposta, che ha tutti i requisiti richiesti dalle leggi richiamate, è frutto di lunghi studi e collaborazione tra idrobiologi, chimici ed esperti in ingegneria sanitaria, essa è diretta alla realizzazione dei dispositivi tecnici idonei a sanare tutto il bacino lacustre, che in caso di mancato tempestivo intervento vedrebbe crescere ulteriormente il grave inquinamento delle acque con gravissime conseguenze facilmente immaginabili.

La soluzione prospettata con la costruzione di due collettori, uno a sud e uno al nord del lago, congiungibili in un unico impianto di depurazione con una spesa totale prevista di un miliardo e 250 milioni di lire, è l'unica soluzione oggi che possa assicurare in modo definitivo il risanamento e la protezione del lago di Varese. (16424)

MAGNO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritenga di doversi interessare affinché il Provveditorato alle opere pubbliche di Bari riveda la decisione con la quale ha accantonato il progetto presentato dall'amministrazione comunale di Biccari (Foggia) per la ricostruzione in quel comune del mattatoio, trattandosi di un'opera indispensabile e la cui realizzazione non può essere ulteriormente rinviata. (16425)

OGNIBENE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati assunti al fine di dare pratica applicazione all'articolo 1 della legge 23 aprile 1965, n. 488, che prevede la concessione agli invalidi per servizio incollocabili di uno speciale trattamento di pensione, previ accertamenti sanitari dello stato di incollocabilità, accertamenti che devono essere effettuati da parte del Collegio medico provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, integrato da un ufficiale medico in rappresentanza della Commissione medica ospedaliera competente per territorio;

e se sia esatto che a quasi un anno dall'entrata in vigore della citata legge n. 488 del 1965, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale non abbia ancora provveduto alla nomina dell'ufficiale medico sopraccitato, rendendo quindi impossibile l'applicazione della legge, il che comporta non solo un ritardo nella concessione, ma potrebbe addi-

rittura far perdere agli interessati gli arretrati del trattamento loro spettante. (16426)

GELMINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se il ministero del lavoro e della previdenza sociale abbia diramato istruzioni ai propri uffici provinciali, ai fini del rilascio agli invalidi per servizio incollocabili e disoccupati delle dichiarazioni necessarie per ottenere di essere visitati dagli speciali collegi medici dell'Opera nazionale invalidi di guerra, ai fini della concessione del trattamento di incollocabilità previsto dall'articolo 1 della legge 23 aprile 1965, n. 488;

e se il ministero del lavoro non abbia provveduto a richiedere ai presidenti delle commissioni mediche ospedaliere la nomina degli ufficiali medici destinati ad integrare i citati collegi medici provinciali dell'Opera nazionale invalidi di guerra, che devono compiere i necessari accertamenti medico-legali tendenti a stabilire le effettive condizioni di incollocabilità degli invalidi incollocabili in quanto di pregiudizio alla salute dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli inopianti. (16427)

BORSARI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali siano i motivi per i quali l'Opera nazionale invalidi di guerra non abbia ancora provveduto a disporre le visite medico-legali degli invalidi per servizio incollocabili, e ciò al fine della concessione dello speciale trattamento di incollocabilità previsto dall'articolo 1 della legge 23 aprile 1965, n. 488;

e se tale inadempienza dell'Opera nazionale invalidi di guerra sia dovuta al fatto che il ministero del lavoro non ha ancora provveduto a nominare a far parte dei collegi medici di detta Opera i rappresentanti delle Commissioni mediche ospedaliere, come previsto dalla circolare n. 89, diramata in data 9 ottobre 1965 dal ministero del tesoro. (16428)

BRANDI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — in considerazione del fatto che, nonostante la circolare del 28 febbraio 1954, n. 340.1.20500A.G./III/10186, con cui si richiamava l'attenzione dei medici provinciali perché venissero concessi ai farmacisti il riposo settimanale e le ferie estive, stabilendo turni tra farmacie limitrofe, e sebbene questa stessa circolare fosse stata ribadita da altra del

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1966

15 gennaio 1963, n. 11-860/10A.G.142/60549, molti medici provinciali, tra cui quello di Avellino, continuano a negare questo diritto a molti farmacisti rurali od unici, anche se sussistono tutte le condizioni favorevoli, adducendo a motivo che tali circolari lasciano poteri discrezionali ai medici provinciali stessi e che non hanno comunque valore vincolante — quali provvedimenti intenda prendere per garantire alla categoria la possibilità di usufruire delle prossime ferie estive e se non ravvisi l'opportunità di regolamentare in modo definitivo l'intera materia.

(16429)

PEZZINO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, dell'agricoltura e foreste e del turismo e spettacolo.* — Per conoscere se siano informati:

1) che l'ingordigia speculativa e la totale assenza di buon gusto e di senso della misura nei responsabili sta portando alla definitiva liquidazione del carattere panoramico della strada dell'Etna, congiungente Catania alla Casa cantoniera;

2) che in particolare un rilevante numero di grandi e sgradevoli costruzioni realizzate proprio a fianco della strada o in prossimità di essa impedisce la vista del vulcano a chi la percorre, come accade per esempio immediatamente a monte di Mascalucia o nella frazione di Massa Annunziata;

3) che in conseguenza di insensate lottizzazioni parte della vegetazione viene in misura crescente distrutta;

4) che la febbre speculativa è giunta incredibilmente fino a demolire per una buona metà uno dei crateri avventizi del vulcano (in una zona vicinissima alla strada, a monte di Nicolosi) e a distruggere quasi tutta la vegetazione che lo copriva e fino a modificare completamente il suggestivo aspetto originario di una zona lavica nei pressi del cratere demolito, dall'altra parte della strada.

Di fronte all'incombente pericolo della inesorabile compromissione del paesaggio godibile della strada dell'Etna e nelle more della eventuale approvazione di un provvedimento legislativo che istituisca un Parco dell'Etna, l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro della pubblica istruzione non ritenga di dovere con la massima urgenza porre, a norma delle vigenti disposizioni di legge, un vincolo sulle zone attraversate dalla intera strada dell'Etna allo scopo di vietare lungo il suo percorso e nelle sue adiacenze ogni nuova costruzione che possa compromettere il carattere panoramico della strada

e in modo particolare impedire o turbare in qualsiasi modo la libera visione dello stupendo vulcano per i cittadini e i turisti che la percorrono. (16430)

ANGELINO E LENTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

a) se è informato che la vaseria Maria Zoccola e C. di Cassine (Alessandria), ha sospeso a zero ore cinque dipendenti, tutti attivisti sindacali, per rappresaglia dopo lo sciopero nazionale attuato dai lavoratori fornaciai il 5 maggio 1966;

b) che il commendatore Zoccola, ai 100 dipendenti espressamente riuniti, ha precisato che non può ammettere lo sciopero nella azienda che egli ha impiantato a Cassine per « sfamare i lavoratori » di quella zona e ha minacciato il provvedimento sopra indicato e attuato il 9 maggio;

c) quali provvedimenti intende adottare a tutela del diritto di sciopero e dei cinque dipendenti colpiti dalla rappresaglia. (16431)

LENTI E RAFFAELLI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere:

1) il valore monetario e ponderale (kg.) dell'esportato 1965 di oreficeria e gioielleria, e la sua variazione percentuale rispetto al 1964;

2) qual'è il rapporto (valore e peso) rispetto al totale esportato dell'oreficeria cosiddetta a « peso » e dell'oreficeria di « qualità »;

3) quali paesi esteri siano stati interessati nel 1965 all'acquisto dei prodotti alla nostra oreficeria ed in quale misura ciascuno;

4) se vi siano state nell'ultimo quinquennio partite di prodotti di oreficeria italiana contestata agli effetti del titolo da ditte o paesi stranieri acquirenti ed in caso positivo, quante, da chi e per che valore. (16432)

LENTI E BO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno.* — Per sapere quali provvedimenti urgenti intendano adottare a favore delle aziende contadine dei comuni di Sala, Ottiglio, Cereseto, Serralunga di Crea, Ponzano della provincia di Alessandria, colpiti dalla grandinata rovinosa del 9 maggio 1966 con danni che si fanno ascendere al mezzo miliardo. (16433)

RICCIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per chiedere se intende disporre che il servizio prestato nelle scuole medie con insegnamento televisivo per gli anni 1961-1962, 1962-63 sia valutato, a tutti gli effetti ed, in specie, ai fini degli incarichi e sup-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1966

plenze, dei requisiti per l'ammissione alla sessione speciale di esame di abilitazione per quelli che hanno compiuto quattro anni di servizio con qualifica non inferiore a buono. (16434)

RICCIO. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e della sanità.* — Per chiedere se intendano, in virtù dell'articolo 13 della legge 25 marzo 1959, n. 13, che liberalizzò le attività dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, ittici e delle carni, nominare un commissario al mercato delle carni di Napoli, gestito dalla cooperativa esercenti macellai, perché ridia efficienza al mercato; e ciò per superare le gravi carenze, anche igieniche, del macello di Napoli, e per garantire i consumatori preoccupati della città di Napoli. (16435)

GOLINELLI E VIANELLO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se sono state esaminate le domande, avanzate dalla amministrazione provinciale di Venezia, di ammissione al contributo statale, secondo le leggi vigenti in materia, per una serie di dodici opere stradali;

per conoscere, in particolare, se non intenda sollecitamente accordare tre dei dodici contributi richiesti per potere completare il raccordo della Romea con Cavarzere e per adeguare i collegamenti viari con Jesolo, oggi del tutto insufficienti. (16436)

PELLEGRINO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se è a conoscenza che sul tratto ferroviario a scartamento ridotto Castelvetro-Salaparuta le automotrici tengono una velocità ridottissima, che non può superare i 30 chilometri per la vetustà dell'armamento ormai in condizioni di inefficienza;

se non ritenga di intervenire disponendo la realizzazione di tutti quei fattori che si rendono necessari per un'idoneo uso della suddetta ferrovia. (16437)

USVARDI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e della marina mercantile.* — Su un fatto che ha spiacevolmente impressionato la popolazione del comune di Forte dei Marmi (Lucca).

Il suddetto comune vive esclusivamente di turismo e conta su una clientela di classe internazionale. Uno dei punti più qualificanti di questo turismo è il rispetto di alcuni canoni fondamentali quali l'ordine nelle costru-

zioni, la disciplina dei regolamenti edilizi e la perfetta sincronia degli elementi spiaggia-retroterra.

Alcuni mesi or sono, appunto sulla spiaggia di Forte dei Marmi, è stato concesso a signor Eugenio Pieraccini di Viareggio il permesso di costruire, nella zona del Cinquale, uno stabilimento balneare che in altezza è circa il doppio degli altri stabilimenti, il cui stile è in netto contrasto con la panoramica degli altri bagni, e si trova in una zona dove lo stesso comune non era mai riuscito ad ottenere concessioni del genere per la popolazione che intende usufruire della cosiddetta spiaggia libera.

Si chiede di conoscere in base a quali criteri — nonostante l'opposizione del comune — la concessione sia avvenuta, quali sono stati gli organi che hanno deciso in tal senso e soprattutto perché non si sono seguiti quei criteri di rispetto del panorama e della tradizione che, occorre ripeterlo, sono i due elementi fondamentali della fortuna di un centro come Forte dei Marmi.

L'interrogante chiede risposta urgente trovandosi la popolazione in pieno fermento sia per il modo con cui questa concessione è avvenuta, sia per la facilità con la quale l'interessato è riuscito ad ottenere un permesso che finora era stato negato a chiunque. (16438)

BOVA, DE MARZI, TAMBRONI, URSO, TITOMANLIO VITTORIA, LAFORGIA, DEL CASTILLO, MARTINI MARIA ELETTA, MERENDA E SGARLATA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritenga opportuno intervenire affinché l'I.N.A.I.L., al pari degli altri Istituti assicuratori, provveda, nel quadro delle misure anticongiunturali e in aderenza all'invito rivolto dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 3 marzo 1965, ad adottare disposizioni che consentano ai datori di lavoro ampie agevolazioni nei pagamenti dei premi assicurativi nonché criteri di opportuno temperamento delle sanzioni per i ritardi nei pagamenti stessi.

La necessità di emanare tali disposizioni appare urgente in questa fase di recessione economica, particolarmente avvertita in alcuni settori chiave dell'industria, quale l'edilizia, a seguito della mancata recezione nel testo unico 30 giugno 1965, n. 1124, dell'articolo 15 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, che conferiva al Comitato esecutivo dell'I.N.A.I.L. la facoltà di ridurre le penali a carico dei datori di lavoro per le infra-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1966

zioni previste dai precedenti articoli 13 e 14 e risponde, altresì, alla riconosciuta facoltà degli enti assicuratori di applicare le sanzioni medesime con criteri di opportunità, da valutarsi in base ai principi che presiedono al merito dell'azione assicurativa.

(16439)

TEMPIA VALENTA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se è a conoscenza della grave situazione venutasi a creare nel servizio dei trasporti pubblici in provincia di Vercelli e particolarmente nel biellese e in Valsesia, in seguito al ridimensionamento della società A.T.A. di Biella — autorizzato dall'Ispettorato della motorizzazione civile di Torino, che: gli orari non corrispondono alle esigenze delle migliaia di lavoratori e studenti; sono stati eliminati i biglietti per cui l'autista deve assolvere anche a questa mansione, con grave disagio per gli utenti e nello stesso tempo di pericolosità stante l'enorme responsabilità e lavoro che grava sugli autisti, anche per il fatto che il tempo di percorrenza delle linee è molto intenso; che la diminuzione delle linee provoca pericolosi sovraccarichi.

Per sapere quali misure intenda prendere per risolvere la drammatica situazione e se non ritenga opportuno favorire un diretto intervento degli enti pubblici — la provincia in particolare — per l'istituzione di un servizio efficiente e adeguato alle necessità delle popolazioni.

(16440)

MATTARELLA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere lo stato della pratica, da molti anni avviata e che dovrebbe essere già da tempo tecnicamente definita, per la costruzione della terza pista dell'aeroporto di Punta Raisi di Palermo e se intende accelerarne la esecuzione, che si va rivelando sempre più necessaria.

La impossibilità di atterraggio che frequentemente vi si verifica costituisce, infatti, un elemento di notevole disagio, che occorre con la massima urgenza eliminare, come è possibile fare con la costruzione della pista trasversale alle due già costruite.

Nel contempo, chiede di conoscere a che punto trovasi il progetto per l'aerostazione e quando essa potrà essere costruita, tenendo presente che il traffico, interno ed internazionale dell'aeroporto, è in continuo sviluppo ed esso non può essere fronteggiato e soddisfatto dall'attuale aerostazione provvisoria, ormai inadeguata e disagiata.

(16441)

LENTI, RAFFAELLI, VESPIGNANI e MINIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

1) quanti e quali comuni hanno deliberato l'adozione della legge del 5 marzo 1963, n. 246, e quali fra questi i comuni obbligati e quelli facoltizzati;

2) il valore complessivo delle somme iscritte in entrata nei bilanci comunali di previsione per gli anni 1964-1965, alla voce indicante prelievo tributario sui plusvalori di aree fabbricabili, in base alla richiamata legge n. 246;

3) il valore complessivo delle entrate realizzate dai comuni per la voce di cui al punto 2), risultanti dai bilanci consuntivi dell'anno 1964 e ove siano già disponibili dai consuntivi del 1965.

(16442)

FINOCCHIARO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Su quanto segue: la strada statale n. 98 va dal bivio con la strada statale n. 16 fra Canosa e Cerignola al bivio con la strada statale n. 96 nei pressi di Modugno (Bari).

Detta strada è stata tutta adeguatamente allargata dall'inizio fino a dopo la variante di Bitonto.

Nel tratto Bitonto-Modugno (meno di chilometri 10) è rimasta, com'era, di circa metri 7 (sede bitumata).

Tale tratto è, ovviamente, il più frequentato perché oltre ad accogliere il traffico che da Bari si dirige verso il nord (Napoli, Roma, Milano, ecc.), accoglie anche tutto quello che partendo da Bari è interessato soltanto alle località intermedie, fino a Foggia.

L'« Anas », per detto tratto di strada, ha anche preparato un progetto dettagliato di allargamento che prevede — tra l'altro — ai fini di una maggiore sicurezza, la rettificazione del tracciato e la deviazione dell'innesto con la strada statale n. 96, attualmente in netto incrocio, su un raccordo da costruire dopo il chilometro 82 della strada statale n. 98 e che dovrebbe sfociare più a sud della strada statale n. 96, verso Bari.

Tale progetto non è stato ancora reso esecutivo, pare, per le pressioni della Società Autostrade, la quale ha interesse di rendere meno agevole il traffico sulla strada statale n. 98 allo scopo di incrementare quello sull'autostrada Bari-Canosa, di recente apertura.

Si richiama l'attenzione sul fatto che tale situazione crea una notevole ed ingiusta discriminazione tra le utenze che possono sopportare il costo dell'uso dell'autostrada e quel-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1966

le che non potendolo sopportare sono costretti a continuare a servirsi dalla strada statale n. 98.

D'altra parte non vi è alcuna spiegazione del fatto che se si è ritenuto necessario di recente allargare notevolmente oltre 70 chilometri di tale strada statale n. 98 non si trovi opportuno completarla per l'ulteriore tratto di 10 chilometri circa, nella parte di più intenso traffico, più vicina al capoluogo pugliese.

Si chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministero intenda prendere per rendere esecutivo il progetto, di cui alla presente interrogazione. (16443)

FINOCCHIARO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se corrispondono a verità i fatti di seguito esposti e quali provvedimenti intendano prendere: *a)* per ristabilire tra gl'invalidi, fortemente turbati e amareggiati, la fiducia che lo Stato non li abbandona in balia di organizzatori professionali; *b)* per indagare se il cambio di interscambio nelle stesse persone fisiche di differenti somiglianti vesti e sigle (A.N.M.I.C., L.A.N.M.I.C., L.A.N.I.C.) si accompagni ad attività ed operazioni moralmente e giuridicamente lecite.

Con legge 23 aprile 1965, n. 456, fu attribuita personalità giuridica pubblica alla confederazione tra associazioni di invalidi civili, costituita con atto notarile in Roma il 15 marzo 1965 e denominata Unione generale invalidi civili - U.G.I.C. - stabilendosi (articolo 19) che tale ente pubblico, in attesa della elezione degli organi previsti dalla stessa legge, fosse transitoriamente retto da quelli dell'U.G.I.C., la cui denominazione veniva modificata (?) con quella di Associazione nazionale mutilati invalidi civili - A.N.M.I.C. -. In questi ultimi mesi veniva appurato che delle quattro associazioni confederate una (La Libera associazione nazionale invalidi civili - L.A.N.I.C. - con sede in Roma in via Stamira, 74) era praticamente inesistente e che nulla i suoi sedicenti rappresentanti - che in gran parte sono i dirigenti di altra similare associazione, peraltro non confederata dell'U.G.I.C., e precisamente della Libera associazione nazionale mutilati invalidi civili - L.A.N.M.I.C. - con sede in Roma, via Ravenna 7/a - avevano fatto per renderla funzionante ed effettiva, pur pretendendo di conservare legittimazione e diritto di far parte degli organi confederali come provvisori esponenti della L.A.N.I.C.

Nella veste di presidente di quest'ultima inconsistente e giuridicamente inesistente associazione, il signor Lambrilli Alvido non esitava ad alienare il diritto all'assunzione obbligatoria al lavoro sancito dalla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, a favore degli invalidi civili, stipulando il 27 febbraio 1966, in veste di presidente della L.A.N.I.C., un accordo con la Confindustria, in base al quale le aziende che, ai sensi della legge n. 1539, avrebbero dovuto assumere entro il novembre 1965 un determinato contingente d'invalidi civili, erano esonerate da tale obbligo, potendo l'assunzione obbligatoria aver luogo solo per il 40 per cento del contingente legale entro e per tutta la durata del 1966, di un altro 40 per cento nel 1967 e per il residuo nel 1968.

Con un protocollo allegato a tale accordo le parti contraenti (Confindustria-L.A.N.I.C.) convenivano che, per l'attuazione dell'accordo, la Confindustria dovesse fare capo alla L.A.N.M.I.C. (si badi non alla L.A.N.I.C., di fatto inesistente!).

Presso la sede legale dell'A.N.M.I.C., in Roma, corso Rinascimento 81, arrivano frattanto dal 15 aprile 1966 accrediti bancari per decine di milioni sul conto corrente 501 del Banco di Roma Agenzia n. 8 di via Po, con la motivazione « Settore Corsi » intestati alla L.A.N.I.C. Non risulta che l'ente pubblico o le associazioni confederate (le quali - si badi - hanno differenti sedi legali!) abbiano gestito recentemente o stiano gestendo ora dei « corsi », e meno che mai la L.A.N.I.C. che da accertamenti esperiti è emersa inesistente.

In data 10 maggio 1966 infine è stata presentata alla Procura della Repubblica di Roma dall'invalido Lissoni Cesare circostanziata denuncia, accompagnata da n. 207 documenti, in ordine a molteplici e gravi reati che sarebbero stati commessi dai signori Lambrilli, Quaranta e fiancheggiatori. (16444)

ANGELINO E CURTI IVANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intendono adottare al fine di evitare il minacciato smantellamento dello stabilimento « Morteo » di Ovada (Alessandria), che occupa 230 dipendenti, smantellamento che prostrerebbe l'economia dell'ovadese, già colpita da precedenti riduzioni di posti di lavoro, considerato che il detto stabilimento è suscettibile di ammodernamento e potenziamento e di divenire una delle industrie fondamentali dell'ovadese. (16445)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1966

ANGELINO E LENTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se è informato:

a) dello stato di agitazione delle popolazioni delle valli Bormida ed Erro e valli collaterali, che da parecchi anni richiedono la sistemazione e l'ammodernamento delle strade statali nn. 29, 30 e 334, che sono di vitale interesse per quelle zone;

b) della minaccia di dimissione per protesta degli amministratori comunali di Acqui Terme e di altri 59 comuni;

e per conoscere quali provvedimenti intende adottare per risolvere il grave e annoso problema della viabilità interessante una vasta e operosa zona. (16446)

BIAGGI FRANCAANTONIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quale seguito abbia avuto la richiesta del comune di Monte Isola (Brescia) di inclusione del trasferimento del centro abitato frazione Carzano nelle opere da eseguirsi a spese dello Stato a sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Risulterebbe infatti dagli atti allegati alla richiesta stessa, che i dissesti delle sponde su cui poggia l'abitato di Carzano sono in parte dovuti, oltre che ad eventi meteorologici eccezionali, a cause permanenti contemplate dai disposti della legge n. 445 sopra nominata. (16447)

ROMANO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire tempestivamente per esaminare la situazione dei 63 lavoratori di Napoli — già adibiti a lavori di manutenzione alle dipendenze di una ditta che ne aveva l'appalto e recentemente licenziati — tenendo presente che esiste una carenza di manovali nei diversi servizi del compartimento ferroviario, che giustificherebbe la loro utilizzazione e che la gravità del problema dell'occupazione nella città di Napoli rende ancor più penoso il provvedimento adottato. (16448)

PIRASTU E MARRAS. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza delle dichiarazioni rese in Sardegna dall'Ispettore generale di pubblica sicurezza De Simone, e riportate dalla stampa sarda; il nominato ispettore avrebbe affermato che « per i sardi la vita di un uomo non ha alcuna importanza » e che « i sardi viaggiano con non più di 10-15 mila lire in tasca e con l'orologio comune, lasciando a casa quello buono, d'oro », dal che si dovrebbe dedurre che i sardi han-

no il difetto di sottovalutare l'importanza della vita umana ma, per fortuna, non quella degli orologi;

per sapere, nell'eventualità che tali incredibili dichiarazioni riportate dalla stampa rispondano a verità, se giudichi ammissibile che un ispettore di pubblica sicurezza diffami il corpo cui appartiene con considerazioni di così basso livello e grottesche e se non ritenga necessario richiamare dalla Sardegna il nominato ispettore. (16449)

BUFFONE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se non ritenga debbasi esaminare, con ogni benevolenza, la possibilità di concedere il mutuo richiesto alla Cassa depositi e prestiti dal comune di San Lorenzo Bellizzi (Cosenza), che, al più presto possibile, deve risolvere il problema della sistemazione del cimitero (primo lotto, importo lire 30.000.000).

Per la realizzazione di tale opera, di assoluta necessità, è stato promesso il contributo da parte del Ministero dei lavori pubblici, con nota n. 623 del 23 gennaio 1965. (16450)

BUFFONE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non ritenga debbansi escludere dall'imposta di fabbricazione di cui al disegno di legge n. 1537, le bevande a base di succhi agrumari, allo scopo di non danneggiare tante piccole industrie del centro-meridione ed in accoglimento della richiesta formulata dalle associazioni di categoria. (16451)

BUFFONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritenga dover accogliere la richiesta di statizzazione della strada provinciale silana Luzzi-Camigliatello (Cosenza), onde incrementare lo sviluppo turistico della zona pre-silana di Luzzi. (16452)

PICCIOTTO, BRONZUTO, POERIO E ILLUMINATI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere come mai, ai fini della valutazione del servizio militare, l'ordinanza ministeriale del 21 febbraio 1966, n. 2700/14, divisione II, richiedeva la condizione che l'insegnante al momento della partenza per il servizio militare fosse iscritto in una graduatoria provinciale, se proprio in vista di tale avvenimento molti non presentarono la domanda per incarichi e supplenze; per sapere pertanto se non ritenga più giusto precisare che il punteggio debba essere assegnato anche a coloro che non risul-

tino iscritti in una graduatoria provinciale all'atto o nell'anno della partenza per il servizio militare, purché in servizio o iscritti in una graduatoria provinciale l'anno precedente. (16453)

LUCCHESI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere come mai sia stato possibile approvare il contratto di affitto stipulato dalla provincia di Livorno con un privato per la locazione di ben 15 ambienti (con salone ecc.) in Portoferraio per il prezzo di lire 165.000 mensili, al fine di sistemarvi la delegazione staccata nell'Elba, delegazione non prevista dagli attuali ordinamenti.

La Provincia aveva già in Portoferraio degli uffici più che sufficienti nel centro della città, parte di proprietà, parte in affitto.

Risulta inoltre all'interrogante che la Provincia di Livorno ha in animo di affittare la parte di proprietà del vecchio ufficio (tre ambienti) ad un'organizzazione sindacale per l'irrisoria cifra di lire 10.000 mensili.

La Provincia di Livorno, come è noto, ha un bilancio fortemente deficitario. (16454)

GALASSO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere quante abitazioni ha costruito l'Istituto autonomo delle case popolari di Lecce, dal giorno della sua costituzione, nel capoluogo ed in provincia ed a chi risultano assegnate;

quanti alloggi ricevuti in locazione furono successivamente subaffittati;

per sapere infine se tutti gli assegnatari, al momento in cui ricevettero l'assegnazione, si trovavano in possesso dei titoli voluti dalla legge. (16455)

BIGNARDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere a quale presumibile data saranno conclusi i lavori di costruzione della Tangenziale nord di Bologna, lavori il cui completamento venne inizialmente previsto per l'estate 1966 e successivamente per la primavera 1967. L'interrogante sottolinea che tale ritardo (e non è detto che non vi siano ulteriori rinvii) determina sempre più gravi intralci nella circolazione veicolare della città di Bologna, dove il traffico stradale e autostradale si riversa nella già congestionatissima rete stradale urbana con difficoltà facilmente preventivabili per l'ormai imminente stagione estiva. L'interrogante chiede altresì assicurazioni circa il superamento delle difficoltà, di carattere essenzialmente burocratico, che hanno sin qui ritardato il completamento della Tangenziale nord di Bologna. (16456)

VIZZINI. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per sapere se intendano adeguare il compenso spettante agli amministratori del foglio annunci legali presso la prefettura, dato che detto compenso, fissato parecchi anni or sono, è inadeguato alle prestazioni che il servizio richiede, anche in considerazione del fatto che con legge 5 febbraio 1965, sono state rivalutate le indennità di speciali responsabilità al personale delle Forze armate destinato ad incarichi che comportano maneggio di denaro e obbligo di rendiconto giudiziale. (16457)

MORELLI E ASTOLFI MARUZZA. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria e commercio.* — Per sapere se non ritengano opportuno intervenire per scongiurare la minacciata chiusura dello stabilimento per la produzione del Glutammato (società Montesi) di Bottrighe (Adria).

Tale provvedimento getterebbe sul lastrico 127 operai e provocherebbe un ulteriore aggravamento della drammatica situazione della città di Adria che ha già visto la chiusura della fornace « Pizzetti », la riduzione alla fornace R.D.B. e la mancata assunzione di 120 operai allo zuccherificio Montesi. (16458)

RAFFAELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali ragioni hanno impedito la tempestiva nomina del Presidente dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari di Pisa, il cui mandato è scaduto fino dal novembre 1965;

e per sapere se in considerazione che da allora gli organi di Amministrazione di tale istituto non possono funzionare nella pienezza dei poteri, con grave pregiudizio nell'assolvimento dei compiti cui l'Ente deve attendere, non ritenga di dover provvedere alla nomina del presidente senz'altro ritardo. (16459)

MANENTI, ANGELINI E CALVARESI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare di fronte alla gravissima decisione adottata dal Consiglio dell'O.N.M.I. che prevede, per la mancata corresponsione dei fondi necessari, la chiusura di oltre 150 asili-nido ed il licenziamento di circa 1.400 dipendenti non di ruolo.

Tale provvedimento, se attuato, arrecherebbe un enorme danno alle migliaia di famiglie che per disagiate condizioni economiche, portano i loro bambini negli asili-nido. (16460)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1966

CALASSO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non crede d'intervenire per il ripristino del grado di Ispettorato ripartimentale all'ufficio forestale di Lecce, o se non ritiene comunque di disporre, perché allo stesso sia restituita al più presto la sua completa autonomia.

In proposito è noto che le funzioni di Ripartimento, gli furono subito restituite dopo la caduta del regime fascista, ma che inopinatamente nel 1949 fu retrocesso a stazione forestale, dipendente dagli uffici di Taranto. Subordinazione tuttora vigente, anche se in seguito la stazione fu elevata ad Ispettorato distrettuale.

L'esigenza delle autonome funzioni per detto ufficio è divenuta sempre più sentita durante gli ultimi quindici anni, per l'opera che ha svolto su migliaia di ettari di terra, in modo particolare nei comprensori di bonifica, ed è tornata a farsi sentire nuovamente come provvedimento urgente da promuovere, in occasione del convegno per la programmazione dell'agricoltura, svoltosi a Lecce nei giorni 15-16 e 17 aprile, ad iniziativa di quella amministrazione provinciale, con la partecipazione del Ministro dell'agricoltura e foreste, come risulta dalle relazioni, dai documenti e dai programmi votati dal convegno stesso. (16461)

Interrogazioni a risposta orale.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per sapere quali provvedimenti intende adottare il suo Ministero con carattere di urgenza per ovviare alla sempre più grave carenza di monete di piccolo taglio. Si fa presente:

a) l'assoluta scomparsa delle monete da 500 lire (evidentemente raccolte da collezionisti ed incettatori);

b) l'analoga scomparsa delle monete da 20 lire che, si dice, siano state accaparrate dai gestori di *flippers* essendo questa la moneta adottata per tali giuochi.

Si chiede inoltre notizie del perché non sia stata concretata l'annunciata emissione delle banconote da 500 lire.

(3958)

« BASLINI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dei lavori pubblici e della sanità, per conoscere quali urgenti provvedimenti intendano adottare per risolvere definitivamente i gravissimi problemi che da anni assillano gli oltre 5.000 abitanti della zona delle case po-

polari di San Giuliano, zona che attualmente ricade nel territorio dei comuni di Trapani ed Erice.

« Nel fare presente lo stato di disagio e di abbandono in cui è costretta a vivere la popolazione interessata per la totale assenza dei più elementari ed indispensabili servizi, anche di natura igienica, e considerato il continuo stato di agitazione della popolazione, che viene giustificata dalla legittima aspirazione di vedere risolti tali problemi, l'interrogante chiede di sapere se non si intenda urgentemente procedere alla presenza delle autorità locali e interessate, con la partecipazione dei rappresentanti dei Ministeri ai quali la presente interrogazione è diretta, alla immediata convocazione di una riunione per l'urgente esame della situazione venutasi a creare con conseguente apprestazione dei mezzi e degli strumenti idonei a dare un volto civile ad una zona così altamente depressa.

(3959)

« MONTANTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere i motivi che ostano alla definitiva sistemazione della statale Serravalle-Cascia-Leonessa-Posta; all'apertura invernale della Leonessa-Terminillo terminata da anni;

alla manutenzione della Leonessa-Morro nel tratto che corre in provincia di Rieti.

(3960)

« CRUCIANI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non ritengano opportuno creare anche in Italia un " assegno nuziale " restituibile per favorire i giovani che intendano costituire una famiglia ma che non siano in condizioni di disporre dei mezzi necessari per l'impianto dell'abitazione.

(3961)

« CRUCIANI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se è a conoscenza dei gravi incidenti provocati dall'intervento, ingiustificato, da parte della polizia, contro un corteo di lavoratori precedentemente autorizzato dalle autorità comunali in accordo con la questura di Firenze.

« Gli interroganti fanno presente che il corteo procedeva lungo l'itinerario fissato; compresa la via Valfonda, ove ha sede l'associazione degli industriali e da dove tante altre volte sono transitati cortei di lavoratori, senza che incidenti si siano mai verificati.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1966

« Gli interroganti chiedono al Ministro quali provvedimenti intende prendere a carico dei responsabili di questa nuova aggressione ai lavoratori che combattono civilmente per ottenere il riconoscimento delle loro giuste richieste contrattuali.

(3962) « PALAZZESCHI, MAZZONI, FIBBI GIULIETTA, SERONI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'interno e del bilancio, per sapere se, essendo imminente l'esame del programma quinquennale di sviluppo economico, non ritengono, per quanto riguarda la situazione economica e sociale della montagna italiana, urgente e necessaria la indicazione di uno strumento di base della programmazione che, secondo gli interroganti, dovrebbe essere unico e unitario su basi di comunità di vallata o zona omogenea, sostitutivo degli attuali strumenti operanti a favore della montagna, legato strettamente agli enti locali comunali e provinciali e agli strumenti regionali della programmazione e agli enti di sviluppo; strumento democratico capace di elaborare un piano economico di sviluppo comprendente i vari settori economici e sociali, e di avviare, con gli appositi finanziamenti predisposti dalla programmazione e dalle leggi, a soluzione i problemi che riguardano la vita civile, economica e umana delle popolazioni della montagna.

(3963) « BRIGHENTI, LUSOLI, ANGELINI, BALDINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere i motivi che hanno portato le forze di polizia di San Giorgio a Cremano (Napoli) a violare l'ordine del giorno approvato dalla Camera e che impegnava il Governo " a non utilizzare le forze di polizia nei conflitti di lavoro ".

« Gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti saranno adottati nei confronti dei carabinieri che alla C.O.N.E. di San Giorgio a Cremano si prodigarono in un proditorio attacco ai lavoratori mentre la commissione interna era in trattative con la direzione, svolgendo selvagge cariche che avevano il carattere di vere e proprie spedizioni punitive, senza alcun preavviso, contro i lavoratori colpiti con calci, pugni e bandoliere.

(3964) « ABENANTE, ABRUZZESE, BRONZUTO, CAPRARA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri della marina mercantile, degli affari esteri e dei lavori pubblici, per sapere se sono

a conoscenza che ai connazionali rimpatriati o rimpatriandi dalla Tunisia non vengono assegnati i necessari alloggi popolari, mentre essi non godono di sufficienti facilitazioni per il trasporto delle masserizie dalla Tunisia in patria e perciò sono costretti a sven- dere anche oggetti cari;

se non ritengano di intervenire, per rendere meno disagiata il rimpatrio ed il soggiorno in Italia di questi connazionali, disponendo l'assegnazione di case popolari per tutti i profughi bisognosi ed il trasporto gratuito di tutte le masserizie.

(3965)

« PELLEGRINO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per sapere se sono a conoscenza dell'incredibile episodio di violenta intolleranza avvenuto a Palermo ad opera di certo don Giaccone, parroco della chiesa di San Michele Arcangelo di quella città a danno di due giovani, un radicale ed un liberale, Roberto D'Alia e Maurizio Cappello, presi a schiaffi dal suddetto prete perché facevano propaganda per il divorzio;

se non ritengano d'intervenire perché ogni libertà di manifestazione divorzista sia garantita impedendo che a tal proposito si accenda nell'Italia democratica un clima di oscuro medioevo.

(3966)

« PELLEGRINO, SPECIALE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere i motivi per cui alle cantine sociali, specie della Sicilia occidentale, non sono stati pagati ancora i contributi sugli interessi di ammasso di questi ultimi anni e se non ritenga di intervenire perché tale pagamento avvenga sollecitamente per consentire alle cantine stesse una gestione finanziaria meno onerosa.

(3967) « PELLEGRINO, OGNIBENE, MAGNO, BO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se è vera l'incredibile notizia che il ministero sarebbe orientato a proporre modifiche sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, nelle norme che riguardano la bolletta di accompagnamento dello zucchero, che costituisce una conquista dei viticoltori nella lotta contro le sofisticazioni e la cui messa in mora agevolerebbe i sofisticatori, creando vivo allarme nella massa dei produttori e consumatori di vino.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1966

« Se non ritiene che, invece, la legge va modificata nella materia nel senso, più volte richiesto di istituire la bolletta di accompagnamento dello zucchero fino al dettagliante e per quantitativi di cinque chilogrammi.

(3968) « PELLEGRINO, MAGNO, OGNIBENE, Bo ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se sono a conoscenza che nel Biellese, ove operano oltre 500 aziende nelle quali sono occupate circa 30.000 donne, esistono in tutto cinque asili-nido della O.N.M.I., e nello stesso la legge n. 860 è completamente disattesa; che la decisione dell'O.N.M.I. di licenziare tutto il personale non di ruolo e di chiudere 150 asili-nido provocherà la chiusura di due dei cinque asili esistenti, aumentando il disagio alle famiglie delle lavoratrici.

« L'interrogante chiede di sapere quale azione i Ministri intendano svolgere per dare immediate garanzie della funzionalità piena dei servizi e della tutela dell'occupazione e se non ritengano di trasferire la gestione degli asili, di cui si minaccia la chiusura, ai comuni, assegnando agli stessi i contributi finanziari previsti per l'O.N.M.I., e creare così le condizioni affinché gli enti locali — comuni e province (visti gli impegni del piano quinquennale) — possano realizzare una rete di asili-nido per far fronte alla improcrastinabile necessità dell'assistenza alla maternità e alla prima infanzia.

(3969) « TEMPIA VALENTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i Ministri della sanità e dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intendano prendere al fine di arrestare il processo, già peraltro avanzato in modo preoccupante, di inquinamento delle acque del lago di Varese.

« La diminuzione considerevole della pescosità, le morie di pesci avvenute negli ultimi anni e l'aspetto delle acque, fanno prevedere a non lungo termine la totale « morte » del lago, come ha accertato la Commissione di studio istituita dall'amministrazione provinciale di Varese.

« In particolare, l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro dei lavori pubblici, intende accogliere la richiesta di contributo avanzata dal consorzio fra la provincia ed i comuni rivieraschi per la costruzione di due collettori e di un impianto di depurazione.

(3970) « GALLI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere i gravi motivi che hanno indotto il personale dell'A.N.C.C. a proclamare lo sciopero ad oltranza.

« Tale sciopero pregiudica in modo notevole l'attività delle piccole e medie industrie in quanto i controlli di legge non vengono più fatti, i collaudi sono rimandati e gli impianti rimangono inattivi.

« Ci sono in Lucchesia, ad esempio, decine di piccole industrie (cartiere), i cui programmi di lavoro sono profondamente turbati da questo stato di cose.

(3971) « LUCCHESI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali provvedimenti intenda prendere in favore dei coltivatori diretti e degli assegnatari dell'Opera valorizzazione Sila della zona di Cropani e dei comuni vicini, in provincia di Catanzaro, le cui culture sono state gravemente danneggiate da una grandinata abbattutasi in quei territori il 10 maggio 1966.

« I danni più rilevanti, per i quali i sindaci dei comuni interessati hanno chiesto l'intervento degli organi di Governo, sono stati provocati alle culture cerealicole, ai vigneti, agli oliveti.

« Gli interroganti chiedono un intervento urgente che valga a risarcire dei danni ricevuti quanti hanno avuto i raccolti e le culture danneggiate.

(3972) « POERIO, MICELI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero, per conoscere quali provvedimenti intendano adottare con urgenza per riequilibrare il mercato delle uova e del pollame i cui prezzi sono scesi a livelli decisamente antieconomici e che scoraggiano lo sviluppo e l'ammodernamento delle necessarie attrezzature.

« Rilevano gli interroganti che troppo frequenti e gravi sono le crisi del settore per dare agli allevatori quella possibilità di programmare investimenti e soprattutto di ammortizzare impianti come richiesto per una normalizzazione degli allevamenti avicoli.

(3973) « ZUGNO, PREARO, ARMANI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'industria e del commercio, per conoscere se non ritenga urgente — nelle forme

che riterrà più idonee ed impegnative — assicurare gli autoproduttori di energia elettrica, che alla scadenza delle relative concessioni sarà senz'altro provveduto dietro richiesta alla loro rinnovazione.

« Quanto sopra risultando che in molti casi non si provvede ad ammodernare i relativi impianti o ad aumentarne la potenzialità produttiva adeguandola ai nuovi fabbisogni aziendali ritenendo di non poter affrontare — oltre i normali rischi economici — anche un rischio politico che potrebbe derivare da una incertezza circa la rinnovazione delle concessioni alla scadenza.

« Rileva l'interrogante come una garanzia al riguardo possa costituire un notevole incentivo alla ripresa economica in molti settori ed aziende.

(3974)

« ZUGNO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere i motivi che impediscono di risolvere i gravi ed indilazionabili problemi dei segretari comunali e quelli, non meno impellenti, dei dipendenti degli enti locali.

« L'interrogante chiede, altresì, che trattative volte a raggiungere rapidi e soddisfacenti risultati siano intavolate in modo da assicurare ai comuni un sempre più tranquillo ed efficiente funzionamento, ed ai segretari ed ai dipendenti, che ne rappresentano un fondamentale pilastro, serenità ed adeguate condizioni di lavoro e di esistenza.

(3975)

« PINTUS ».

Mozione.

« La Camera,

preso atto dei provvedimenti legislativi che, direttamente od indirettamente, sono intesi alla sistemazione delle zone di montagna e prevedono interventi sotto varie forme da parte del Governo per migliorare le condizioni di vita delle popolazioni residenti in montagna;

ritenuto che tali iniziative, pur apprezzabili, non hanno consentito sinora di raggiungere un soddisfacente assetto economico-sociale nei territori montani, i cui secolari problemi per essere risolti abbisognano di un sempre più attivo intervento pubblico, che può fare sicuro affidamento sulla generosa leale concreta collaborazione delle genti della montagna, sempre pronte ad affrontare sacrifici, rischi, fatiche, nell'intento di concorrere al progresso del Paese ed alla difesa delle sue istituzioni democratiche e delle sue frontiere;

a conoscenza delle istanze sulle quali, a nome delle popolazioni montane, l'Unione nazionale dei comuni ed enti montani ha richiamato vivamente l'attenzione dell'opinione pubblica, del Parlamento e del Governo, attraverso le mozioni approvate nei cinque Congressi nazionali e a mezzo degli ordini del giorno espressi anche in recenti sedute dal Consiglio nazionale in carica, nonché dal Convegno nazionale degli enti montani tenutosi in Torino nello scorso mese di settembre, convegno che è stato preceduto e seguito da altri incontri con i rappresentanti della montagna a livello regionale e provinciale;

invita il Governo

1) a dare con estrema sollecitudine attuazione a quanto previsto dalla " Nota aggiuntiva " del Programma di sviluppo economico e nazionale che, al punto 22, dispone: " Un particolare impegno sarà assunto per le zone di montagna, mediante interventi rivolti alla massima utilizzazione delle risorse locali e ad assicurare più civili condizioni di vita. Ciò impedirà un esodo ulteriore e creerà condizioni più favorevoli per la sistemazione idrogeologica del territorio ";

2) ad accentuare gli interventi previsti nel Programma di sviluppo economico per la creazione ed il consolidamento di infrastrutture che permettano un più organico sviluppo dell'economia montana;

3) ad assicurare, ad ogni livello, agli enti locali montani ed ai loro consorzi una diretta e congrua rappresentanza nei comitati regionali per la programmazione economica;

4) a garantire l'integrale e sollecita applicazione delle leggi sull'attribuzione agli enti locali montani dei sovracanonici idroelettrici, ed a rivedere, adeguandola al mutato valore della moneta, la misura unitaria del sovracanonone disposto con la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

5) a presentare al Parlamento i disegni di legge che assicurino agli enti locali entrate sostitutive dei tributi locali aboliti, quali le imposte di consumo sul vino e sui materiali da costruzione, ed, in ogni caso avvenire, a disporre che per ogni maggiore onere o minore entrata comunque stabiliti per gli enti locali, venga contestualmente disposta l'attribuzione di congrui cespiti di entrata;

6) a disporre, in vista della prossima scadenza della legge n. 991 per la montagna, che vengano effettuati gli studi necessari affinché, in occasione della sua proroga, tale legge venga opportunamente riformata in base alla esperienza maturata ed ai voti espressi dalle

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1966

popolazioni e dagli enti montani, integrando le provvidenze attualmente disposte con altre nuove, che possano più efficacemente contribuire ad assicurare agli abitanti della montagna civili condizioni di vita;

7) ad attribuire alla montagna, in sede di applicazione della nuova legge sulle aree depresse del centro-nord, attualmente all'esame del Parlamento, quelle funzioni che sono adeguate al ruolo che la montagna stessa può assumere nel quadro dell'economia nazionale, specie per quanto riguarda le possibilità di conveniente insediamento delle piccole e medie industrie;

8) a favorire in tutte le zone montane la costituzione dei consigli di valle o delle comunità montane ed a sostenere con adeguato finanziamento questi organismi consortili che possono e devono assumere, nel contesto della programmazione, funzioni rilevanti per lo sviluppo della zona, sia nelle fasi decisionali che operative, in quanto possono assicurare una migliore utilizzazione di tutte le risorse ed attività locali, e la collaborazione attiva di tutte le popolazioni interessate;

9) ad applicare integralmente le norme della legge 26 giugno 1965, n. 717, con parti-

colare riferimento a quelle dirette in modo specifico a migliorare le condizioni di vita nelle zone di maggiore depressione, tra le quali sono da annoverare gran parte dei territori montani.

(68) « GHIO, LUCIFREDI, SEDATI, PELLA, CURTI AURELIO, BETTIOL, SAMMARTINO, MARTINO EDOARDO, GUARIENTO, BELLOTTI, BIAGGI NULLO, RADI, BIASUTTI, CARRA, ALESSANDRINI, HELFER, GENNAI TONIETTI ERSIA, BIANCHI FORTUNATO, BARONI, TRUZZI, FABBRI FRANCESCO, PREARO, BERTÉ, FRANCESCHINI, SGARLATA, FRANZO, CATTANEO PETRINI GIANNINA, BERRETTA, RINALDI, TOZZI CONDIVI, CORONA GIACOMO, DE PONTI, FUSARO, CASTELLUCCI, TURNATURI, VERONESI, FRACASSI, PINTUS, GASCO, MIOTTI CARLI AMALIA, CODACCI PISANELLI, VIALE, BARTOLE, D'AMATO, SAVIO EMANUELA, DALL'ARMELLINA, BOSSISIO, PENNACCHINI, NEGRARI, TENAGLIA, ROMANATO ».